SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 novembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 18 novembre 2014, n. **168**.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di garantire la più ampia partecipazione alle votazioni da parte dei cittadini residenti all'estero e di accordare un termine più ampio per esprimere la volontà di partecipare al voto secondo la disciplina recentemente introdotta;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rinviare ulteriormente le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di rinviare il termine concernente la sottoposizione a verifica presso il Banco nazionale di prova delle armi da fuoco per uso scenico, nonché di altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e allo specifico impiego in attività sportive, in considerazione delle difficoltà operative rilevate e dell'esigenza di consentire la prosecuzione dell'attività dei settori interessati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero

1. Le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rinviate al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco elettorale di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, è prorogato al 18 marzo 2015. All'attuazione del presente comma si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possono essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al comma 1, ultimo periodo, pari a 1.103.191 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Art. 2.

Adempimenti relativi alle armi ad uso scenico, nonché alle armi ad aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2015».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

14G00181

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 novembre 2014.

Esclusione della regione Campania dalla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 concernente la disciplina della sperimentazione prevista dall'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2012 con il quale sono state individuate le amministrazioni che partecipano alla sperimentazione prevista dall'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dal 1° gennaio 2012;

Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 il quale prevede che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono esclusi dalla sperimentazione e dal sistema premiante gli enti che non applicano correttamente le disposizioni del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 e che non hanno dato seguito, entro trenta giorni, alla formale richiesta di adeguamento alle disposizioni riguardanti la sperimentazione;

Vista la nota del 3 dicembre 2013, n. 99803, con cui il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha invitato la regione Campania a trasmettere la delibera concernente il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 14 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;

Considerato che, decorsi trenta giorni dalla citata nota del 3 dicembre 2013, n. 99803, la regione Campania non ha dato riscontro alla formale richiesta di trasmettere la delibera concernente il riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2012;

Visto l'art. 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 il quale prevede che gli enti esclusi dalla sperimentazione sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e a quelle del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 fino al termine dell'esercizio in cui sono stati esclusi dalla sperimentazione;

Viste le indicazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 di cui alla nota n. 26/2014/AG del 27 ottobre 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione Campania è esclusa dalla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione Campania:

a) è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e a quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 fino al termine dell'esercizio 2014;

b) è esclusa dal sistema premiante previsto per l'esercizio 2013 a favore degli enti in sperimentazione;

c) provvede al riaccertamento straordinario dei residui alla data del 31 dicembre 2013 ai fini della predisposizione del rendiconto 2013. La delibera concernente il riaccertamento straordinario dei residui è trasmessa tempestivamente a: info.arconet.rgs.tesoro.it.

3. Ai fini dell'adozione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la regione Campania è considerata «partecipante alla sperimentazione» per la disciplina riguardante:

il riaccertamento straordinario dei residui;

gli schemi di bilancio;

l'esercizio provvisorio;

le variazioni di bilancio.

4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, si applicano alla regione Campania con riferimento al riaccertamento straordinario dei residui effettuato in attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2014

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

14A08852

DECRETO 10 novembre 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2021, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 ottobre 2014, n. 145, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 novembre 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 108.155 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 9 giugno, 8 luglio, 10 settembre e 8 ottobre 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2021. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,15%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno di durata del prestito.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 novembre 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 novembre 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 155 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 novembre 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,15% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A08854

DECRETO 10 novembre 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° marzo 2030, sesta e settima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repub-

blica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 ottobre 2014, n. 145, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 novembre 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 108.155 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 14 maggio, 8 luglio e 10 settembre 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° marzo 2030;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° marzo 2030. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 novembre 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della settima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 novembre 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 77 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 novembre 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2015 al 2030, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A08855

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° settembre 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario SERBY.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata in data 3 giugno 2014 dall'impresa «Agan Chemical Manufacturers», con sede legale in Israele P.O.B. 262 - 77100 Ashdod, rappresentata in Italia da «Makhteshim Agan Italia S.r.l.», con

sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica n. 19, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Serby», contenete le sostanze attive glifosate e diflufenican, uguale al prodotto di riferimento denominato «Lenns» registrato al n. 16051 con D.D. in data 25 marzo 2014, modificato successivamente con decreto in data 30 luglio 2014, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Lenns» registrato al n. 16051;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Visto il decreto dell'11 settembre 2008 di inclusione della sostanza attiva diflufenican, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto regolamento e riportate nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive componenti;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'impresa «Agan Chemical Manufacturers», con sede legale in Israele P.O.B. 262 - 77100 Ashdod, rappresentata in Italia da «Makhteshim Agan Italia S.r.l.», con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica n. 19, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SERBY con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml: 20 - 25 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500; litri: 1 - 2 - 5 - 20.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

«I.R.C.A. Service S.p.a., Fornovo S. Giovanni (Bergamo);

«Kollant S.r.l.», Vigonovo (Venezia),

nonché confezionato presso lo stabilimento dell'impresa:

«Zapi S.p.a., Conselve (Padova).

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'impresa estera: «Agan Chemical Manufacturers Ltd.» P.O.B. 262 - 77102 Ashdod (Israele).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16117.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 1° settembre 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SERBY

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)
DISERBO PER ARBOREE E AREE INCOLTE

Meccanismi d'azione gruppi G, F1.(HRAC).

SERBY Registrazione Ministero della Salute n ... del ...

COMPOSIZIONE	
100 g di prodotto contengono:	
GLIFOSATE acido puro g 21.76	(250 g/l)
(da sale isopropilamminico)	
DIFLUFENICAN puro g 3,48	(40 g/l)
Coformulanti q.b.a	g. 100

AGAN CHEMICAL MANUFACTURES
P.O.B. 262 – 77100 Ashdod - ISRAELE
Rappresentata in Italia da
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via Zanica 19, 24050 Grassobbio, Bergamo
Tel 035 328811

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401–Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini; P273-Non disperdere nell'ambiente; P391-Raccogliere la fuoriuscita; P501–Smaltire il prodotto/ recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd. P.O.B. 262 - 77102 Ashdod – ISRAELE
I.R.C.A. Service SpA - Fornovo S. Giovanni (BG)
Kollant Srl - Vigonovo (VE)
ZAPI S.p.A. – Conselve (PD)
Distribuito da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l. – Grassobbio (BG)
ZAPI S.p.A. – Conselve (PD)
Contenuto:
20 ml - 25 ml - 50 ml - 100 ml – 200 ml - 250 ml - 500 ml – 1 lt – 2 lt – 5 lt – 20 lt

Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Durante le operazioni di miscelamento, carico ed applicazione indossare guanti adatti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso e le raccomandazioni contenute nella scheda di sicurezza.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile una fascia di rispetto vegetata non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali in associazione ad ugelli di fine barra che riducano la deriva del 50%. Per proteggere le piante non bersaglio mantenere una fascia di rispetto di 5 metri. Evitare il rientro in campo del bestiame per almeno 24 ore dopo il trattamento. La vegetazione trattata non deve essere utilizzata per alimentazione animale.

CARATTERISTICHE
SERBY è una miscela contenente Glifosate, caratterizzato da azione di contatto, elevata sistemia e ampio spettro d'azione e Diflufenican, ad effetto residuale e di contatto, il quale viene assorbito durante la germinazione delle infestanti. Il formulato consente un rapido contenimento delle principali malerbe normalmente presenti in frutteto e vigneto e una sensibile riduzione delle rinascite, dovuta all'azione specifica di Diflufenican.

Il prodotto è attivo contro tutte le graminacee e dicotiledoni annuali, oltre che su alcune perennanti, quali:

INFESTANTI SENSIBILI:
Amaranthus spp. (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Mordigallina), *Anchusa azurea* (Lingua di bove), *Andryala integrifolia* (Lunatella comune), *Calendula arvensis* (Fiorrancio selvatico), *Cardamine hirsuta* (Billeri primaticcio), *Cerastium glomeratum* (pavarina glomerata), *Chenopodium album* (Farinaccio), *Dittrichia graveolens* (Enula cespita), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Euphorbia serrata* (Euforbia dentata), *Gallium* spp. (Caglio), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lamium amplexicuale* (Falsa ortica reniforme), *Lamium purpureum* (Falsa ortica rossa), *Lathyrus* spp. (Cicerchia), *Lolium rigidum* (Loglio rigido), *Matricaria* spp. (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercorella comune), *Moricandia* spp.(Moricandia comune), *Ornithopus compressus* (Uccellina comune), *Papaver hybridum* (Papavero spinoso), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Picris* spp. (Aspraggine), *Poa* spp. (Erba fienarola), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Salsola kali* (Erba cali), *Senecio vulgaris* (Senecio comune), *Setaria viridis* (Falso panico), *Silene latifolia* (Silene rigonfia), *Sinapsis alba* (Senape bianca), *Sinapsis arvensis* (Senape selvatica), *Sisymbrium irio* (Erba cornacchia irida), *Sonchus oleraceus* (Grespino comune), *Stellaria media* (Centocchio), *Trifolium* spp. (Trifoglio), *Veronica persica* (Veronica comune).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI:
Capsella bursa pastoris (Borsa del pastore), *Cardaria draba* (Lattona), *Cirsium arvensis* (Stoppione), *Coleostephus myconis* (Margherita gialla), *Cynodon dactilon* (Gramigna), *Datura stramonium* (Stramonio), *Daucus carota* (Carota selvatica), *Diplotaxis* spp (Ruchetta), *Echinochloa colonum* (Giavone meridionale), *Epilobium* spp. (Garofanino), *Erigeron* spp. (Cespica), *Erodium* spp. (Cicutaria), *Euphorbia chamaesyce* (Euforbia fico per terra), *Herniaria hirsuta* (Erniaria), *Medicago* spp. (Medica selvatica), *Melilotus elegans* (Meliloto elegante), *Oxalis corniculata* (Acetosella dei campi), *Plantago lanceolata* (Piantaggine comune), *Plantago* spp. (Piantaggine,) *Poligonum aviculare* (Correggiola), *Rumex* spp. (Romice), *Setaria* spp., *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus* spp. (Grespino), *Taraxacum officinale* (Dente di leone), *Tribulus terrestris* (Tribolo comune).

COLTURE, DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

Metodi di applicazione:
In tutte le colture il prodotto deve essere distribuito con volumi di acqua compresi tra 100-400 L/ha di superficie effettivamente interessata all'applicazione con SERBY. Per tutti gli impieghi, è consentito 1 solo trattamento all'anno. Per trattamenti su vite da vino e da tavola, drupacee e frutta a guscio, applicare il prodotto entro la fioritura o dopo la raccolta. Per olivo da tavola applicare entro 21 giorni dalla raccolta.

Impieghi e dosi:
Impiegare SERBY con infestanti in attiva crescita non oltre i 20 cm di altezza.

Dosaggi applicabili solo per applicazione in banda:

VITE DA VINO E DA TAVOLA, MELO, PERO, PESCO, NETTARINO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO, LIMONE, ARANCIO, MANDARINO, CLEMENTINO, BERGAMOTTO, FRUTTA A GUSCIO:

distribuire il prodotto in modo localizzato lungo i filari (su una superficie pari al massimo al 50 % dell'appezzamento) alla dose di 4-6 litri per ettaro (pari a 2-3 L di prodotto in banda).

OLIVO DA TAVOLA:

distribuire il prodotto in modo localizzato lungo i filari (su una superficie pari al massimo al 66 % dell'appezzamento alla dose di 4,5 - 6 litri per ettaro (pari a 3-4 L di prodotto in banda).

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."
- 1 SET. 2014

Dosaggi applicabili per applicazione a pieno campo:

VITE DA VINO E DA TAVOLA, MELO, PERO, PESCO, NETTARINO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO, LIMONE, ARANCIO, MANDARINO, CLEMENTINO, BERGAMOTTO, FRUTTA A GUSCIO, OLIVO DA TAVOLA:

Distribuire SERBY sull'intero campo alla dose di 3-4 litri/ha.

Uso su AREE NON COLTIVATE (superfici permeabili) in asciutta: impiegare alla dose di 4 litri/ha con infestanti in attiva crescita non oltre i 20 cm di altezza.

Avvertenze: Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, oppure quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta. L'efficacia del prodotto può venire ridotta se intervengono piogge entro 6 ore dal trattamento o se le malerbe vengono falciate prematuramente prima che il principio attivo abbia avuto modo di essere traslocato negli organi sotterranei delle infestanti in specie perennanti.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

È necessario evitare che eventuali spruzzi della soluzione colpiscano l'apparato fogliare delle colture. Asportare, se necessario, prima del trattamento, i ricacci alla base delle piante. Impiegare pompe a bassa pressione (1-1,5 bar) utilizzando ugelli che evitino formazione di gocce particolarmente fini e volatili, allo scopo di evitare fenomeni di deriva.
Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo d'azione e integrare i programmi di gestione delle malerbe con metodi agronomici.
In caso di applicazioni su drupacee per evitare il contatto con le colture da diserbare impiegare attrezzature selettive o munite di schermo protettivo.

INTERVALLI PRIMA DELLA RACCOLTA: 21 GIORNI PER OLIVO DA TAVOLA; 14 GIORNI PER MELO, PERO, LIMONE, ARANCIO, MANDARINO, CLEMENTINO, BERGAMOTTO

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare, rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto delle colture indicate, poiché la vegetazione, se inavvertitamente bagnata, potrebbe mostrare scottature localizzate. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui consecutivi di acqua, le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.
L'applicazione su colture in stato di stress biotico e abiotico possono determinare fenomeni di fitotossicità.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

- 1 SET. 2014

SERBY

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)
DISERBO PER ARBOREE E AREE INCOLTE

Meccanismi d'azione gruppi G, F1.(HRAC).

SERBY Registrazione Ministero della Salute n ... del ...

COMPOSIZIONE	
100 g di prodotto contengono:	
GLIFOSATE acido puro g 21.76	(250 g/l)
(da sale isopropilamminico)	
DIFLUFENICAN puro g 3,48	(40 g/l)
Coformulanti q.b.a	g. 100

AGAN CHEMICAL MANUFACTURES
P.O.B. 262 – 77100 Ashdod - ISRAELE
Rappresentata in Italia da
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via Zanica 19, 24050 Grassobbio, Bergamo
Tel 035 328811

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401–Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini; P273-Non disperdere nell'ambiente; P391-Raccogliere la fuoriuscita; P501–Smaltire il prodotto/ recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd. P.O.B. 262 - 77102 Ashdod – ISRAELE
I.R.C.A. Service SpA - Fornovo S. Giovanni (BG)
Kollant Srl - Vigonovo (VE)
Stabilimenti di confezionamento:
ZAPI S.p.A. – Conselve (PD)
Distribuito da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l. – Grassobbio (BG)
ZAPI S.p.A. – Conselve (PD)
Contenuto:
20 ml - 25 ml - 50 ml - 100 ml
Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."
11 SET. 2014

14A08828

DECRETO 1° settembre 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario TYPHOON 290 SC.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 19, recante "Disposizioni transitorie e finali";

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115, recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119, recante "Autorizzazioni";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata in data 3 giugno 2014 dall'impresa Aako B.V., con sede legale in 87 Arnhemseweg, 3810AE Leusden, The Nederlands, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Typhoon 290 SC, contenente le sostanze attive glifosate e diflufenican, uguale al prodotto di riferimento denominato Lenns registrato al n. 16051 con decreto direttoriale in data 25 marzo 2014, modificato successivamente con decreto in data 30 luglio 2014, dell'Impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd, con sede legale in Israele P.O.B. 262 – 77100 Ashdod, rappresentata in Italia da Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in via Zanica 19, Grassobbio (BG);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Lenns registrato al n. 16051;

esiste legittimo accordo tra l'Impresa titolare del prodotto di riferimento e l'Impresa Aako B.V.;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva Glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015, in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Visto il decreto dell'11 settembre 2008 di inclusione della sostanza attiva diflufenican, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportate nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive componenti;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012, concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio".

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'impresa Aako B.V., con sede legale in 87 Arnhemseweg, 3810AE Leusden, The Nederlands, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TYPHOON 290 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,1 - 0,25 - 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:

I.R.C.A. Service SpA - Fornovo S. Giovanni (BG);

Kollant Srl - Vigonovo (VE).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16133.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute http://www.salute.gov.it/, nella sezione "Banca dati".

Roma, 1° settembre 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

TYPHOON 290 SC

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

DISERBO PER ARBOREE E AREE INCOLTE

Meccanismi d'azione gruppi G, F1.(HRAC).

TYPHOON 290 SC Registrazione Ministero della Salute n ... del ...

COMPOSIZIONE	
100 g di prodotto contengono:	
GLIFOSATE acido puro g 21.76	(250 g/l)
(da sale isopropilamminico)	
DIFLUFENICAN puro g 3,48	(40 g/l)
Coformulanti q.b.a	g. 100

AAKO B.V.

87 Arnhemseweg, 3810AE Leusden, The Netherlands

Rappresentata in Italia da

AAKO Italia S.r.l.

Via Masone, 9

24121 Bergamo

TEL: 0039 035 21 75 66

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401–Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini; P273-Non disperdere nell'ambiente; P391-Raccogliere la fuoriuscita; P501–Smaltire il prodotto/ recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.

Stabilimenti di produzione:

I.R.C.A. Service SpA - Fornovo S. Giovanni (BG)

Kollant Srl - Vigonovo (VE)

Contenuto **L 0,1- 0,25 – 1 – 5 – 10 - 20** Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Durante le operazioni di miscelamento, carico ed applicazione indossare guanti adatti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso e le raccomandazioni contenute nella scheda di sicurezza.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile una fascia di rispetto vegetata non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali in associazione ad ugelli di fine barra che riducano la deriva del 50%. Per proteggere le piante non bersaglio mantenere una fascia di rispetto di 5 metri. Evitare il rientro in campo del bestiame per almeno 24 ore dopo il trattamento. La vegetazione trattata non deve essere utilizzata per alimentazione animale.

CARATTERISTICHE

TYPHOON 290 SC è una miscela contenente Glifosate, caratterizzato da azione di contatto, elevata sistemia e ampio spettro d'azione e Diflufenican, ad effetto residuale e di contatto, il quale viene assorbito durante la germinazione delle infestanti. Il formulato consente un rapido contenimento delle principali malerbe normalmente presenti in frutteto e vigneto e una sensibile riduzione delle rinascite, dovuta all'azione specifica di Diflufenican.

Il prodotto è attivo contro tutte le graminacee e dicotiledoni annuali, oltre che su alcune perennanti, quali:

INFESTANTI SENSIBILI:

Amaranthus spp. (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Mordigallina), *Anchusa azurea* (Lingua di bove), *Andryala integrifolia* (Lunatella comune), *Calendula arvensis* (Fiorrancio selvatico), *Cardamine hirsuta* (Billeri primaticcio), *Cerastium glomeratum* (pavarina glomerata), *Chenopodium album* (Farinaccio), *Dittrichia graveolens* (Enula cespita), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Euphorbia serrata* (Euforbia dentata), *Gallium* spp. (Caglio), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lamium amplexicuale* (Falsa ortica reniforme), *Lamium purpureum* (Falsa ortica rossa), *Lathyrus* spp. (Cicerchia), *Lolium rigidum* (Loglio rigido), *Matricaria* spp. (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercorella comune), *Moricandia* spp.(Moricandia comune*), Ornithopus compressus* (Uccellina comune), *Papaver hybridum* (Papavero spinoso), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Picris* spp. (Aspraggine), *Poa* spp. (Erba fienarola), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Salsola kali* (Erba cali), *Senecio vulgaris* (Senecio comune), *Setaria viridis* (Falso panico), *Silene latifolia* (Silene rigonfia), *Sinapsis alba* (Senape bianca), *Sinapsis arvensis* (Senape selvatica), *Sisymbrium irio* (Erba cornacchia irida), *Sonchus oleraceus* (Grespino comune), *Stellaria media* (Centocchio), *Trifolium* spp. (Trifoglio), *Veronica persica* (Veronica comune).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI:

Capsella bursa pastoris (Borsa del pastore), *Cardaria draba* (Lattona), *Cirsium arvensis* (Stoppione), *Coleostephus myconis* (Margherita gialla), *Cynodon dactilon* (Gramigna), *Datura stramonium* (Stramonio), *Daucus carota* (Carota selvatica), *Diplotaxis* spp (Ruchetta), *Echinochloa colonum* (Giavone meridionale), *Epilobium* spp. (Garofanino), *Erigeron* spp. (Cespica), *Erodium* spp. (Cicutaria), *Euphorbia chamaesyce* (Euforbia fico per terra), *Herniaria hirsuta* (Erniaria), *Medicago* spp. (Medica selvatica), *Melilotus elegans* (Meliloto elegante), *Oxalis corniculata* (Acetosella dei campi), *Plantago lanceolata* (Piantaggine comune), *Plantago* spp. (Piantaggine,) *Poligonum aviculare* (Correggiola), *Rumex* spp. (Romice), *Setaria* spp., *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus* spp. (Grespino), *Taraxacum officinale* (Dente di leone), *Tribulus terrestris* (Tribolo comune).

COLTURE, DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

Metodi di applicazione:

In tutte le colture il prodotto deve essere distribuito con volumi di acqua compresi tra 100-400 L/ha di superficie effettivamente interessata all'applicazione con TYPHOON 290 SC. Per tutti gli impieghi, è consentito 1 solo trattamento all'anno. Per trattamenti su vite da vino e da tavola, drupacee e frutta a guscio, applicare il prodotto entro la fioritura o dopo la raccolta. Per olivo da tavola applicare entro 21 giorni dalla raccolta.

Impieghi e dosi:

Impiegare TYPHOON 290 SC con infestanti in attiva crescita non oltre i 20 cm di altezza.

Dosaggi applicabili solo per applicazione in banda:

VITE DA VINO E DA TAVOLA, MELO, PERO, PESCO, NETTARINO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO, LIMONE, ARANCIO, MANDARINO, CLEMENTINO, BERGAMOTTO, FRUTTA A GUSCIO:

distribuire il prodotto in modo localizzato lungo i filari (su una superficie pari al massimo al 50 % dell'appezzamento) alla dose di 4-6 litri per ettaro (pari a 2-3 L di prodotto in banda).

OLIVO DA TAVOLA:

distribuire il prodotto in modo localizzato lungo i filari (su una superficie pari al massimo al 66 % dell'appezzamento alla dose di 4,5 - 6 litri per ettaro (pari a 3-4 L di prodotto in banda).

Dosaggi applicabili per applicazione a pieno campo:

VITE DA VINO E DA TAVOLA, MELO, PERO, PESCO, NETTARINO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO, LIMONE, ARANCIO, MANDARINO, CLEMENTINO, BERGAMOTTO, FRUTTA A GUSCIO, OLIVO DA TAVOLA:

Distribuire TYPHOON 290 SC sull'intero campo alla dose di 3-4 litri/ha.

Uso su AREE NON COLTIVATE (superfici permeabili) in asciutta: impiegare alla dose di 4 litri/ha con infestanti in attiva crescita non oltre i 20 cm di altezza.

Avvertenze: Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, oppure quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta. L'efficacia del prodotto può venire ridotta se intervengono piogge entro 6 ore dal trattamento o se le malerbe vengono falciate prematuramente

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..." - 1 SET. 2014

prima che il principio attivo abbia avuto modo di essere traslocato negli organi sotterranei delle infestanti in specie perennanti.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

È necessario evitare che eventuali spruzzi della soluzione colpiscano l'apparato fogliare delle colture. Asportare, se necessario, prima del trattamento, i ricacci alla base delle piante. Impiegare pompe a bassa pressione (1-1,5 bar) utilizzando ugelli che evitino formazione di gocce particolarmente fini e volatili, allo scopo di evitare fenomeni di deriva. Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo d'azione e integrare i programmi di gestione delle malerbe con metodi agronomici. In caso di applicazioni su drupacee per evitare il contatto con le colture da diserbare impiegare attrezzature selettive o munite di schermo protettivo.

INTERVALLI PRIMA DELLA RACCOLTA: 21 GIORNI PER OLIVO DA TAVOLA; 14 GIORNI PER MELO, PERO, LIMONE, ARANCIO, MANDARINO, CLEMENTINO, BERGAMOTTO

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare, rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto delle colture indicate, poiché la vegetazione, se inavvertitamente bagnata, potrebbe mostrare scottature localizzate. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui consecutivi di acqua, le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

L'applicazione su colture in stato di stress biotico e abiotico possono determinare fenomeni di fitotossicità.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

- 1 SET. 2014

TYPHOON 290 SC

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)
DISERBO PER ARBOREE E AREE INCOLTE

Meccanismi d'azione gruppi G, F1.(HRAC).

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

TYPHOON 290 SC Registrazione Ministero della Salute n ... del ...

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

GLIFOSATE acido puro g 21.76 (da sale isopropilamminico)	(250 g/l)
DIFLUFENICAN puro g 3,48	(40 g/l)
Coformulanti q.b.a	g. 100

AAKO B.V.
87 Arnhemseweg, 3810AE Leusden, The Netherlands
Rappresentata in Italia da
AAKO Italia S.r.l.
Via Masone, 9
24121 Bergamo
TEL: 0039 035 21 75 66

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401–Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini; P273-Non disperdere nell'ambiente; P391-Raccogliere la fuoriuscita; P501–Smaltire il prodotto/ recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.

Stabilimenti di produzione:
I.R.C.A. Service SpA - Fornovo S. Giovanni (BG)
Kollant Srl - Vigonovo (VE)

Contenuto **l. 0,1- 0,25 – 1 – 5 – 10 - 20** Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 11 SET. 2014"

14A08829

DECRETO 1° settembre 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario LUMA-GOLD.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 19, recante "Disposizioni transitorie e finali";

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115, recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119, recante "Autorizzazioni";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata in data 11 luglio 2014 dall'impresa Lonza Cologne GmbH, con sede legale in Nattermannallee 1 – D-50829, Cologne (Germany), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Luma-Gold, contenete la sostanza attiva metaldeide, uguale al prodotto di riferimento denominato Mesurol Evolution registrato al n. 15227, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1107/2009, con decreto direttoriale in data 27 febbraio 2014, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e successive modifiche, ed in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Mesurol Evolution registrato al n. 15227;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con il quale la sostanza attiva metaldeide è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui all' allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di assegnare al prodotto in questione validità fino al 31 maggio 2021, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento ai sensi dell'art. 29 del Reg. (CE) 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio";

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, l'impresa Lonza Cologne GmbH, con sede legale in Nattermannallee 1 – D-50829, Cologne (Germany), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LUMA-GOLD con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 250, 350, 375, 400, 500, 750, 1000.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Lonza AG – Visp (CH),

nonché confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Zapi Industrie Chimiche SpA – Conselve (PD).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16136.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute http://www.salute.gov.it/, nella sezione "Banca dati".

Roma, 1° settembre 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

LUMA-GOLD

Esca in pellet a base di Metaldeide per la lotta contro le lumache e le limacce

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Metaldeide pura	g 3
Denatonio benzoato	g 0,02
Coformulanti q.b. a	g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare dell'autorizzazione:
Lonza Cologne GmbH – Nattermannallee 1 – Cologne (Germany)
Tel. +41-61-316-8793

Officina di produzione:
Lonza AG – Visp (CH)

Officina di confezionamento
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. – Conselve (PD)

Distribuito da:
ZAPI INDUSRIE CHIMICHE S.p.A. – Via Terza Strada, 12 35026 Conselve (PD) – Tel. 049 9597700

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: g 250, 350, 375, 400, 500, 750, 1000

Partita n.

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Tenere il pollame lontano dalle aree trattate per almeno 7 giorni dopo il trattamento. Per proteggere gli uccelli/i mammiferi selvatici rimuovere il prodotto fuoriuscito accidentalmente. Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. Fissare le esche in modo che non possano essere trascinate via dai roditori.

CARATTERISTICHE
LUMA-GOLD è un'esca in pellet a base di metaldeide che viene rapidamente ingerite dai gasteropodi, in particolare dalle specie che tipicamente infestano orti e giardini come ad esempio le lumache e limacce *Arion ater*, *Arion rufus*, *Deroceras agreste*, *Deroceras reticulatum* e la chiocciola *Helix aspersa*. Dopo l'ingestione i gasteropodi rimangono immobilizzati e muoiono a causa della distruzione del tessuto che produce la bava e della conseguente disidratazione.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Applicare direttamente il prodotto distribuendolo in maniera uniforme sul terreno e attorno alle piante commestibili e non commestibili dell'orto o del giardino. Quando si spargono i pellet accanto a piante commestibili (ad esempio lattuga o cavolo) fare attenzione ad evitare che i pellet rimangano intrappolati o trattenuti tra le foglie. LUMA-GOLD è ben tollerati dalle piante.
I migliori risultati per il controllo dei gasteropodi si ottengono se il trattamento è effettuato in una sera umida e tiepida quando è più probabile che i gasteropodi appaiano e quando essi sono più attivi. Per ottenere i risultati migliori è consigliabile non applicare il prodotto se è prevista pioggia. LUMA-GOLD attrae i gasteropodi per tutto il tempo in cui rimangono sul terreno, esercitando un effetto attrattivo anche sugli individui che arrivano in momenti successivi.
Spargere i pellet in maniera uniforme sulla superficie del terreno quando le limacce sono attive, preferibilmente dopo aver riscontrato i primi danni, tenendo presenti i disciplinari di produzione locali. Spargere in maniera uniforme un massimo di 0,7g/m² (pari a 7g/10m²) attorno alle piante, effettuando al massimo 3 trattamenti per coltura e per anno, ad intervalli di 14 giorni. Il dosaggio corrisponde a circa 58 pellet/m² (580 pellet/10m²). Quando si spargono i pellet accanto a piante commestibili (ad esempio lattuga o cavolo) fare attenzione ad evitare che rimangano intrappolati o trattenuti tra le foglie. Non formare con il prodotto piccoli cumuli o cerchi attorno alle piante
Lattuga, incluse scarola, crescione, rucola, senape indiana, spinacio, portulaca, bietola (in campo, in serra) – Spargere i pellet in maniera uniforme sulla superficie del terreno fra le piante quando i gasteropodi sono attivi, preferibilmente dopo aver riscontrato i primi danni, tenendo presenti i disciplinari di produzione locali. Utilizzare un massimo di 7g/10m² (pari a circa 58 pellet/m²) effettuando al massimo 3 trattamenti ad intervalli di almeno 14 giorni.
Cavolo (cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, cavolfiore) in campo, in serra – Applicare i pellet in maniera uniforme sulla superficie del terreno fra le piante quando i gasteropodi sono attivi, preferibilmente dopo aver riscontrato i primi danni, tenendo presenti gli avvisi diffusi a livello locale. Utilizzare un massimo di 7g/10m² (pari a circa 58 pellet/m²) effettuando al massimo 3 trattamenti ad intervalli di almeno 14 giorni.
Fragole (in campo) – Applicare i pellet in maniera uniforme sulla superficie del terreno fra le piante quando i gasteropodi sono attivi, preferibilmente dopo aver riscontrato i primi danni, tenendo presenti i livelli soglia dei disciplinari di produzione locali. Impiegare un massimo di 7g/10m² (pari a circa 58 pellet/m²) effettuando al massimo 3 trattamenti ad intervalli di almeno 14 giorni.
Piante ornamentali (in campo) – Spargere i pellet in maniera uniforme sulla superficie del terreno fra le piante quando i gasteropodi sono attivi, preferibilmente dopo aver riscontrato i primi danni, tenendo presenti i disciplinari di produzione locali. Applicare un massimo di 7g/10m² (pari a circa 58 pellet/m²) effettuando al massimo 3 trattamenti ad intervalli di almeno 14 giorni.

COMPATIBILITA' – Il prodotto si impiega da solo

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 1 SET. 2014

14A08830

DECRETO 24 ottobre 2014.

Approvazione dello Statuto dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare l'articolo 9, che prevede, tra l'altro, l'adozione di un regolamento per l'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, e successive modificazioni, recante "Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419";

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", e in particolare l'articolo 2, che prevede che l'Istituto superiore di sanità disciplini le proprie funzioni attraverso lo statuto, che, in sede di prima attuazione, è deliberato, a maggioranza assoluta, previo parere del Comitato scientifico e sentite le organizzazioni sindacali, dal Consiglio di amministrazione, integrato da quattro esperti nominati dal Ministro della salute, ed approvato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la nota n. 40895 del 29 ottobre 2013, con la quale il Presidente dell'Istituto superiore di sanità ha trasmesso al Ministero della salute lo statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione come sopra integrato nella seduta del 23 ottobre 2013, previa acquisizione del parere del Comitato scientifico del 22 ottobre 2013 e sentite le organizzazioni sindacali, unitamente alla relazione di accompagnamento;

Vista la nota n. 15739 del 21 febbraio 2014, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha formulato osservazioni su taluni articoli del suddetto statuto;

Vista la nota n. 14905 del 2 maggio 2014, con la quale il Presidente dell'Istituto superiore di sanità ha trasmesso al Ministero della salute lo schema dello statuto integrato in coerenza con le osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la nota n. 3821/Varie/6972 del 9 giugno 2014, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze — Ufficio Legislativo, acquisite le valutazioni del menzionato Dipartimento, ha comunicato il proprio preventivo assenso in riferimento al suddetto schema di statuto ai fini dell'approvazione dello stesso;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 luglio 2014, con il quale sono stati dichiarati decaduti il Presidente, il Consiglio di amministrazione c il Comitato scientifico ed è stato nominato il commissario dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 15, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la disposizione n. 3 del 5 agosto 2014, con la quale il commissario dell'Istituto superiore di sanità, sentite le organizzazioni sindacali, ha disposto l'approvazione dello statuto come modificato in coerenza con le osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, lo statuto dell'Istituto superiore di sanità, nel testo deliberato dal commissario del predetto Istituto con disposizione n. 3 del 5 agosto 2014, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2014

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

ALLEGATO

STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Profilo

1. L'Istituto superiore di sanità, di seguito individuato come Istituto, è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione. Di esso si avvalgono il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Istituto opera come ente pubblico di ricerca con autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, sottoposto alla vigilanza del Ministro della salute.

3. Le funzioni e l'organizzazione dell'Istituto sono disciplinate attraverso il presente statuto, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, e dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

4. L'Istituto ispira, altresì, la sua azione a quanto previsto dalla Carta Europea dei Ricercatori allegata alla raccomandazione n. 2005/251 /CE.

Art. 2.

Esercizio delle funzioni

1. L'Istituto esercita le proprie funzioni nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie attraverso:

a) la genesi di conoscenza;

b) la produzione di evidenze;

c) il trasferimento della conoscenza e delle evidenze;

d) l'effettuazione di controlli ovvero il rilascio di valutazioni, pareri, certificazioni e altre valutazioni di conformità;

e) il trasferimento tecnologico;

f) la collaborazione con Agenzie nazionali ed europee nonché con ogni altro soggetto nazionale o estero, pubblico o privato;

g) il supporto alle attività di preparazione e risposta ai problemi emergenti;

h) la promozione, il supporto ed il coordinamento di reti ed infrastrutture;

i) lo svolgimento, su richiesta del Ministero della salute o delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di ogni intervento che si rendesse necessario nell'interesse pubblico;

j) lo svolgimento di ogni altro compito attribuitogli dalle vigenti disposizioni.

2. L'Istituto, inoltre:

a) svolge direttamente attività di ricerca e promuove, partecipa e coordina programmi di studio e ricerca di interesse nazionale ed internazionale;

b) svolge attività di sorveglianza e cura la predisposizione e la tenuta di registri e di sistemi informativi su eventi rilevanti per la salute pubblica;

c) svolge attività di certificazione CE dei dispositivi medici;

d) effettua controlli analitici, valutazioni e ispezioni, anche ai fini autorizzativi, su articoli, biocidi, cosmetici, diagnostici in vitro, dispositivi medici, mangimi, materiali, matrici ambientali e biologiche, miscele o preparati pericolosi e non, presidi medico chirurgici, prodotti alimentari, prodotti fitosanitari, sostanze, ambienti di vita e di lavoro, agenti biologici, chimici e fisici, benessere animale e su quanto previsto dalle normative;

e) effettua il controllo e la valutazione di medicinali biologici e chimici, anche in qualità di laboratorio ufficiale per il controllo dei medicinali;

f) fornisce consulenza al Ministero della salute, al Governo, alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli Enti locali ed alle Organizzazioni europee ed internazionali;

g) promuove, partecipa e coordina in ambito nazionale ed internazionale attività e programmi di formazione, collaborazione, perfezionamento ed aggiornamento attraverso l'utilizzo degli appositi strumenti previsti dalle norme vigenti;

h) appronta ed aggiorna l'inventario nazionale delle sostanze chimiche e dei preparati;

i) predispone, aggiorna e gestisce banche dati, piattaforme informatiche e di documentazione per obiettivi di sanità pubblica e sicurezza;

j) esercita altre funzioni previste dai piani triennali per esigenze di supporto all'adeguamento del servizio sanitario nazionale.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa l'Istituto può, anche con risorse proprie, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie:

a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali, ed internazionali;

b) partecipare o costituire associazioni, consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e secondo le procedure individuate da apposito regolamento.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106:

a) il Presidente, il cui incarico ha durata di quattro anni e può essere confermato una sola volta;

b) il Consiglio di amministrazione, il cui incarico ha durata di quattro anni;

c) il Comitato scientifico, il cui incarico ha durata di quattro anni;

d) il Collegio dei revisori dei conti, il cui incarico ha durata di tre anni.

Art. 4.

Presidente

1. Il Presidente dell'Istituto è scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica, dotato di alta e riconosciuta professionalità documentata attraverso la presentazione di curricula, in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto medesimo, ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute; se professore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

2. L'indennità del Presidente è determinata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto, promuove lo sviluppo delle attività istituzionali assicurandone l'unità di indirizzo e cura i rapporti con le Istituzioni, le Amministrazioni, gli Enti e gli Organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, direttamente ed indirettamente impegnati nella tutela della salute pubblica;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 5 e il Comitato scientifico di cui all'articolo 6, predisponendo, sentito il Direttore generale, l'ordine del giorno;

c) predispone il piano triennale di attività dell'Istituto di cui al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, che comprende la programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane, alla quale si applica l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con l'approvazione da parte del Ministero della salute, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della Funzione pubblica;

d) adotta i regolamenti dell'Istituto deliberati dal Consiglio di amministrazione;

e) propone al Ministro della salute, sentito il Consiglio di amministrazione, il nominativo del Direttore generale di cui all'articolo 8 del presente statuto;

f) riferisce al Consiglio di amministrazione in merito alla rispondenza dei risultati conseguiti rispetto ai risultati attesi;

g) può, per motivi di urgenza, adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione. Tali atti sono portati a ratifica del Consiglio stesso, entro la prima riunione utile;

h) stipula e sottoscrive gli atti di cui all'articolo 2, comma 3, del presente statuto;

i) nomina i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 9 del presente statuto;

j) nomina i componenti del Comitato etico di cui all'articolo 10 del presente statuto;

k) nomina, con procedura comparativa - da definirsi con i regolamenti di cui all'articolo 21 - i responsabili dei Dipartimenti e dei Centri di cui all'articolo 14 del presente statuto, ad eccezione del Centro nazionale trapianti e del Centro nazionale sangue. L'incarico di responsabile è a tempo determinato con durata triennale rinnovabile; l'affidatario dovrà individuarsi tra i Dirigenti di ricerca/tecnologi di ruolo dell'Istituto

o tra i professori universitari di ruolo od infine tra esperti di comprovata esperienza scientifica internazionale. Nel caso di professori universitari potrà trovare applicazione l'articolo 12 D.P.R. n. 382/1980 concernente il collocamento in aspettativa con o senza assegni; nel caso di esperti dipendenti di pubbliche amministrazioni l'aspettativa sarà regolata dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 o dalle altre disposizioni normative vigenti in materia;

l) nomina, su proposta del Direttore generale, i dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 15 del presente statuto;

m) conferisce, sentito il Direttore generale e previo parere del Consiglio di amministrazione, entro il limite massimo di otto unità, incarichi ad esperti di alta professionalità solo in presenza di tutti i requisiti di legittimità previsti dalla normativa vigente. Ragione giustificativa del conferimento consisterà esclusivamente nella cura di specifiche esigenze connesse alle attività istituzionali dell'ente nel suo complesso. L'attribuzione dell'incarico dovrà essere preceduta da apposita procedura comparativa a carattere aperto, oggetto di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione. In sede valutativa non potrà prescindersi dal possesso, da parte del candidato, di laurea magistrale e di comprovata esperienza nel settore interessato;

n) riunisce periodicamente il Direttore generale unitamente ai responsabili delle strutture dell'Area operativa tecnico-scientifica di cui alla lettera *k)* in sede collegiale al fine di acquisire gli elementi utili a facilitare la gestione e l'indirizzo unitario dell'attività dell'Istituto e la predisposizione del piano triennale;

o) adempie ad ogni altro obbligo demandatogli dalle vigenti disposizioni.

4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Presidente si avvale di uffici alle dirette dipendenze individuati e disciplinati da apposito atto regolamentare, costituiti da personale compreso nell'attuale dotazione organica dell'Istituto.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

1. Consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro della salute ed è composto da cinque membri: il Presidente e quattro esperti di alta e riconosciuta professionalità documentata attraverso la presentazione di curricula, professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto, così individuati:

a) un esperto designato dal Ministro della salute;

b) due esperti designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo in materia amministrativa e finanziaria. In particolare:

a) delibera lo statuto, in sede di prima attuazione, sentito il Comitato scientifico, a maggioranza assoluta dei componenti;

b) delibera lo statuto ed i regolamenti dell'Istituto;

c) delibera, su proposta del Presidente, previo parere del Comitato scientifico - relativamente al piano triennale di attività di cui all'articolo 17 del presente statuto e ai piani annuali anche ai fini della predisposizione del bilancio di previsione - gli indirizzi generali per assicurare la coerenza tra le azioni individuate e le risorse da allocare;

d) su proposta del Direttore generale, approva il bilancio preventivo e il rendiconto generale e ogni altro atto di variazione al bilancio;

e) approva la dotazione organica dell'Istituto predisposta dal Direttore generale d'intesa con il Presidente;

f) approva il piano triennale di assunzioni in coerenza con gli obiettivi del piano triennale di attività;

g) delibera, in conformità della vigente normativa, i piani triennali della performance, dell'anti corruzione e trasparenza e le relative relazioni;

h) individua, sentita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni;

i) delibera, sentito il Comitato scientifico, in ordine ai protocolli, alle convenzioni a progetti ed agli accordi di carattere nazionale, comunitario ed internazionale;

j) delibera, sentito il Comitato scientifico, in ordine alla partecipazione o alla costituzione delle forme associative di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, del presente statuto;

k) esprime parere su ogni altro argomento che il Presidente ritenga di sottoporgli;

l) adempie, altresì, a tutti i compiti attribuiti dalle vigenti disposizioni agli organi di indirizzo politico-amministrativo.

3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, con funzione consultiva, il Direttore generale.

4. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, altresì, il Collegio dei revisori.

5. Il segretario del Consiglio di amministrazione è scelto dal Presidente tra i dirigenti amministrativi dell'Istituto.

6. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono rese pubbliche.

Art. 6.

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della salute ed è composto dal Presidente e da dieci esperti di alta, riconosciuta e documentata professionalità nelle materie che rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto, così individuati:

a) due esperti eletti dai ricercatori dell'Istituto;

b) due esperti designati dal Ministro della salute;

c) un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

e) un esperto designato dal Ministro dello sviluppo economico;

f) un esperto designato dal Ministro degli affari esteri;

g) due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il Comitato scientifico è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica dell'Istituto.

3. Il Comitato scientifico, altresì, formula proposte tecnico-scientifiche sugli indirizzi strategici del piano triennale.

4. Il Comitato scientifico:

a) esprime parere sul piano triennale di attività dell'Istituto, sul raggiungimento dei relativi obiettivi da parte delle strutture tecnico-scientifiche e pareri obbligatori annuali sull'attività delle strutture tecnico-scientifiche, in base ad appositi criteri;

b) esprime parere su tutte le convenzioni, accordi e progetti di ricerca, e sulle materie di studio e ricerca per le quali assegnare le borse di studio, ove previste dai precitati atti;

c) esprime parere sul regolamento di cui all'articolo 14, comma 7, del presente statuto;

d) esprime altresì parere su ogni altro argomento che il Presidente ritenga di sottoporgli.

5. Il Comitato scientifico si riunisce di norma ogni due mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

6. I verbali del Comitato scientifico sono pubblici.

7. Alle sedute del Comitato scientifico partecipa con funzioni consultive il Direttore generale. Su invito del Presidente, possono altresì partecipare alle sedute, senza diritto di voto, personalità tecnico-scientifiche interne o esterne all'Istituto.

8. Il segretario del Comitato scientifico è scelto tra i dirigenti amministrativi dell'Istituto.
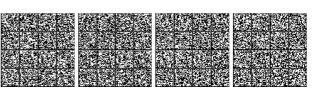
Art. 7.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro della salute ed è composto da tre membri effettivi di cui due designati dal Ministro della salute e uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze che designa anche il membro supplente. I revisori, ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. Il Collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Art. 8.

Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Ministro della salute su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione ed è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente e di comprovata esperienza amministrativa e gestionale. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il Direttore generale, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La determinazione del trattamento economico del Direttore generale è regolata dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni.

2. Il Direttore generale:

a) ha la responsabilità della gestione dell'Istituto ne adotta gli atti che non siano di competenza specifica del Presidente o dei dirigenti e promuove il miglioramento continuo della qualità delle attività espletate, nel rispetto dell'ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori.

b) attua i provvedimenti del Consiglio di amministrazione e del Presidente e propone al Presidente l'adozione di atti da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

c) predispone il bilancio preventivo, il rendiconto generale dell'Istituto ed ogni altro atto di variazione al bilancio stesso;

d) assegna annualmente ai dirigenti di livello dirigenziale generale dell'area operativa amministrativa gli obiettivi da raggiungere in coerenza con il piano triennale di attività;

e) cura la ricognizione dei fabbisogni, programmandone la realizzazione sulla base delle risorse di bilancio e assegna le risorse stesse ai centri di responsabilità e di costo;

f) Ai fini del raggiungimento degli obiettivi gestionali prefissati dal piano triennale di attività; verifica periodicamente l'attività dei centri di responsabilità e di costo.

g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria;

h) determina gli obiettivi gestionali funzionali alla realizzazione - da parte dell'area operativa tecnico-scientifica - del piano triennale di attività e ne verifica il conseguimento;

i) fornisce alle strutture dell'area tecnico-scientifica il supporto strategico e le competenze amministrativo-gestionali e tecniche-specialistiche;

j) sviluppa e gestisce le attività di informazione e di comunicazione istituzionale dell'Istituto;

k) è datore di lavoro per i fini di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

l) nomina, su proposta dei dirigenti generali, i dirigenti di seconda fascia, e propone al Presidente la nomina dei dirigenti di prima fascia, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Direttore generale per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale di uffici alle dirette dipendenze individuati e disciplinati da apposito regolamento, costituiti da personale compreso nell'attuale dotazione organica dell'Istituto.

Art. 9.

Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni

1. E' istituito l'Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni.

Art. 10.

Comitato etico

1. Il Comitato etico dell'Istituto opera in qualità di organismo guida e di valutazione sotto il profilo etico per le ricerche e per le sperimentazioni, in conformità con la normativa vigente.

Art. 11.

Mancata costituzione o impossibilità di funzionamento degli organi

1. Nel caso di mancata costituzione degli organi o di loro impossibilità di funzionamento, il Ministro della salute nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario, per un periodo massimo di dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Entro tale periodo sono nominati gli organi di amministrazione, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 12.

Principi generali

1. L'Istituto è organizzato in aree operative nel rispetto delle norme istitutive e dell'autonomia funzionale del Centro nazionale sangue e del Centro nazionale trapianti.

2. L'organizzazione dell'Istituto persegue:

a) la distinzione fra le funzioni di programmazione/controllo e quelle di gestione tecnico/scientifica ed amministrativa;

b) la massima valorizzazione del capitale umano e la funzione sociale;

c) l'autonomia e la responsabilizzazione diffusa, in relazione al corretto uso delle risorse, al migliore conseguimento dei risultati attesi ed al massimo livello di adesione ai principi, ai valori ed alla missione dell'Istituto;

d) la semplicità, ossia la possibilità di realizzare economie di scala sia nelle aree operative tecnico-scientifiche che in quelle amministrative;

e) l'essenzialità dei percorsi amministrativi;

f) la promozione e sviluppo della flessibilità e dell'innovazione, al fine di avvicinare la gestione delle aree organizzative tecnico-scientifiche ed amministrativa alla maggiore efficacia ed efficienza;

g) la qualità, anche in termini di accreditamento delle proprie strutture.

3. Per massima trasparenza organizzativa, l'Istituto adotta un codice etico, nonché un apposito regolamento per prevenire, individuare e risolvere eventuali conflitti di interesse.

Art. 13.

Articolazione funzionale

1. Il disegno organizzativo dell'Istituto si articola, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei seguenti livelli funzionali:

a) la Presidenza, cui compete l'esercizio delle funzioni strategiche di indirizzo e programmazione;

b) la Direzione generale, cui è affidata la responsabilità della gestione complessiva delle attività;

c) l'Area operativa tecnico-scientifica, cui è attribuita la funzione di garantire la realizzazione di quanto contenuto nel piano triennale di attività e di quant'altro disposto dal Presidente;

d) l'Area operativa amministrativa, cui è attribuita la funzione di garantire il supporto alla Presidenza, alla Direzione generale ed all'Area operativa tecnico-scientifica.

2. I Servizi tecnico scientifici, disciplinati con apposito regolamento, svolgono compiti di supporto alle attività dell'Istituto.

Art. 14.

Organizzazione dell'Area operativa tecnico-scientifica

1. Sono strutture dell'Area operativa tecnico-scientifica:

a) i Dipartimenti;

b) i Centri.

2. I Dipartimenti ed i Centri rappresentano l'unità organizzativa fondamentale dell'Istituto e risultano dall'aggregazione di funzioni omogenee, omologhe, affini o complementari che perseguono comuni finalità.

3. I Dipartimenti ed i Centri perseguono gli obiettivi assegnati attraverso:

a) l'utilizzo dei fattori produttivi interni;

b) la messa in comune di parte dei fattori produttivi interni, allorché — qualora risultante dal piano triennale di attività ovvero per motivi intercorrenti — si renda necessario la costituzione di strutture di missione temporanee.

4. I Dipartimenti ed i Centri hanno autonomia scientifica e gestionale.

5. I Dipartimenti ed i Centri possono essere articolati in Reparti.

6. I Reparti sono unità organizzative che svolgono attività tecnico-scientifica nell'ambito degli obiettivi programmatici affidati al Dipartimento ovvero al Centro.

7. La specifica disciplina dei Dipartimenti e dei Centri è stabilita con regolamento, che valorizza l'autonomia funzionale del Centro nazionale per i trapianti e del Centro nazionale sangue e l'organizzazione delle strutture istituite in base a leggi. Il medesimo regolamento può prevedere l'aggregazione dei Dipartimenti e dei Centri per aree funzionali.

8. Le modalità di formazione e gestionali delle strutture di missione temporanee di cui al comma 3, lettera *b)*, sono disciplinate con regolamento.

Art. 15.

Organizzazione dell'Area operativa amministrativa

1. L'Area operativa amministrativa è organizzata in strutture di livello dirigenziale generale e in strutture di livello dirigenziale non generale, in numero non inferiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, come disciplinato con apposito regolamento.

2. Le strutture dirigenziali dell'Area operativa amministrativa costituiscono centri di responsabilità.

Titolo III

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 16.

Indirizzo strategico e programmazione

1. La programmazione delle attività è lo strumento ordinario attraverso il quale l'Istituto realizza i propri obiettivi.

2. L'Istituto adotta un piano triennale di attività, aggiornato annualmente, in conformità alle finalità ed agli obiettivi ad esso demandati ed in coerenza anche con le linee di indirizzo e di programmazione relative al Centro nazionale per i trapianti e al Centro nazionale sangue definite dal Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il piano di cui al comma 1 stabilisce gli indirizzi generali dell'attività, determina obiettivi, priorità e risorse per il periodo di programmazione, definisce i risultati scientifici e socio-economici attesi, nonché le correlate risorse di personale, strumentali e finanziarie previste per ciascuno dei programmi e progetti in cui è articolato. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane in ottemperanza alle vigenti disposizioni.

4. Il piano di cui al comma 1, predisposto dal Presidente, sentiti i responsabili delle strutture della area operativa tecnico scientifica, è reso pubblico per almeno trenta giorni, al fine della formulazione da parte del personale dell'Istituto di eventuali osservazioni. Il piano è deliberato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Comitato scientifico, ed è approvato dal Ministro della salute, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema e del coordinamento con il programma di ricerca individuato dal Piano sanitario nazionale.

5. Entro trenta giorni dall'approvazione del piano e previa negoziazione annuale delle risorse necessarie, i responsabili delle strutture dell'Area operativa tecnico-scientifica comunicano al Presidente la programmazione esecutiva dei programmi e progetti loro assegnati, indicando per ogni obiettivo da raggiungere fasi, tempi e responsabilità di realizzazione, anche nel caso in cui, per la realizzazione di particolari programmi o progetti, il piano contempli il coinvolgimento della Struttura nella formazione di strutture di missione temporanea.

6. Il Ministro della salute presenta, ogni tre anni, al Parlamento una relazione sull'attività svolta dell'Istituto e sui risultati raggiunti e sul programma per il triennio successivo.

Art. 17.

Gestione dei programmi e dei progetti

Il lavoro dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività tecnico-scientifiche.

Ai fini di cui al comma 1, i responsabili delle strutture dell'Area operativa tecnico-scientifica:

a) programmano gli interventi previsti dal piano triennale di attività e dai piani annuali;

b) garantiscono la corretta allocazione ed il più efficace uso delle risorse assegnate;

c) lavorano per processi distinguendo i prodotti scaturiti dalla loro attività come strumentali rispetto al raggiungimento degli obiettivi;

d) rendicontano annualmente sulle attività svolte;

e) assumono la responsabilità dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi del piano triennale di attività.

Art. 18.

Gestione degli interventi strumentali alla realizzazione degli obiettivi del piano triennale

1. I dirigenti delle Strutture dell'Area operativa amministrativa:

a) programmano gli interventi strumentali di loro competenza sottesi al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano triennale di attività e a garantire il supporto alla Presidenza, alla Direzione generale ed all'Area operativa tecnico-scientifica;

b) garantiscono la corretta allocazione ed il più efficace uso delle risorse attribuite;

c) rendicontano periodicamente sulle attività svolte;

d) assumono la responsabilità dei risultati raggiunti e del loro impatto sul conseguimento degli obiettivi del piano triennale di attività dell'Istituto.

Titolo IV

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Art. 19.

Risorse umane

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'Istituto è regolato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Art. 20.

Risorse economico-finanziarie (fonti di finanziamento)

1. L'Istituto provvede allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi finanziari derivanti:

a) dal contributo finanziario dello Stato;

b) da contributi a carico del fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni;

c) dal proprio patrimonio;

d) dalle somme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

e) dai contributi di enti nazionali o esteri, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali;

f) dai proventi derivanti da protocolli, convenzioni, accordi e contratti stipulati con amministrazioni, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali;

g) dai proventi derivanti dalla costituzione di associazioni, consorzi, fondazioni o società ovvero dalla partecipazione in associazioni, consorzi, fondazioni o società;

h) da ogni altro provento connesso alle attività svolte;

i) da donazioni e lasciti da parte di soggetti pubblici o privati;

j) dai servizi a pagamento.

Titolo V

REGOLAMENTI

Art. 21.

Procedimento di formazione

1. I regolamenti dell'Istituto sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e adottati dal Presidente. Nelle ipotesi previste dalle vigenti disposizioni sono sentite le organizzazioni sindacali.

2. I regolamenti relativi al personale sono approvati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; i regolamenti relativi ad amministrazione, finanza e contabilità sono approvati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. I regolamenti di cui al presente articolo non possono contenere disposizioni in contrasto o in deroga a quanto stabilito nel presente statuto.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Approvazione ed entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto è approvato secondo la procedura definita dall'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente statuto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le modifiche al presente statuto sono apportate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

Art. 23.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente statuto e dei regolamenti di cui al Titolo V del presente statuto, risultano abrogati:

a) la legge 7 agosto 1973, n. 519;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, ad eccezione dell'articolo 1.

2. Fino alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto, nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

14A08838

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 novembre 2014.

Abrogazione degli oneri di servizio pubblico sulla rotta Aosta - Roma Fiumicino e viceversa.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare gli artt. 15,16 e 17;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento(CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche ad altri aeroporti tra cui quello di Aosta;

Visto il decreto del Vice Ministro *pro tempore* delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 26 del 31 gennaio 2013, avente ad oggetto "Imposizione degli oneri di servizio pubblico sul servizio aereo di linea Aosta – Roma Fiumicino e viceversa" ed in particolare l'art. 3 che ha fissato al 29 settembre 2013 la data per l'entrata in vigore degli oneri stessi;

Vista la Comunicazione della Commissione europea, pubblicata ai sensi dell'art. 16, paragrafo 4, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nella G.U.U.E. serie C n. 41/3 del 13 febbraio 2013, relativa all'imposizione di nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra indicate;

Considerato che nessun vettore comunitario ha accettato di operare senza compensazione finanziaria il collegamento Aosta – Roma Fiumicino e viceversa, alle condizioni imposte sopracitato decreto ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2013;

Vista la Comunicazione della Commissione europea, pubblicata ai sensi dell'art. 17 par. 4 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 nella G.U.U.E. C n. 41/2 del 13 febbraio 2013, relativa al bando di gara per la concessione in esclusiva e con compensazione finanziaria, del servizio aereo di linea sulla rotta Aosta – Roma Fiumicino e viceversa;

Visto il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 0000081/DG del 12 luglio 2013 con il quale sono stati approvati gli atti della gara di cui sopra ed è stata aggiudicata alla Società di navigazione aerea Darwin Airlines S.A. la medesima gara;

Vista la prenotifica del 24 luglio 2013 alla Commissione europea, a norma dell'art. 108, par.3, del TFUE, effettuata con le modalità di cui allegato 1 del Regolamento (CE) n. 794/2004 e succ.mod, relativa all'aiuto di Stato individuale per la concessione al vettore Darwin Airlines SA del servizio aereo di linea Aosta-Roma Fiumicino e viceversa;

Vista la nota prot. n. Ares(2013)3124400 del 27 settembre 2013 con cui la Commissione Europea-DG Mobilità e Trasporti ha comunicato all'ENAC che il vettore Darwin Airlines S.A., in quanto svizzero, non può essere ammesso ad effettuare attività di cabotaggio aereo su rotte interne al territorio italiano escludendo altresì che tali operazioni possano avvenire a titolo di oneri di servizio pubblico;

Vista la nota prot. n. 9422 del 9 ottobre 2013 con cui la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea ha informato le Autorità italiane che la Commissione Europea - DG Concorrenza, con nota prot. n. Comp/F2RD/ao*2013/098026 del 4 ottobre 2013 ha dichiarato chiusa, per le anzidette motivazioni, la sopraccennata procedura di prenotifica dell'aiuto di stato n°. identificativo SA.37127 (2013/PN);

Considerato che, dalla data del 29 settembre 2013, nessun vettore intracomunitario può prestare servizi aerei di linea sulla rotta Aosta-Roma Fiumicino e viceversa, se non in conformità agli oneri di servizio pubblico imposti con decreto ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2013;

Ritenuti di fatto scaduti, ai sensi dell'art. 16, par. 11 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, gli oneri di servizio pubblico imposti sulla rotta Aosta-Roma Fiumicino e viceversa in quanto non è stato effettuato alcun servizio per oltre dodici mesi a far data dalla data di entrata in vigore degli oneri stessi;

Considerato che gli Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 15, par. 1 e 2 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, devono astenersi dall'assoggettare la prestazione di servizi aerei intracomunitari da parte di un vettore aereo comunitario a qualsivoglia permesso o autorizzazione, salvo quanto stabilito dall'art. 16 del Regolamento stesso;

Ravvisata la necessità di fare cessare gli effetti del regime onerato imposto con decreto ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2013, al fine di permettere ai vettori comunitari di esercire in regime di libero mercato la rotta Aosta-Roma Fiumicino e viceversa;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2013, avente ad oggetto "Imposizione degli oneri di servizio pubblico sul servizio aereo di linea Aosta - Roma Fiumicino e viceversa", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 26 del 31 gennaio 2013.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it.

Roma, 7 novembre 2014

Il Ministro: LUPI

14A08878

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 ottobre 2014.

Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni con il quale, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, lo Stato tutela e valorizza i beni culturali e paesaggistici, in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 17 della Costituzione stessa;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 che nel modificare la lettera *a)* dell'art. 136 del su citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, include tra le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, anche gli alberi monumentali e che nel modificare l'art. 137 stabilisce che le commissioni regionali deputate alla formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e aree di cui all'art. 136 siano integrate dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;

Visto l'art. 7 della predetta legge, con il quale si dettano disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;

Visto, in particolare il comma 2 dell'art. 7 della medesima legge, con il quale si dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, siano stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte degli stessi e delle regioni di appositi elenchi nonché si provveda ad istituire un elenco degli alberi monumentali d'Italia gestito dal Corpo forestale dello Stato;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264 Regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo del 3 aprile 2001, n. 155 e il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 gennaio 2005 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato;

Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. e la normativa vigente in materia di ricorsi amministrativi;

Considerato che, nelle more della legiferazione statale in materia di alberi monumentali, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, esclusiva per ciò che riguarda la tutela, e concorrente, per quel che attiene alla valorizzazione, alcune regioni e province autonome hanno già disciplinato con leggi e regolamenti, stabilendo principi per l'individuazione degli alberi monumentali e criteri sia per l'effettuazione dei censimenti nel territorio amministrativo di relativa competenza che per la raccolta delle informazioni in appositi elenchi, individuando altresì misure di valorizzazione degli esemplari arborei censiti;

Considerato che, fatta salva l'obbligatorietà per le regioni di recepire la definizione di albero monumentale stabilita ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, i criteri indicati dalle norme regionali per stabilire se un albero possa considerarsi monumentale sono simili tra loro ma tuttavia eterogenei e che pertanto si rende necessaria l'uniformazione degli stessi;

Considerato che molte regioni, in osservanza alle singole normative regionali, hanno già realizzato un censimento degli alberi monumentali del territorio di loro competenza, hanno redatto e approvato i relativi elenchi nonché in alcuni casi hanno dato avvio alle procedure previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle normative regionali in materia di urbanistica e paesaggio ai fini della loro inclusione nell'elenco dei beni di rilevante interesse paesaggistico;

Considerato il censimento degli alberi monumentali effettuato dal Corpo forestale dello Stato nel 1982 che ha portato alla elaborazione di un elenco nazionale attualmente disponibile presso lo stesso;

Acquisito il parere favorevole della conferenza delle regioni e delle province autonome di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del 5 agosto 2014 sullo schema di provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni nonché quelli per la redazione ed il periodico aggiornamento, da parte degli stessi, delle regioni e del Corpo forestale dello Stato, di appositi elenchi rispettivamente a livello comunale, regionale e nazionale.

2. Fatti salvi i lavori di censimento già effettuati e le iniziative di tutela già poste in essere, l'obbiettivo del presente decreto è quello di ricondurre ad una maggiore omogeneità l'approccio al riconoscimento e alla selezione degli esemplari monumentali, nonché l'archiviazione del dato informativo, ciò nel presupposto che le regioni abbiano recepito a livello legislativo la definizione di «albero monumentale» fornita dall'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

Art. 2.

Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia. Alla sua gestione provvede centralmente il Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale, e in particolare il Servizio II - Divisione 6ª, avente competenze in materia di monitoraggio ambientale.

2. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia si compone degli elenchi regionali di cui all'art. 7, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, predisposti oltre che dalle regioni a statuto ordinario, anche da quelle a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

3. Gli elenchi regionali si compongono degli elenchi predisposti da tutti i comuni del territorio nazionale sulla base di un censimento effettuato a livello comunale.

4. Negli elenchi di cui al presente articolo è fatta espressa menzione del vincolo paesaggistico sugli alberi monumentali eventualmente apposto ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *a)*, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e del vincolo eventualmente proposto ai sensi degli articoli 138, 139, 140 e 141 del Codice medesimo.

5. Gli elenchi regionali istituiti ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, restano salvi fino al termine indicato dal comma 1 del successivo articolo per la redazione degli elenchi regionali.

Art. 3.

Censimento degli alberi monumentali

1. Entro il 31 luglio 2015, i comuni, sotto il coordinamento delle regioni, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza; entro il 31 dicembre dello stesso anno, le regioni provvedono a redigere gli elenchi sulla base delle proposte provenienti dai comuni. Qualora presso le regioni siano già istituiti degli elenchi regionali ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, tali elenchi sono revisionati, accertando, attraverso apposite verifiche sugli esemplari già censiti, che sussista rispondenza ai criteri e metodi indicati nel presente decreto.

2. Il censimento sarà realizzato dai comuni stessi sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato - Direzioni regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 4.

Definizione di albero monumentale

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, si intende per «albero monumentale»:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Ai fini dell'individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazione vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera *b)*, si considerano gli esemplari appartenenti sia a specie autoctone — specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo — che alloctone — specie non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo —.

Art. 5.

Criteri di monumentalità

1. I criteri di attribuzione del carattere di monumentalità, sono i seguenti:

a) pregio naturalistico legato all'età e alle dimensioni: aspetto strettamente legato alle peculiarità genetiche di ogni specie ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il
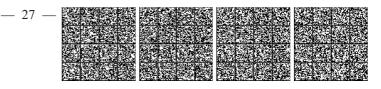
criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l'altezza dendrometrica, l'ampiezza e proiezione della chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione iniziale ma non è imprescindibile qualora gli altri criteri siano di maggiore significatività. A tale proposito, i valori soglia minimi della circonferenza sono individuati mediante appositi atti. Importante nella valutazione è l'aspetto relativo alla aspettativa di vita dell'esemplare, che dovrà essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse in misura irreversibile sia sotto il profilo fitosanitario che statico, questo valutato mediante l'utilizzo delle metodologie in uso;

b) pregio naturalistico legato a forma e portamento: la forma e il portamento delle piante è alla base del loro successo biologico e anche dell'importanza che ad essi è stata sempre attribuita dall'uomo nel corso della storia. Tali criteri hanno ragione di essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (es. condizioni di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta per la specie) o particolari (es. presenza di vento dominante) o per azioni dell'uomo (es. potature) che possano aver indotto forma o portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento;

c) valore ecologico: è relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarità delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione ed al particolare habitat che ne garantisce l'esistenza. L'albero può rappresentare un vero e proprio habitat per diverse categorie animali in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalità, dove la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario;

d) pregio naturalistico legato alla rarità botanica: si riferisce alla rarità assoluta o relativa, in termini di specie ed entità intraspecifiche. A tale riguardo si considerano anche le specie estranee all'area geografica di riferimento, quindi esotiche, e alle specie che, seppur coerenti in termini di areale di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente;

e) pregio naturalistico legato all'architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole complessità derivante dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a cui si associano e con il contesto più generale in cui sono inserite. Si tratta spesso di ville e parchi storici di notevole interesse storico, architettonico e turistico, ma anche di architetture vegetali minori di interesse rurale. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

f) pregio paesaggistico: considera l'albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale, quella antropologico-culturale e quella percettiva. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

g) pregio storico-culturale-religioso: è legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi. Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi, ecc. Tale valenza è generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o è riscontrabile in iconografie, documenti scritti o audiovisivi. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. Nella applicazione dei suddetti criteri, da utilizzare, anche in modo alternativo, sarà assicurato un approccio attento al contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui l'albero insiste.

Art. 6.

Scheda di segnalazione e scheda di identificazione

1. Al fine di garantire all'elenco nazionale degli alberi monumentali una omogeneità di contenuti e una comparabilità tra i dati e le informazioni, per l'attività di censimento viene predisposta una scheda di identificazione dell'albero monumentale/formazioni vegetali monumentali, da utilizzarsi nel rilievo di campagna da parte sia delle amministrazioni che hanno provveduto precedentemente al censimento dei loro alberi monumentali che di quelle che non hanno ancora dato avvio ad una attività censuaria.

2. Quanto alla metodologia di rilevazione dei parametri, fra i quali, il parametro dimensionale relativo alla circonferenza, si fa riferimento all'allegato tecnico specifico.

3. Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti di cui all'art. 3 utilizzano l'apposita scheda di segnalazione, resa disponibile nel sito web del Corpo forestale dello Stato: www.corpoforestale.it, alla sezione monitoraggio ambientale>alberi monumentali. La scheda, opportunamente compilata, deve essere consegnata al comune che ha competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione.

Art. 7.

Realizzazione degli elenchi

1. Effettuate le attività di censimento, i comuni trasmettono alla regione di appartenenza i risultati dello stesso, esposti sotto forma di elenco, affinché la stessa si pronunci circa la attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito. L'elenco comunale sarà corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, entrambi in formato digitale. Le regioni, ricevuti gli elenchi comunali contenenti le proposte di attribuzione del carattere di monumentalità, entro novanta giorni, provvedono, tramite le strutture

deputate, alla relativa istruttoria e deliberano sulle iscrizioni, elaborando, quindi, il proprio elenco regionale in formato elettronico. Una volta approntato, tale elenco è trasmesso unitamente a tutta la documentazione, al Servizio II - Divisione 6ª dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.

2. Tale struttura, in modo tempestivo e previa verifica formale degli elenchi regionali acquisiti, in ordine al rispetto dei criteri stabiliti, provvede a redigere l'elenco degli alberi monumentali d'Italia, sempre in formato elettronico, nonché ad implementare un archivio informatico delle singole schede di identificazione, aperto alla consultazione e/o all'inserimento dei dati da parte degli enti territoriali interessati, con abilitazione di funzioni diversificate.

3. L'elenco, qualsiasi sia il livello territoriale, segue lo schema allegato al presente decreto e riporta le seguenti informazioni:

di tipo geografico: regione, provincia, comune, toponimo;

di tipo topografico: coordinate geografiche, altitudine, localizzazione o meno in area urbanizzata;

di tipo botanico e dendrometrico: classificazione binomia, nome volgare, circonferenza (cm) ad 1,30 m, altezza (m);

di tipo valutativo: criterio prevalente per la attribuzione di monumentalità.

4. L'elenco compilato dai comuni deve fornire, altresì, specifica evidenza degli elementi arborei per i quali risulta già apposto il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *a)*, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e deve indicare, altresì, gli elementi arborei per i quali si intende proporre l'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *a)*, e secondo l'*iter* previsto dagli articoli 138, 139 e 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

5. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia deve essere aggiornato con cedenza almeno annuale: le regioni comunicano al Corpo forestale dello Stato, gestore dello stesso, ogni eventuale variazione, non appena la stessa si verifichi.

6. Nel caso in cui l'elenco contenga elementi arborei per i quali risulti già formalizzato o proposto il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, le regioni inviano la relativa comunicazione e documentazione anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per permettere l'aggiornamento della banca dati del SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), ai sensi del decreto ministeriale 26 maggio 2011 recante «Approvazione dello schema generale di convenzione con le regioni ai sensi dell'art. 156, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2012.

Art. 8.

Pubblicazione degli elenchi

1. Ogni comune rende noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio amministrativo di propria competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa, avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo.

2. Onde consentire le misure di tutela e di valorizzazione dei beni censiti da parte della collettività e delle amministrazioni pubbliche, l'elenco degli alberi monumentali d'Italia viene anche pubblicato, e costantemente aggiornato, sul sito internet del Corpo forestale dello Stato: www.corpoforestale.it nella sezione relativa al monitoraggio ambientale.

Art. 9.

Tutela e salvaguardia

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, l'abbattimento e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale sono realizzabili, dietro specifica autorizzazione comunale, solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante del Corpo forestale dello Stato, che si può avvalere della consulenza dei Servizi fitosanitari regionali. I comuni provvedono a comunicare alla regione gli atti autorizzativi emanati per l'abbattimento o modifica degli esemplari. Nell'eventualità in cui si rilevi unpericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, l'Amministrazione comunale provvede tempestivamente agli interventi necessari aprevenire e ad eliminare il pericolo, dandone immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato, e predispone,ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento.

2. Per gli elementi arborei che risultano sottoposti a provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, o per i quali risulti già pubblicata la proposta di dichiarazione ai sensi dell'art. 139, comma 2 del medesimo decreto, deve essere richiesta, altresì, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 della suddetta normativa.

3. Al fine di garantire tutela agli alberi o alle formazioni vegetali censite e in attesa di iscrizione all'elenco nazionale degli alberi monumentali, laddove alle stesse non sia stata conferita alcuna forma di conservazione da parte delle normative regionali o non si sia provveduto alla dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dalla proposta di attribuzione di monumentalità da parte del comune con proprio atto amministrativo notificato al proprietario, si applicano comunque le sanzioni previste dall'art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

Art. 10.

Segnaletica

1. Il Corpo forestale dello Stato fornisce le informazioni su ciascun bene monumentale iscritto in elenco anche per il tramite di una cartellonistica fissa, assicurando che la stessa abbia i requisiti standard previsti nell'allegato tecnico e che segua il formato predisposto dal gestore dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia.

Art. 11.

Competenze del Corpo forestale dello Stato e attività di collaborazione con gli enti territoriali

1. A supporto della attività di censimento, i comuni possono richiedere specifica collaborazione ai comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali.

2. I comandi provinciali provvedono ad effettuare controlli annuali su tutti gli esemplari censiti al fine di verificarne le condizioni vegetative e comunicano ogni eventuale modifica riscontrata alla regione e all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato e, qualora gli esemplari censiti siano sottoposti ai vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *a)*, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazione, altresì, alla Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In caso di esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 7, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, il Corpo forestale dello Stato, tramite i comandi provinciali e relative strutture dipendenti, provvede ad effettuare il censimento previsto per conto degli enti territoriali inadempienti.

3. Al personale delle strutture del Corpo forestale dello Stato coinvolte nella particolare attività sono assicurati opportuni corsi di formazione e di addestramento, da effettuarsi a livello sia centrale che decentrato nonché l'uso di strumentazione necessaria all'attività valutativa nell'ambito della formulazione dei pareri richiesti anche ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

4. Rappresentanti dei comandi regionali del Corpo forestale dello Stato partecipano, ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, alle commissioni regionali deputate alla formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e aree di cui all'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei casi in cui queste riguardino filari, alberate ed alberi monumentali.

Art. 12.

Norme finanziarie

1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente decreto sono impiegate le risorse di cui all'art. 7, comma 5, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

2. A tal fine le predette risorse sono assegnate ai pertinenti capitoli del Programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della Biodiversità» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Le risorse finanziarie rese disponibili sono ripartite tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni sulla base, da una parte, dei fabbisogni connessi all'attività di coordinamento, gestione degli elenchi, controllo e vigilanza, rilascio pareri del Corpo forestale dello Stato e, dall'altra, di quelli legati al sostegno del lavoro di censimento da parte dei comuni e alla redazione degli elenchi regionali; la ripartizione dei fondi destinati alle regioni avverrà sulla base di criteri stabiliti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fondati sul confronto dei più significativi parametri territoriali.

Art. 13.

Clausola di salvaguardia

1. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le funzioni attribuite dal presente decreto al Corpo forestale dello Stato, ad esclusione di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, sono esercitate dai Corpi forestali regionali o provinciali.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, le disposizioni della legge sono attuale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le proprie organizzazioni tecnico-amministrative.

Roma, 23 ottobre 2014

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

ALLEGATI TECNICI

Allegato n. 1

SCHEMA DI ELENCO

Regione	Provincia	Comune	Località	Coordinate geografiche	Altitudine (m s.l.m.)	Area urbanizzata si/no	Specie	Nome volgare	Circonferenza (cm)	Altezza (m)	Criterio monumentalità	Proposta dichiarazione notevole pubblico (vigente/proposta)

CENSIMENTO ALBERI MONUMENTALI
Legge 14 gennaio 2013, n. 10 art. 7 Allegato n. 2

SCHEDA DI SEGNALAZIONE ALBERO MONUMENTALE/FORMAZIONE VEGETALE MONUMENTALE

DATI IDENTIFICATIVI :

Nome comune o nome scientifico:……

Altezza stimata (m):……….......... Circonferenza fusto/i misurata ad 1,30 m da terra (cm):…………………………..

Posizione: albero singolo ☐ filare ☐ viale alberato ☐ gruppo ☐ bosco ☐

Numero di esemplari per gruppo o filare:…………………..

UBICAZIONE:

Comune di:……

Località:………

Via/piazza:……

Proprietà: pubblica ☐ privata ☐ proprietario:……………………………………………………………………………..

Ambiente urbano: verde privato ☐ verde pubblico ☐

Ambiente extraurbano: bosco ☐ coltivi ☐ sponde fiumi o laghi ☐ altro:..............................

MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE:

Dimensioni notevoli ____

Forma o portamento particolari____

Rarità botanica____

Valore architettonico____

Valore storico, culturale o religioso____

Valore paesaggistico____

Descrizione della motivazione:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

DATI DEL SEGNALANTE

Cognome:………………………………………………………………………… Nome:……………………………………………………………

Indirizzo:……

Telefono:…………………………………………………………… Mail:…………………………………………………………………………

Data: ……………………………………………………… Firma ………………………………………………………………………………

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI Allegato n. 3
Legge 14 gennaio 2013, n.10

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE ALBERO O FORMAZIONE VEGETALE MONUMENTALE

n. scheda: ☐ data rilievo: ☐

Albero singolo ☐ Filare singolo ☐ Filare doppio ☐ Viale alberato ☐ Gruppo ☐ Bosco ☐

Censito in passato: no ☐ si ☐ riferimento censimento passato: ☐

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Regione: ☐ Provincia: ☐

Comune: ☐ Località: ☐

Indirizzo: ☐

Itinerario di accesso: ☐

Riferimenti catastali: Foglio: ☐ Particelle: ☐ ☐ ☐

Coordinate GPS in WGS 84: ☐ Carta IGM: foglio ☐ n. ☐

Altitudine (m): ☐ Pendenza (%): ☐

CONTESTO

Ambiente urbano: verde privato ☐ verde pubblico ☐

Ambiente extraurbano: bosco ☐ coltivi ☐ pascolo ☐ incolto ☐ parco/ giardino ☐

altro:______________________

Caratteristiche del suolo: ☐

PROPRIETA' e VINCOLI

Proprietà: pubblica ☐ estremi proprietà pubblica:____

privata ☐ estremi proprietà privata:____

estremi gestore: ____

Area protetta: no ☐

si ☐ Parco nazionale____

Parco regionale____

Riserva naturale____

Zona SIC e ZPS____

Altro____

ASPETTI DI MONUMENTALITA'

		Descrizione aspetto di monumentalità
Età	☐	
Dimensioni	☐	
Forma o portamento particolari	☐	
Valore ecologico	☐	
Architettura vegetale	☐	
Rarità botanica	☐	
Valore storico, culturale, religioso	☐	
Valore paesaggistico	☐	

TASSONOMIA DEL SINGOLO ELEMENTO

Genere e specie: ☐ Varietà, cultivar,etc.: ☐

Nome volgare specie: ☐

Eventuali nomi locali: specie: ☐ albero: ☐

DATI DIMENSIONALI DEL SINGOLO ELEMENTO

Numero fusti: [ ] Circonferenza a petto d'uomo (cm): [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Altezza stimata (m): [ ] Altezza misurata (m): [ ] Età presunta (anni): [ ] Altezza 1° palco (m): [ ]

Forma chioma: [ ] Diametro medio chioma (m): [ ]

CONDIZIONI VEGETATIVE E STRUTTURALI DEL SINGOLO ELEMENTO

Condizioni vegetative:

Vigore vegetativo: [ ] Defoliazione: [ ] Decolorazione: [ ]

Microfillia: [ ] Seccume: [ ] Riscoppi: [ ]

Aspetto strutturale:

Descrizione sintomi/difetti

Apparato radicale: [ ]

Colletto: [ ]

Fusto: [ ]

Chioma: [ ]

Branche: [ ]

Interferenza con manufatti: [ ] Interferenza con linee elettriche: [ ] Bersaglio: [ ]

STATO FITOSANITARIO DEL SINGOLO ELEMENTO

Infestazioni da parassiti: [ ] dove: [ ]

Malattie fungine, virali, batteriche: [ ] dove: [ ]

Altri danni: dove [ ]

pascolo o selvaggina [ ] incendio [ ] agenti abiotici [ ] azione dell'uomo [ ] non nota [ ]

Descrizione sintomi: [ ]

Valutazione complessiva stato fitosanitario: [ ]

INTERVENTI EFFETTUATI SUL SINGOLO ELEMENTO

Potatura ☐ tipo: ____ quando: ____

Consolidamento ☐ tipo: ____

Ancoraggi ☐ tipo: ____ dove: ____

Dendrochirurgia ☐ tipo: ____ dove: ____

Altro ☐ tipo: ____ dove: ____

INTERVENTI NECESSARI SUL SINGOLO ELEMENTO

No ☐ si ☐ quali: ____

CARATTERISTICHE DELL'INSIEME OMOGENEO

(compilare nel caso di filare, gruppo, viale alberato)

Genere e specie: ____ Varietà, cultivar,etc.: ____

Nome volgare specie: ____

Eventuali nomi locali: specie: ____ insieme: ____

Lunghezza filare/viale alberato (ml): ____ Superficie gruppo/bosco (mq): ____

Circonferenza esemplari media (cm): ____ Altezza esemplari media (cm): ____

Circonferenza esemplari massima (cm): ____ Altezza esemplari massima (m): ____

Numero complessivo individui arborei : ____ Età presunta esemplari massima (anni): ____

Condizioni vegetative, strutturali e fitosanitarie generali dell'insieme omogeneo: ____

Interferenza con manufatti: ☐ Interferenza con linee elettriche: ☐ Bersaglio: ____

Interventi effettuati sull' insieme omogeneo:

Potatura ☐ Ancoraggi ☐ Consolidamento ☐ Dendrochirurgia ☐ Altro ☐

Su quanti esemplari : ☐ Quando: ☐

Interventi necessari sull'insieme omogeneo:

No ☐ si ☐ quali: ☐

STATO DELLA TUTELA E PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (ART. 136 D.LGS. n.42/2004)

Riferimenti normativi/amministrativi: ☐ ☐

Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs. n.42/2004): si ☐ no ☐

ALTRE OSSERVAZIONI

☐

Rilevatore n. 1: ☐

Rilevatore n. 2: ☐

Ente di appartenenza: ☐

Allegato n. 4

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE

Scheda di segnalazione

Per la segnalazione di alberi monumentali, l'interessato può utilizzare apposita scheda di segnalazione, resa disponibile nel sito web del Corpo forestale dello Stato: www.corpoforestale.it, alla sezione monitoraggio ambientale > alberi monumentali.

La scheda, opportunamente compilata, dovrà essere consegnata al comune che ha competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione.

Considerato che le informazioni riportate nella scheda dovranno permettere a chi svolgerà la verifica specialistica di operare una prima selezione degli esemplari da sottoporre a rilievo di campagna, è necessario che la compilazione sia completa e corretta.

Scheda di identificazione

Per la verifica specialistica di campagna e per l'esame statistico dei dati raccolti, è previsto l'utilizzo della scheda di identificazione. La scheda permette di rendere omogenei e confrontabili i dati raccolti nei vari contesti territoriali.

In caso si tratti di identificare un filare o un gruppo di alberi e questo è monospecifico si dovrà compilare una sola scheda. Se il raggruppamento (filare, viale alberato o gruppo) è polispecifico occorrerà compilare una scheda per ogni gruppo di pari specie.

Il concetto di gruppo si applica quando l'insieme delle piante forma un complesso che visivamente si percepisce come un tutto unico; ovviamente, per gruppo non si può intendere tutta la vegetazione che costituisce un parco od un giardino.

Di seguito sono descritti i campi di informazione previsti nella scheda.

Numero della scheda, data del rilievo, oggetto del rilievo, riferimento a censimenti passati.

Per facilitare l'archiviazione dei dati, anche su supporto informatico, nonché la correlazione con il materiale documentale, ad ogni scheda viene attribuito un numero progressivo che caratterizza il relativo rilievo.

Come già accennato, qualora si debbano segnalare filari o gruppi plurispecifici, saranno compilate tante schede quante sono le specie; su ognuna si riporterà lo stesso numero accompagnato da una lettera di differenziazione [es.: gruppo di n. 3 cedri e n. 2 faggi, compilare n. 2 schede di rilevamento con lo stesso numero di scheda: scheda dei cedri (1a), scheda dei faggi (1b)].

La data del rilievo è indispensabile in quanto le piante si presentano diversamente nelle varie stagioni e quindi anche le informazioni rilevate possono variare da periodo a periodo.

Nel fare riferimento al passato censimento, si dovranno indicare gli estremi del censimento (es. censimento del CfS del 1982, censimento ad opera di enti territoriali, censimento Capodarca 1984 o 2004, censimento De Agostini, ecc.).

Localizzazione geografica.

Si riporterà l'ambito territoriale del rilievo, ossia la regione, la provincia, il comune, la località e, se disponibile, l'indirizzo; ove necessario, si descriverà brevemente l'itinerario di accesso utilizzato per raggiungere l'esemplare, facendo riferimento a elementi di facile individuazione sul tracciato.

Una volta individuato l'esemplare, singolo, filare o gruppo che sia, dovranno essere rilevate le coordinate GPS in WGS 84, la quota s.l.m. e la pendenza del sito di radicazione. Per il rilievo delle coordinate GPS di un filare o di un gruppo ci si posizionerà nel punto centrale degli stessi.

Laddove reperibili verranno riportati anche i dati catastali (numero di foglio e particella/e), soprattutto se ci si trova in ambito privato, nonché la denominazione del foglio IGM e il numero.

Contesto.

Il contesto verrà dettagliato in relazione all'inserimento dell'albero in ambiente urbano o extra-urbano.

Verranno fornite le caratteristiche del suolo in termini di copertura (nudo, inerbito, cespugliato, pavimentato, impermeabilizzato, tappezzanti, ghiaia, erbacee) e di livello di compattamento (non compattato, debolmente compattato, mediamente compattato, fortemente compattato), annotando anche se vi è ristagno idrico o meno.

Proprietà e vincoli.

Verranno riportati il nominativo ed il recapito del proprietario (privato o pubblico) della pianta censita, in modo tale da consentire eventuali contatti necessari per ulteriori sopralluoghi. Verrà data indicazione anche del gestore se diverso dal proprietario.

Si riporterà inoltre l'appartenenza o meno ad area protetta.

Tassonomia.

Si indicherà sia il nome scientifico secondo la classificazione binomia, completa della indicazione di sottospecie, varietà o cultivar, che il nome volgare e l'eventuale denominazione dialettale con riferimento sia alla specie che all'individuo arboreo.

Aspetti di monumentalità.

Si riportano i motivi (uno o più) per i quali l'individuo è da considerarsi monumentale, descrivendoli nell'apposito spazio e riportandone i relativi riferimenti testimoniali o bibliografici.

Valgono i criteri descritti più esaustivamente nel decreto:

1) monumentalità legata all'età e alle dimensioni;

2) monumentalità legata alla forma o portamento;

3) monumentalità legata al valore ecologico;

4) monumentalità legata alla rarità botanica;

5) monumentalità legata al valore storico, culturale, religioso;

6) monumentalità paesaggistica.

Dati dimensionali del singolo elemento.

Si descriveranno alcune importanti caratteristiche dendrometriche e morfologiche, quali il numero di fusti che compone la ceppaia, l'altezza, la circonferenza del tronco, il diametro della chioma, l'età, fornendo le seguenti informazioni:

per il tronco: indicare il numero dei fusti;

per la circonferenza: indicare la circonferenza a 1,30 m da terra, espressa in centimetri, facendo riferimento per le modalità di rilievo all'apposito allegato;

per l'altezza: optare, a seconda della disponibilità di strumentazione adatta e/o del grado di accessibilità alla misurazione, tra quella misurata e quella stimata. Se l'albero è policormico si riporterà l'altezza del fusto più elevato;

per l'età: riportare il valore stimato per classi di intervallo: < 100, 100-200, > 200;

per la forma della chioma: indicare se espansa, pendula, colonnare, piramidale, a ombrello, a vaso nonché se compressa o meno;

per il diametro medio della chioma: indicare il diametro medio della proiezione della chioma a terra, espresso in metri;

per altezza del 1° palco: indicare l'altezza da terra, espressa in metri.

Condizioni vegetative e strutturali del singolo elemento.

Si fornirà una prima valutazione generale dello stato di salute dell'esemplare arboreo:

per il vigore vegetativo: indicare se buono, medio o scarso;

per la defoliazione: indicare se assente, localizzata o diffusa;

per la decolorazione: indicare se assente, localizzata o diffusa;

per la microfillia: indicare se assente, significativa o evidente. Questo carattere si riferisce a foglie dalle dimensioni più ridotte rispetto al normale sviluppo, sintomo da imputare all'azione di diversi agenti biotici e abiotici quali stress idrico, carenze nutrizionali, attacchi fungini, inquinamento ecc.

per il seccume: indicare se assente, allo stato iniziale o diffuso;

per i riscoppi: indicare se assenti o presenti. Trattasi di rami provenienti da gemme dormienti, che si sviluppano a seguito dell'azione di diversi fattori quali stress idrici, funghi, virus ecc.

Si forniranno anche indicazioni generali circa la stabilità meccanica, indicando per ogni singola regione anatomica se l'aspetto strutturale è buono, medio o scarso nonché inserendo nello spazio dedicato alle note una breve descrizione dei sintomi/difetti biomeccanici rilevati. Si aggiungeranno informazioni circa le eventuali interferenze e il potenziale bersaglio in caso di cedimento della struttura arborea, intendendo per «bersaglio» qualsiasi bene insistente sull'area di potenziale caduta della pianta in misura permanente o temporanea.

Stato fitosanitario del singolo elemento.

Si indicherà l'eventuale presenza di infestazioni da parassiti o di infezioni riferite a malattie fungine, virali e batteriche, specificando l'agente di danno, la sua collocazione anatomica e descrivendone i sintomi (presenza di ferite, cavità, carpofori, rami epicormici, carie, sintomi di instabilità e/o di decadimento vegetativo, danni antropici ed altro).

Si indicheranno altresì, se presenti, danni di tipo diverso sia di origine biotica che abiotica.

Si procederà quindi alla valutazione qualitativa del quadro fitosanitario complessivo indicando se buono, debole, deperente.

Interventi effettuati sul singolo elemento.

Si forniranno informazioni aggiuntive relative alla storia dell'esemplare monumentale, laddove siano evidenti o confermate da informazioni attendibili. In particolare si farà riferimento agli interventi passati indicandone la tipologia, i tempi e la localizzazione:

per la potatura: indicare il tipo di intervento (di rimonda, di diradamento, di contenimento ecc.);

per il consolidamento: indicare se effettuato con l'utilizzo di cavi in acciaio passanti o altro nonché la localizzazione (es. a livello di branche primarie);

per gli ancoraggi: indicare se effettuati con cavi in acciaio, funi, ecc. nonché la localizzazione;

per la dendrochirurgia: indicare le modalità e i materiali utilizzati nonché la localizzazione;

per altro: indicare interventi tra i quali concimazione, trattamenti antiparassitari, ecc.

Interventi necessari sul singolo elemento.

Si indicherà la necessità o meno di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria finalizzati al miglioramento delle condizioni biologiche, biomeccaniche ed estetiche dell'albero, con indicazione della tipologia.

Caratteristiche dell'insieme omogeneo.

Si forniranno informazioni circa la tassonomia, l'estensione, i principali parametri dimensionali del complesso arboreo, condizioni vegetative, interventi passati e da attuarsi. Per quel che riguarda i dati dimensionali si indicheranno, oltre che i valori medi, anche quelli massimi misurati anche su esemplari diversi (es. altezza massima del componente più alto, circonferenza massima dell'esemplare più grande anche se diverso dal primo). Per gli altri parametri di tipo non quantitativo si effettuerà una descrizione.

Stato della tutela e proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Si segnaleranno i vincoli esistenti in base alla normativa vigente: vincolo idrogeologico, vincoli ex articoli 10, comma 4, lettera *f)*, 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» anche con riferimento alla loro declinazione a normativa regionale nonché se l'elemento sia proponibile come oggetto di tutela ai sensi delle suddette norme.

Altre osservazioni.

Trattasi di spazio libero dedicato ad ogni eventuale considerazione, soprattutto in merito agli aspetti trattati per il singolo elemento che sono stati riproposti in modo generalizzato per l'intero insieme omogeneo. In esso potranno, pertanto, avere spazio osservazioni di interesse sul filare, gruppo, viale alberato, bosco.

Rilevatori.

È inoltre importante riportare i nominativi dei rilevatori e il loro ente di appartenenza per poter eventualmente assumere dagli stessi ulteriori informazioni e chiarimenti.

Corredo fotografico.

A complemento della scheda di rilevamento, è necessario allegare, altresì, della documentazione fotografica. Le immagini dovranno essere di buona qualità e tali da permettere una chiara visione del rilievo e della sua potenziale monumentalità. Si sottolinea la necessità di fornire innanzi tutto un inquadramento della pianta o delle piante nel paesaggio circostante, possibilmente ponendovi alla base un riferimento dimensionale noto (una macchina, una persona). Alla foto d'inquadramento seguono poi una o più immagini di dettaglio relative a qualche particolare che si ritiene importante. Se si è in possesso di materiale illustrativo di qualsiasi genere che documenti l'importanza del rilievo, è opportuno allegarne copia alla scheda di rilevamento.

Allegato n. 5

Rilevazione della circonferenza del fusto

Il parametro dimensionale di riferimento di maggiore significatività è la circonferenza del fusto che per convenzione è misurata ad una altezza da terra pari a 1,30 m.

La circonferenza degli alberi verrà rilevata con le seguenti modalità:

a) se l'albero presenta più fusti, con biforcazione ad un altezza inferiore a m 1,30 da terra, si rileveranno le circonferenze di tutti i tronchi. Tale modalità verrà eseguita anche se trattasi di un albero ceduato;

b) se l'albero è policormico ma la biforcazione si manifesta sopra m 1,30 da terra, si riporterà la misura del solo fusto, descrivendo la conformazione dei tronchi e della chioma;

c) se ad 1,30 m dal suolo, l'albero presenta protuberanze o rigonfiamenti (cancri, ecc.), si misurerà la circonferenza della sezione più prossima a quella convenzionale di 1,30 m, che presenti la minore anomalia possibile;

d) se l'albero è troncato e rami sostitutivi hanno ricostituito in toto o in buona parte la chioma, o qualora biforcato presenti uno dei fusti, o parte di esso, troncato, esso sarà considerato alla stessa stregua degli altri individui, tenendo conto della menomazione (se importante) nell'assegnazione dell'appropriato giudizio di vitalità;

e) in caso di terreno inclinato si misurerà la circonferenza del tronco sul lato a monte, sempre a m 1,30 da terra;

f) nel caso di alberi prostrati, la distanza di 1,30 m dal suolo andrà rilevata secondo la direzione inclinata del soggetto, passante per i punti centrali della sezione di base e della sezione di rilevamento;

g) in caso di terreno aggiunto sulle radici o di interramento, tale da sollevare il piano di campagna, o in caso di dilavamento del terreno, tale da scoperchiare le radici stesse, si misurerà la circonferenza a m 1,30 dal colletto, cioè dall'inserzione del tronco sulle radici.

Allegato n. 6

Pannello tipo

Al fine di rendere riconoscibili in maniera univoca ed uniforme gli alberi monumentali presenti nell'elenco nazionale è indispensabile che ogni esemplare (o gruppo di esemplari) venga descritto con pannelli che contengano le seguenti informazioni.

Dati generali.

Nome scientifico dell'esemplare.

Nome volgare.

Dati sull'esemplare censito: età approssimativa, altezza, diametro del tronco, data in cui sono stati effettuati i rilievi riportati nel pannello.

Numero dell'esemplare nell'elenco nazionale o qualsiasi altro riferimento alfanumerico che individui l'esemplare all'interno di tale elenco.

Dati botanici sulla specie.

Caratteristiche generali, indicazioni su foglie e frutti, curiosità botaniche. Possono essere inseriti in questo spazio anche foto descrittive.

Notizie storiche.

Informazioni su eventuale messa a dimora, informazioni sul luogo ove si trova l'esemplare (se presente ad esempio in un contesto architettonico quale villa, complesso ecclesiastico, parco cittadino ecc.).

Personaggi legati all'esemplare.

Brevi dati su eventuali personaggi associati all'esemplare.

Informazioni culturali.

Etimologia del nome della specie forestale, informazioni su usi e tradizioni legate all'esemplare, richiami a opere letterarie in cui è citato l'esemplare.

Il pannello dovrà, inoltre, essere corredato dai loghi del Ministero dell'ambiente, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dei beni culturali, del Corpo forestale dello Stato, della Regione e del Comune ove si trova l'esemplare censito.

14A08883

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 ottobre 2014.

Modifiche dei termini per la presentazione delle domande per l'accesso al credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 24, che dispone la concessione di un credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati;

Visto il comma 1 del medesimo articolo 24, che prevede che il credito d'imposta è pari al 35 per cento, con un limite massimo di 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di: a)personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia; b)personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'allegato 2 del decreto-legge, impiegato in attività di ricerca e sviluppo;

Visto il comma 11 del medesimo articolo 24, il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2014, adottato in attuazione del predetto comma 11;

Visto il decreto direttoriale 28 luglio 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.184 del 9 agosto 2014 adottato ai sensi dell'art.3, comma 3 del citato decreto 23 ottobre 2013;

Considerato che per mero errore materiale sono stati indicati termini di apertura per la presentazione dell'istanza ricadenti in giorni festivi;

Ritenuto necessario modificare il termine a decorrere dal quale le imprese possono presentare la domanda di accesso al credito d'imposta per le assunzioni relative agli anni 2013 e 2014;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dei termini di presentazione delle istanze di accesso al credito d'imposta

Le istanze di accesso al credito d'imposta di cui all'art. 24 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 possono essere presentate dal 12 gennaio al 31 dicembre 2015 con riferimento ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013 e dal 11 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 con riferimento ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2014

Il direttore generale: SAPPINO

14A08837

DECRETO 6 novembre 2014.

Rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 1 del decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014 (nel seguito: d.l. n. 145 del 2013), ed in particolare:

il comma 3, il quale prevede che, al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:

a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;

b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 5 dello stesso art. 1, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione, pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni;

il comma 4 che individua i criteri per la riduzione dell'incentivo, prevedendo in particolare che:

a) la riduzione va differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi;

b) deve essere incluso un premio, adeguatamente maggiorato, per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito;

c) deve essere individuato il periodo residuo di incentivazione entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera *a)*, dell'art. 1. Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi;

il comma 5, che fornisce indicazioni su tempi e modalità di esercizio dell'opzione prevista al comma 3, lettera *b)*;

il comma 6, che individua gli impianti per i quali non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso art. 1;

Considerato che le norme di cui al d.l. n. 145 del 2013 interessano circa 2.000 impianti a certificati verdi, 2.800 impianti a tariffa onnicomprensiva e 550.000 impianti fotovoltaici in conto energia;

Tenuto conto che, sulla base dell'analisi degli impianti rientranti nell'ambito di applicazione delle predette disposizioni del d.l. n. 145 del 2013, gli impianti incentivati possono essere suddivisi in tre gruppi: *a)* impianti incentivati con i certificati verdi per un periodo di dodici anni; *b)* impianti incentivati con certificati verdi o con tariffe omnicomprensive per un periodo di quindici anni; *c)* impianti fotovoltaici incentivati con i cosiddetti "Conti energia" per un periodo di venti anni;

Considerato che i medesimi tre gruppi hanno termini di scadenza del periodo di incentivazione, rispettivamente, entro il 2020, entro il 2028 e dopo il 2028;

Considerato che il gruppo sub *c)* (impianti fotovoltaici) presenta una diversa specificità per tipo di incentivo riconosciuto, durata dell'incentivo stesso, struttura dei costi da considerare nell'analisi della rimodulazione,

numerosità, varietà tipologica e dimensionale degli impianti potenzialmente interessati, nonché per modalità d'uso e valorizzazione dell'energia prodotta, che includono scambio sul posto, autoconsumo, cessione alla rete o ritiro dedicato;

Considerato che gli impianti incentivati con i certificati verdi ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007il coefficiente moltiplicativo K di cui tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244,va posto pari a 1 per tutte le fonti e tipologie impiantistiche;

Visto il decreto legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare, gli articoli 23 e 26, con i quali sono state introdotte specifiche disposizioni per la riduzione degli oneri sulle tariffe elettriche imputabili al fotovoltaico;

Ritenuto opportuno, per le suddetti ragioni, di dare con il presente decreto attuazione alle disposizioni per le sole fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 2, comma 150, della legge n. 244 del 2007;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 6 luglio 2012, di attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;

Ritenuto che il nuovo incentivo per gli impianti che accedono all'opzione di cui alla lettera *b)* del comma 3 debba essere determinato in base al principio di equivalenza dei flussi economici degli originari incentivi con quelli conseguenti alla riduzione dell'incentivo e all'incremento del periodo di diritto, riconoscendo i costi indotti dall'operazione di rimodulazione;

Ritenuto di dover tener conto dell'istituto incentivante mediante una specifica disposizione che renda più stabile il prezzo di ritiro dei certificati verdi, in modo da dare maggiori certezze sui ricavi ai soggetti i cui impianti sono incentivati con tale strumento;

Ritenuto di dover tener conto del tipo di fonte, differenziando tra fonti biologiche, che hanno costi di esercizio imputabili all'approvvigionamento del combustibile, e altre fonti rinnovabili;

Ritenuto allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, che il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica il vincolo di cui al comma 3, lettera *a)*, dell'art. 1 del d.l. n. 145 del 2013, sia da fissare al 31 dicembre 2014 e, limitatamente agli impianti alimentati da biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW, al 31 dicembre 2016, in considerazione della più elevata complessità impiantistica e quindi realizzativa di tali interventi confermata dagli esiti delle procedure di iscrizione ai registri per gli interventi di rifacimento di impianti a fonti rinnovabili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, che hanno evidenziato una modesta attività su impianti esistenti;

Ritenuto che, una volta che abbiano aderito all'opzione di rimodulazione e che sia trascorso un periodo idoneo a valorizzare la vita utile degli impianti, secondo valori prossimi a quelli definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, possa essere consentita l'esecuzione degli usuali interventi di integrale ricostruzione, ovvero, per le biomasse, di rifacimento totale;

Acquisito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, reso con il Parere 2 ottobre 2014 n. 478/2014/I/EFR;

Ritenute meritevoli di accoglimento le proposte formulate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di determinazione dei nuovi incentivi riconosciuti sull'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili esistenti, diversi dagli impianti fotovoltaici, i cui esercenti optano per l'estensione del periodo di incentivazione di 7 anni di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, del d.l. n. 145 del 2013.

2. Il presente decreto si applica a tutti gli impianti compresi nella tipologia definita al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, beneficiano di incentivi sotto forma di certificati verdi o tariffe omnicomprensive, fatta eccezione per:

a) gli impianti per i quali il periodo di diritto agli incentivi termina entro il 31 dicembre 2014 ovvero entro il 31 dicembre 2016 per gli impianti a biomasse e a biogas di potenza non superiore a 1 MW;

b) gli impianti di cui all'art. 1, comma 6, del d.l. n. 145 del 2013.

Art. 2.

Modalità di determinazione dei nuovi incentivi

1. Agli impianti che aderiscono all'opzione di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, del d.l. n. 145 del 2013 spetta un incentivo il cui nuovo valore è determinato con le modalità di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'incentivo rideterminato sulla base del comma 1 è riconosciuto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 1 dell'art. 3, per un periodo rinnovato di incentivazione pari all'originario periodo residuo dell'incentivazione spettante, incrementato di 7 anni.

Art. 3.

Modalità di esercizio dell'opzione di rimodulazione

1. I titolari degli impianti, nel caso in cui intendano optare per il regime di incentivazione di cui all'art. 1, comma 3, lett. *b)* del d.l. n. 145 del 2013, inoltrano la relativa richiesta al GSE entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo modalità di comunicazione definite dallo stesso GSE e pubblicate sul sito internet entro 30 giorni dalla medesima data.

2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art. 1, comma 3, lettera *a)*, del d.l. n. 145 del 2013, il GSE provvede alla identificazione e localizzazione geografica dei siti sui quali sono ubicati gli impianti ivi considerati.

Art. 4.

Disposizioni specifiche per i produttori che aderiscono alla rimodulazione degli incentivi

1. Ai fini della verifica di coerenza tra la nuova durata del periodo di incentivazione ed eventuali prescrizioni di ordine temporale contenute nei titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il GSE comunica alle regioni e agli enti locali che hanno rilasciato i predetti titoli l'elenco dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di rimodulazione e gli estremi dei relativi titoli abilitativi. Le regioni e gli enti locali, ciascuno per la parte di competenza, adeguano alla durata dell'incentivo, come rimodulata ai sensi del presente decreto, la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli interventi di qualunque tipo, realizzati sullo stesso sito dell'impianto per il quale è stata esercitata l'opzione di rimodulazione, non hanno diritto di accesso, fino al termine del nuovo periodo di incentivazione, ad ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica, anche qualora l'esercente rinunci all'incentivo rimodulato, fatta eccezione per il ritiro dedicato e lo scambio sul posto, sempreché compatibili con il meccanismo di incentivazione in godimento.

3. Gli impianti per i quali è stata esercitata l'opzione di rimodulazione possono accedere ad ulteriori strumenti incentivanti previsti dalla normativa vigente per i seguenti interventi:

a) interventi di potenziamento, in relazione alla maggiore produzione derivante dall'intervento di potenziamento, determinata con le modalità previste dal pertinente provvedimento di disciplina dell'ulteriore incentivo;

b) interventi di integrale ricostruzione, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all'incentivo originario; in tal caso, l'eventuale nuovo incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato;

c) limitatamente agli impianti a biomasse di potenza non superiore a 1 MW, interventi di rifacimento totale, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all'incentivo originario; in tal caso, l'eventuale nuovo incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato.

4. L'estensione del periodo di diritto alle tariffe fisse omnicomprensive, maturata alla data di cui all'art. 2, comma 2, e da fruire ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, è riconosciuta al termine del nuovo periodo di diritto all'incentivo rimodulato. Durante l'estensione, trova applicazione il valore della tariffa fissa onnicomprensiva vigente prima della rimodulazione operata ai sensi del presente decreto.

5. L'estensione del periodo di diritto ai certificati verdi, maturata alla data di cui all'art. 2, comma 2, e da fruire ai sensi dell'art. 11, comma 8, e dell'art. 21, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, è riconosciuta al termine del nuovo periodo di diritto all'incentivo rimodulato. Durante l'estensione, trova applicazione il valore del fattore moltiplicativo vigente prima della rimodulazione operata ai sensi del presente decreto.

6. Per gli impianti incentivati con i certificati verdi, i cui esercenti aderiscono all'opzione di rimodulazione degli incentivi di cui al presente decreto e, limitatamente alle produzioni realizzate fino al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione dell'art. 19, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, il parametro Re ivi indicato è, su richiesta del produttore, fisso ed è pari a quello registrato nell'anno 2012, fermo restando quanto già previsto dal medesimo art. 19, comma 1, per gli impianti a biomasse e a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza. A tali fini, la richiesta del produttore è presentata contestualmente alla richiesta di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2014

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

ALLEGATO 1: calcolo del nuovo incentivo

1. Ai fini della determinazione del nuovo valore dell'incentivo, si applica il seguente parametro S, arrotondato alla terza cifra decimale con criterio commerciale:

$$S = \frac{[(p)^{R} - 1] \cdot (p)^{R+7}}{[(p)^{R+7} - 1] \cdot (p)^{R}}$$

dove:

R è il periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e centesimi di anno ed approssimato per eccesso alla seconda cifra decimale, ed è pari alla differenza fra la data in cui termina il diritto di godimento all'incentivo originario e la data di cui all'articolo 2, comma 2.
Il calcolo della data in cui termina il diritto di godimento all'incentivo originario per gli impianti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005 (aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) è effettuato assumendo un periodo di diritto di accesso agli incentivi sull'intera produzione pari a 14 anni e 5 mesi, decorrenti dalla data di entrata in esercizio commerciale.

p è un parametro che tiene conto dei costi indotti dalle operazioni di rimodulazione, e che è pari a 1,02 per gli impianti il cui periodo di diritto all'incentivazione cessa entro il 31 dicembre 2020 e a 1,03 gli per impianti il cui periodo di diritto all'incentivazione cessa dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 31 dicembre 2028. Per i soli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dall'eolico, dal geotermico e dall'idroelettrico, il parametro p vale 1,022 e 1,032, rispettivamente, per gli impianti il cui periodo di diritto all'incentivazione cessa entro il 31 dicembre 2020 e per gli impianti il cui periodo di diritto all'incentivazione cessa dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 31 dicembre 2028.

2. Per gli impianti a certificati verdi, il nuovo incentivo è calcolato sulla base della seguente formula:

$$I_{rim} = S \cdot I$$

dove *I* è pari al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche e integrazioni per gli impianti che accedono ai certificati verdi ai sensi della medesima legge, ed è pari a 1 per gli impianti che accedono ai certificati verdi, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007.

3. Per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, la nuova tariffa incentivante omnicomprensiva T_{new} è determinata secondo la formula di seguito indicata:

$$T_{new} = S * (T_{old} - P_c) + P_c$$

dove:

S è il parametro determinato secondo la formula di cui al punto 1;
T_{old} è la tariffa omnicomprensiva spettante prima dell'operazione di rimodulazione;
Pc è il valore del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente a quello ha in cui ha inizio la rimodulazione.

14A08877

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 ottobre 2014.

Richiesta di presentazione di variazione per la modifica degli stampati dei medicinali a base di analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine (L02AE), altri antagonisti ormonali e agenti correlati (L02BX) e antiandrogeni (L02BB) a seguito della Raccomandazione pubblicata nelle minute del PRAC del 8-11 settembre 2014. (Determina FV n. 349/2014).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto l'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e del foglio illustrativo dei medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 così come modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012 della Commissione del 3 agosto 2012, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione

dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Considerata la raccomandazione pubblicata nelle minute del PRAC del 8-11 settembre 2014 con la quale il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC) dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA) raccomanda l'aggiornamento delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali a base di analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine (L02AE), altri antagonisti ormonali e agenti correlati (L02BX) e antiandrogeni (L02BB) secondo le modifiche indicate nell'allegati 1 e 2, parte integrante del suddetto atto;

Ritenuto, a tutela della salute pubblica, di dover provvedere a far modificare gli stampati dei medicinali contenenti i succitati principi attivi;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali a base di analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine (L02AE), altri antagonisti ormonali e agenti correlati (L02BX) e antiandrogeni (L02BB) autorizzati con procedura nazionale o di mutuo riconoscimento/decentrata con Italia come Stato di riferimento (RMS), di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, all'AIFA - Ufficio valutazione e autorizzazione, una domanda di variazione di tipo *IA*IN – C.I.z in accordo al Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. a cui sarà applicata la procedura di silenzio assenso, al fine di implementare le modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo secondo quanto indicato negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, qualora tale testo non sia già presente negli stampati autorizzati.

2. I titolari delle autorizzazioni alle importazioni parallele di medicinali contenenti i principi attivi di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti ad osservare quanto previsto dalla citata raccomandazione del PRAC entro e non oltre 30 giorni dall'esito dell'adeguamento degli stampati del titolare AIC italiano.

Art. 2.

Le modifiche, a seguito della conclusione della variazione di cui all'articolo 1, comma 1, devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione.

Art. 3.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2 della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 4.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

ALLEGATO *1*

MODIFICHE DA APPORTARE AL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

aggiungere le seguenti diciture ai rispettivi paragrafi

Sezione 4.4:

La terapia di deprivazione androgenica può prolungare l'intervallo QT.

Nei pazienti con una storia di prolungamento dell'intervallo QT o con fattori di rischio per il prolungamento dell'intervallo QT e nei pazienti che ricevono medicinali concomitanti che possono prolungare l'intervallo QT (vedere paragrafo 4.5), prima di iniziare il trattamento con [NOME DEL PRODOTTO] i medici devono valutare il rapporto rischio-beneficio inclusa la possibilità di Torsioni di punta.

Sezione 4.5:

Poiché il trattamento di deprivazione androgenica può prolungare l'intervallo QT, deve essere attentamente valutato l'uso concomitante di [NOME DEL PRODOTTO] con medicinali noti per prolungare l'intervallo QT o con medicinali in grado di indurre Torsioni di punta come i medicinali antiaritmici di classe IA (ad esempio chinidina, disopiramide) o di classe III (ad esempio amiodarone, sotalolo, dofetilide, ibutilide), metadone, moxifloxacina, antipsicotici, ecc (vedere paragrafo 4.4).

Sezione 4.8:

Frequenza non nota / raro/ non comune*: prolungamento dell'intervallo QT (vedere paragrafi 4.4 e 4.5)

* frequenza derivata da studi clinici/ e di sicurezza, se non vi sono dati disponibili di frequenza deve essere classificata come «non nota».

ALLEGATO *2*

MODIFICHE DA APPORTARE AL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Sezione 2: Cosa deve sapere prima di usare [NOME DEL PRODOTTO]

Avvertenze e precauzioni.

Si rivolga al medico se ha una qualsiasi delle seguenti condizioni: qualsiasi disturbo del cuore o dei vasi sanguigni, compresi problemi del

ritmo cardiaco (aritmie), o se è in trattamento con farmaci per questi disturbi. Il rischio di problemi del ritmo cardiaco può aumentare con l'uso di [NOME DEL PRODOTTO].

Altri medicinali e [NOME DEL PRODOTTO].

[NOME DEL PRODOTTO] potrebbe interferire con alcuni medicinali usati per trattare i problemi del ritmo cardiaco (es: chinidina, procainamide, amiodarone e sotalolo) o potrebbe aumentare il rischio di problemi del ritmo cardiaco quando viene utilizzato con alcuni altri farmaci (ad esempio metadone (utilizzato per alleviare il dolore e nei programmi di disintossicazione dalla tossicodipendenza), moxifloxacina (un antibiotico), antipsicotici (utilizzati per gravi malattie mentali).

Sezione 4 - Possibili effetti indesiderati.

non comuni / raro / non nota*: cambiamenti del tracciato ECG (prolungamento del QT).

14A08613

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 29 ottobre 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Santadi.

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 sopra citata, il quale prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali;

Rilevato che nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010 sono stati eletti il consiglio comunale di Santadi e il sindaco nella persona del sig. Cristiano Erriu;

Atteso che con proprio decreto n. 37 del 14 marzo 2014 il sig. Cristiano Erriu è stato nominato componente della Giunta regionale in qualità di assessore degli enti locali, finanze e urbanistica;

Atteso che il consiglio comunale di Santadi, con deliberazione n. 22 del 26 settembre 2014, ha dichiarato la decadenza del sindaco per incompatibilità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, e dell'art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sopra citato;

Visto l'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che in caso di decadenza del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. La stessa disposizione normativa prevede che il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e che, sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco;

Atteso che si è determinata l'ipotesi prevista dal combinato disposto dall'art. 53, comma 1, e dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 43/28 del 28 ottobre 2014 con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Santadi;

Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santadi è sciolto.

Art. 2.

Per effetto dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio e la giunta del Comune di Santadi rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.

Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 29 ottobre 2014

Il Presidente: PIGLIARU

ALLEGATO

Relazione del Presidente

Nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010, sono stati eletti il consiglio comunale e il sindaco del Comune di Santadi nella persona del sig. Cristiano Erriu.

Il predetto sindaco, nominato componente della Giunta regionale in qualità di assessore degli enti locali, finanze e urbanistica con decreto n. 37 del 14 marzo 2014 del Presidente della Regione autonoma della Sardegna e pertanto incompatibile ai sensi dell'art. 39 dello Statuto speciale, è stato dichiarato decaduto dal consiglio comunale di Santadi con deliberazione n. 22 del 26 settembre 2014, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 e dell'art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La decadenza del sindaco è disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo sopra citato, il quale al primo comma stabilisce che in caso di decadenza del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. La stessa disposizione normativa prevede che il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e che sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Ricorrendo l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dal combinato disposto dell'art. 53, primo comma e dell'art. 141, primo comma, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, lo scioglimento del Consiglio comunale di Santadi.

14A08853

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 28 ottobre 2014, n. **25**.

Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2014, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Presidenza del Consiglio dei ministri

Amministrazioni centrali dello Stato

Uffici Centrali del Bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato

Aziende Autonome dello Stato

Ragionerie Territoriali dello Stato

Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio Tesoreria dello Stato

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Corte dei Conti Sezioni Regionali della Corte dei Conti

Avvocatura Generale dello Stato

Avvocature Distrettuali dello Stato

Uffici territoriali del Governo

Dipartimento delle Finanze

Agenzia delle Entrate

Agenzia del Demanio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Equitalia S.p.A.

Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi

Poste Italiane S.p.A.

e p.c.

Corte dei Conti - Sezioni Riunite in Sede di Controllo

Commissari o Rappresentanti del Governo per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano

Ragionerie delle Regioni a statuto ordinario, delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Associazione Bancaria Italiana

La presente circolare, al fine di assicurare la massima omogeneità dei comportamenti da parte degli Uffici preposti alle operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio finanziario 2014, fornisce dettagliate istruzioni riportate nell'Allegato 1.

In particolare tali istruzioni individuano gli adempimenti in materia di entrate, di spese e di patrimonio dello Stato connessi con la chiusura dell'esercizio, di competenza delle Amministrazioni statali e delle Tesorerie, così come previsto dalla normativa contabile e dall'art. 193, 3° comma, delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato per le operazioni di chiusura relative alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato nel rispetto della vigente normativa contabile.

Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni in particolare.

«Entrate»:

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, gli Uffici interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Per quanto concerne i versamenti, ogni modifica di quietanza, modelli 121 T, è gestita tramite i sistemi informativi Banca d'Italia e Sistema Informativo delle Entrate, ai sensi del decreto 11 dicembre 2013 n.141 e della Circolare MEF RGS n.7 del 10 febbraio 2014.

Per le operazioni di chiusura riguardanti l'esercizio 2014, gli Uffici riscontranti del sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (art. 10 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43) si avvalgono delle funzionalità S.I.E. («Sistema Informativo Entrate») del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Le modalità ed istruzioni relative saranno contenute, come di consueto, nel «Manuale per le operazioni relative al consuntivo delle entrate per l'esercizio 2014».

«Spese»:

Si raccomanda alle Amministrazioni centrali, nonché agli Uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un preventivo esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per effetto di errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.

La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessità dei funzionari delegati. trae anche giustificazione - specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata - dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga superiore agli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero

insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32 bis C. G. o di mod. 62 C.G.

Va peraltro precisato che una valutazione più attenta di tali necessità consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo interessato per le necessità proprie delle Amministrazioni centrali e periferiche. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.

In particolare tale norma, nel disporre che le Amministrazioni centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti Uffici periferici, prevede la possibilità di effettuare, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime. Ciò, ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse in relazione alle effettive necessità dei singoli Uffici e, nel contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non impegnate, quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che i fondi assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di competenza di altri centri di spesa. In proposito corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n. 908/1960, sono state rilevate numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari Uffici periferici mentre sugli stessi capitoli sono state registrate eccedenze di spesa sulle quote mantenute in gestione dalle corrispondenti Amministrazioni centrali.

Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si raccomanda a queste ultime di procedere, ove occorra nel corso dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei titoli di spesa, con le stesse modalità previste per la ripartizione delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli Uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della quota a se stesse riservata.

Si raccomanda agli Uffici periferici di comunicare tempestivamente alla propria Amministrazione centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti variazioni. prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, è necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perché la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al più presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.

Si segnala, inoltre, la necessità di accelerare la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati in esercizi precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso «collettivi» presso la Banca d'Italia. Tali titoli, emessi a carico del bilancio dello Stato, rappresentano pagamenti che le Tesorerie hanno già addebitato al «conto disponibilità» per i quali le suddette Tesorerie non possono rendicontare fino a quando non è disponibile la nuova imputazione al bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo.

La sistemazione contabile in parola dovrà procedere a partire dai titoli di epoca più remota, secondo le indicazioni e la tempistica riportata nelle sopraindicate «Istruzioni» al titolo SPESE DA SISTEMARE, lettera B «Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute».

Con particolare riferimento agli speciali ordini di pagamento (SOP), si segnala altresì che in base alla Circolare R.G.S. n. 24 del 27 agosto 2014, l'emissione di titoli di spesa per la regolarizzazione deve avvenire rapidamente e, comunque, possibilmente entro i sei mesi successivi all'emissione del SOP.

Per quanto concerne le contabilità speciali intestate a funzionari delegati di vari uffici statali periferici, si precisa che l'utilizzo di somme accreditate su un capitolo per far fronte a spese di pertinenza di altro capitolo deve configurarsi esclusivamente come mera anticipazione di cassa in attesa che vengano accreditati i fondi per ricostituire la disponibilità dei capitoli in questione.

Sarà, pertanto, cura del funzionario delegato richiedere tempestivamente alla propria amministrazione centrale gli accreditamenti occorrenti al ripiano, che dovranno ad ogni buon fine essere effettuati entro la chiusura dell'esercizio di competenza.

«Patrimonio»:

Si richiamano le disposizioni in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, nonché il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla «Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione».

Le linee di fondo che sorreggono la rappresentazione del documento contabile convergono sulla necessità di rispondere alle leggi di riforma sotto il profilo di una sua maggiore significatività in riferimento all'economicità della gestione patrimoniale. Come indicato, poi, dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato raccordandoli alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali (SEC).

A riguardo si segnala che nel mese di settembre 2014 è stato adottato il nuovo Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali (SEC2010) definito nei Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 549/2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale-

UE del 26 giugno 2013, n. L 174. Tuttavia al fine della chiusura delle contabilità per l'esercizio finanziario 2014 si continua a fare riferimento alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996). Per quanto concerne i beni mobili ed immobili, la classificazione secondo il SEC95 non sostituisce la distinzione in «categorie» dei beni dello Stato, ma è aggiuntiva ad essa.

Per quanto riguarda la valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato, si fa riferimento all'art. 3 del citato decreto interministeriale con cui, per l'appunto, sono stati definiti i criteri di valutazione, basati su principi di carattere economico. Tali criteri, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 279/1997, sono applicabili anche ai beni immobili demaniali di cui all'art. 822 c.c. suscettibili di utilizzazione economica.

Per quanto concerne i sistemi informativi mediante i quali effettuare le operazioni di chiusura delle contabilità, si ricorda che dall'esercizio finanziario 2012 la rendicontazione patrimoniale viene effettuata sulla nuova area del sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, appositamente dedicata al Sistema del Conto del Patrimonio (SIPATR), finalizzata alla raccolta, alla elaborazione ed alla consultazione dei dati patrimoniali.

Si fa presente che, relativamente ai beni immobili, l'avvenuta integrazione dei sistemi informativi dell'Agenzia del Demanio e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, consente al SIPATR di ricevere telematicamente le informazioni, che andranno vistate dalle singole Ragionerie territoriali dello Stato e che determineranno, ai fini della rendicontazione patrimoniale, le risultanze contabili connesse alle variazioni intervenute nella consistenza immobiliare.

In proposito, è opportuno ricordare che dal 1° gennaio 2012, è entrato in vigore il nuovo sistema delle scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello Stato, con specifico riguardo ai beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile e dei beni immobili facenti parte del demanio storico-artistico direttamente gestiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per esso dall'Agenzia del Demanio la cui realizzazione è avvenuta tramite l'applicativo denominato 'Inventario dei Beni immobili dello Stato' (IBIS)».

Tale applicativo provvede all'acquisizione dei flussi trasmessi in via telematica dall'Agenzia del Demanio, secondo scadenze prestabilite, e contenenti i dati delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili al fine del successivo riversamento dei medesimi dati al SIPATR, previa verifica e validazione da parte degli uffici riscontranti.

Si aggiunge inoltre, che il citato applicativo consente, altresì, l'accesso alla documentazione giustificativa, posta a supporto delle variazioni, direttamente nella banca dati dell'Agenzia del Demanio e che, comunque, stante la portata innovativa dell'applicativo IBIS, sono da richiamare le apposite istruzioni diramate con la circolare 28 maggio 2012, n. 20/RGS, volte ad esporre le modifiche normative intervenute e ad illustrare il nuovo sistema di scritture contabili nonché a fornire adeguati indirizzi per l'espletamento dei riscontri di competenza.

* * *

In relazione poi all'operatività delle procedure che attengono alla chiusura delle gestioni da parte degli Uffici tenuti alla resa delle contabilità, viene altresì riportato nelle predette Istruzioni il «Calendario degli adempimenti» per consentire il rispetto dei termini previsti per l'espletamento degli adempimenti legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili.

Con l'occasione, si ritiene utile sottolineare che, come si rileva dalle istruzioni allegate, gli adempimenti di fine esercizio in materia di spesa risultano notevolmente semplificati per i funzionari delegati di contabilità ordinaria che hanno già adottato la procedura telematica per l'emissione degli ordinativi e buoni su ordini di accreditamento, illustrata nella circolare RGS n. 33 del 31 ottobre 2012. (Nuove modalità di utilizzo delle somme messe a disposizione dei funzionari delegati con ordini di accreditamento. Ordinativi e buoni informatici).

In considerazione dei significativi vantaggi nella gestione dell'intero processo di spesa, si invitano tutti i funzionari delegati di contabilità ordinaria che ancora non lo avessero fatto a porre in essere, nel corso del primo semestre 2015, tutte le attività propedeutiche utili all'utilizzo della procedura telematica dei titoli, così come indicato nella citata circolare RGS n. 33 del 31 ottobre 2012 (1).

La presente circolare è disponibile nella specifica area, accessibile attraverso il sito «www.rgs.mef.gov.it».

Roma, 28 ottobre 2014

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

(1) Si fa riferimento all'art. 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici e le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di avviare il processo di superamento di sistemi basali sull'uso di supporti cartacei, nonché all'art. 47-quinquies del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che dispone, a partire dal 1° gennaio 2014, l'utilizzo esclusivo dei canali e i servizi telematici da parte delle amministrazioni pubbliche per i servizi dalle stesse erogati.

ALLEGATO N. 1

CHIUSURA DELLE CONTABILITA'

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ISTRUZIONI OPERATIVE[1]
E
CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

[1] Le modifiche o integrazioni alle precedenti istruzioni sono evidenziate in grassetto.

Le date effettive riportate nella presente circolare costituiscono le scadenze effettive entro cui terminare le operazioni indicate.

Nei casi di scadenze fissate da norme e regolamenti che cadono in giorni festivi, la scadenza effettiva in circolare è fissata nel primo giorno lavorativo successivo, salvo diversa specificazione delle norme e regolamenti.

Le scadenze fissate da norme e regolamenti sono comunque esposte, per memoria, in nota a piè di pagina.

ENTRATE

ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E LA RESA DELLA CONTABILITA'

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, si richiamano gli Uffici interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, circa l'invio **entro il 9 gennaio 2015** agli U.C.B. presso le varie Amministrazioni dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal Sistema Informativo delle Entrate (S.I.E) e dal Sistema Informativo Ragioneria Generale dello Stato come da istruzioni emanate dal Ministero del Tesoro – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (R.G.S.) - con le circolari n. 1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con Circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i capi dall'XI al XXVII, e con Circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per il Capo XXXII dovrà operarsi con le modalità previste per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.

Ai fini di quanto sopra le Agenzie Fiscali ed Equitalia S.p.A. sono invitate ad intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso gli agenti della riscossione dei tributi, affinché provvedano a rendere le proprie contabilità amministrative entro i termini prescritti ed a sanare le irregolarità rilevate dalle Ragionerie Territoriali dello Stato (R.T.S.).

Le stesse R.T.S., alla chiusura dell'esercizio finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle contabilità in argomento, provvederanno ad inoltrare alle Agenzie stesse l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa sia nella regolarizzazione dei conti.

Per i versamenti risultanti dalle contabilità amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella Circolare della R.G.S. n. 57 dell'11 luglio 1996, emanata in attuazione dell'art. 1, comma 1, del D.M. 4 aprile 1995, n. 334, sulla semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato.

Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate agli Uffici Centrali del Bilancio (U.C.B.) competenti.

Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli U.C.B. e dalle R.T.S., secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal Dipartimento della R.G.S. - I.G.I.C.S.. Pertanto, i predetti Uffici dovranno inviare le prenotazioni per modifica di imputazione nonché per riduzione dell'importo o per annullamento delle

quietanze di versamento, esclusivamente tramite il S.I.E. entro il termine improrogabile del 31 marzo 2015.[2]

Si richiama peraltro l'attenzione sul disposto dell'art. 64 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione «per il 31 dicembre».

Sarà cura, poi, delle Tesorerie eseguire le variazioni prenotate entro il predetto 31 marzo 2015, nonché quelle ai dati descrittivi eseguite senza prenotazione, entro il termine improrogabile del 10 aprile 2015.

Le sole prenotazioni per variazioni del codice versante potranno essere effettuate dagli U.C.B. e dalle R.T.S. entro il 14 aprile 2015. La Banca d'Italia renderà disponibili al S.I.E. le variazioni di entrata effettuate, entro e non oltre il 20 aprile 2015.

Gli Uffici che hanno effettuato le prenotazioni ne verificano l'esito e, qualora rilevino discordanze, ne danno segnalazione agli U.C.B.

[2] Si ricorda, per memoria, che l'art. 62, comma 4, del Decreto MEF 29/05/2007 – Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, di seguito I.S.T. – stabilisce che "le rettifiche sono prenotate…..fino a tutto il mese di marzo dell'anno successivo a quello di emissione del documento di entrata".

SPESE

TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA

A) Ordini di pagare.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire gli ordini di pagare ai competenti U.C.B ed alle R.T.S. entro e non oltre il 5 dicembre 2014.

Gli U.C.B. e le R.T.S. potranno validare i mandati informatici fino al 19 dicembre 2014. L'Istituto incaricato del servizio di tesoreria accetterà i mandati informatici, emessi in conto dell'esercizio 2014, fino alla data ultima del 19 dicembre 2014[3] (così come dispone l'art. 194 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 maggio 2007).

Pertanto, tenuto conto degli adempimenti connessi alla trasformazione degli ordini di pagare in mandati informatici e del calendario sopra indicato, le Amministrazioni interessate dovranno necessariamente evitare l'invio massiccio di ordini di pagare a chiusura di esercizio, anticipando opportunamente l'emissione di quelli per i quali è già noto il nome dei creditori, l'esatto ammontare dei debiti e la scadenza degli stessi (ad esempio rate di ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.).

B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire ai competenti U.C.B. ed alle R.T.S. gli ordini di accreditamento da accreditare in contabilità speciale entro il termine del 09 dicembre 2014. Gli U.C.B. e le R.T.S. potranno inoltrare i suddetti ordini di accreditamento alle Tesorerie entro l' 11 dicembre 2014.

Relativamente agli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria le stesse Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di farli pervenire ai competenti U.C.B. ed alle R.T.S. non oltre il termine del 28 novembre 2014. Gli U.C.B e le R.T.S. potranno inoltrare i suddetti ordini di accreditamento alle Tesorerie entro il 10 dicembre 2014 per consentire la successiva emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni

Si fa presente che entro il termine del 19 dicembre 2014[4] le Amministrazioni emittenti devono far pervenire alle Tesorerie gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto. Entro il medesimo termine devono pervenire alle suddette Tesorerie anche:

a) i titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni o riversamento di ritenute;

---

[3] Si ricorda, per memoria, che l'art. 194, comma 4, I.S.T. stabilisce che tale data è fissata al 21 dicembre o al precedente giorno lavorativo qualora sia non lavorativo per le Tesorerie.

[4] Si ricorda, per memoria, che l'art. 194, comma 2, I.S.T. stabilisce che la data è fissata al 20 dicembre o al precedente giorno lavorativo qualora sia non lavorativo per le Tesorerie.

b) gli ordinativi tratti sulle contabilità speciali e tutti gli altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su ruoli di spesa fissa.

Le Tesorerie restituiranno alle Amministrazioni emittenti i titoli di spesa che dovessero pervenire dopo il suddetto termine del **19 dicembre 2014**.[5] Solo a seguito di specifica segnalazione per iscritto da parte dell'Amministrazione emittente con la quale siano esplicitati i motivi di indifferibilità dei pagamenti, le Tesorerie procederanno egualmente - anche dopo il citato termine - all'ammissione a pagamento di limitatissimi quantitativi di titoli per i quali siano state ravvisate caratteristiche di urgenza. Al riguardo, si sottolinea che le Amministrazioni dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nella Circ. R.G.S. n. 25 del 9 giugno 2010 in materia di termini entro i quali i titoli cartacei debbono pervenire presso le Tesorerie.

La Banca d'Italia accetterà gli ordinativi informatici emessi dai funzionari delegati di contabilità ordinaria fino alla data ultima del 24 dicembre 2014.

Le Tesorerie restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa **cartacei** emessi in conto esercizio 2014 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso.

I buoni di prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente presso le Tesorerie, quando l'emissione avviene nel mese di dicembre e comunque materialmente riscossi da parte del funzionario delegato entro il 31 dicembre 2014.

Si invitano i funzionari delegati che emettono entro il mese di novembre 2014 buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli uffici delle Poste Italiane S.p.A., di volerne curare la riscossione con ogni sollecitudine e si raccomanda alla suddetta Società di procedere al più presto, e comunque entro il mese di dicembre, alla richiesta di rimborso di tali pagamenti alla Tesoreria competente. Al riguardo si evidenzia che in caso contrario la contabilizzazione dei titoli in argomento da parte delle Tesorerie avverrà necessariamente nell'esercizio successivo con conseguenti riflessi sulla concordanza con le evidenze contabili prodotte dai Funzionari Delegati.

C) Crediti certificati

Le Amministrazioni che, ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012 e successive modificazioni, hanno rilasciato certificazioni con scadenza di pagamento nel mese di dicembre 2014 o nei primi giorni del mese di gennaio 2015, dovranno provvedere, entro tempi utili, alla emissione dei titoli di spesa, al fine di consentirne il pagamento entro la data del 19 dicembre 2014.

D) Decreti di assegnazione fondi.

Le Amministrazioni centrali avranno cura di far pervenire ai competenti U.C.B. i decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908 "Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale" non oltre il termine del 21 novembre 2014.

Gli Uffici periferici, destinatari dei predetti decreti, provvederanno a far pervenire gli ordini di pagare alle R.T.S. competenti, entro il termine di cui al precedente punto *A)*.

[5] Si ricorda, per memoria, che tale termine è stabilito dall'art. 194, comma 3, I.S.T.

E) Adempimenti sui pagamenti non andati a buon fine e non rinnovati entro il 31 dicembre 2014.

Si richiama l'attenzione su quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 96 delle Istruzioni sui servizi di tesoreria dello Stato (I.S.T.), che introduce un termine al permanere delle risorse relative ai pagamenti disposti tramite mandato informatico e non andati a buon fine, sul conto di tesoreria 20353, intestato a IGEPA, cui è affidato il rinnovo dei relativi pagamenti. In particolare il comma 2-bis stabilisce che le somme restano depositate sul conto 20353 fino alla chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui sono affluite sullo stesso conto; trascorso detto termine, IGEPA provvede al versamento all'entrata del bilancio statale delle risorse riferite ai pagamenti non rinnovati.

Per le somme affluite sul conto 20353 nel corso dell'esercizio 2013, pertanto, gli UCB e le R.T.S. competenti dovranno inviare la richiesta di rinnovo del pagamento in tempo utile per poter essere effettuato entro il 31 dicembre 2014, tenuto conto che successivamente le risorse relative ai pagamenti non rinnovati saranno versate al Bilancio dello Stato o sui conti correnti delle amministrazioni autonome qualora i pagamenti siano stati disposti dalle stesse amministrazioni.

Analogo termine è stato introdotto dal comma 5-bis del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2010 per le somme giacenti sulle contabilità speciali 5652 intestate alle RTS aventi sede nei capoluoghi di regione, relative a pagamenti disposti con ordinativi e buoni telematici su ordini di accreditamento e non andati a buon fine. I funzionari delegati interessati, pertanto, dovranno inviare alla competente R.T.S. la richiesta di rinnovo del pagamento entro lo stesso termine sopra indicato, in quanto dopo il 31 dicembre 2014 le somme relative a pagamenti del 2013 non rinnovati saranno versate al Bilancio dello Stato o sui conti correnti delle amministrazioni autonome qualora i pagamenti siano stati disposti dalle stesse amministrazioni.

SPESE DA SISTEMARE

A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.

I funzionari delegati **che operano con titoli di spesa cartacei,** a favore dei quali siano stati emessi nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare, **entro il 30 gennaio 2015**, alle competenti Tesorerie un prospetto - in duplice copia - degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per ciascunordine e distintamente per competenza e residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonché l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo.

I funzionari delegati che hanno aderito alla procedura telematica sono tenuti a chiedere il visto di concordanza esclusivamente con riferimento agli ordini di accreditamento sui quali siano stati effettuati pagamenti con modalità cartacea.

Le R.T.S. che avessero necessità di conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni - via terminale - al Sistema informativo per la gestione delle Spese.

I funzionari delegati in carica, così come previsto dall'art. 333 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 60 e dall'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'articolo 14 del D.Lgs. 30 giugno 2011 n. 123.

In proposito si precisa:

a) i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti **entro il 23 gennaio 2015**[6];

b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi oltre **il 31 dicembre 2014,** perché non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive esigenze. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la Tesoreria, per la parte non ancora erogata **entro il 31 marzo 2015**, termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto medesimo. Tale termine di rendicontazione è tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilità speciale.

Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro la chiusura dell'esercizio 2014, tenendo presente i termini previsti per l'invio dei titoli di spesa alle Tesorerie di cui al precedente *"Termini di emissione dei titoli di spesa".* Va altresì rispettato il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art. 59 bis, comma 1, del R.D. 18/11/1923, n. 2440, distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.

Ovviamente, detta disposizione non è da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati.

Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in favore del Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n. 908, richiamata nell'art. 1, lettera c), del D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 99, concernente " Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ".

E' da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui all'art. 61 della legge di contabilità generale – primo, secondo e terzo comma – si applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio, nelle contabilità dei funzionari delegati delle diverse Amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 60 della vigente legge di

[6] Si ricorda, per memoria, che l'art. 333, comma 2, del R.C.G.S. fissa il termine "entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto".

contabilità generale, dell'art. 9 del D.P.R. 367/1994 e dell'articolo 11 e seguenti del D.Lgs. n.123/2011.

Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti la presentazione dei rendiconti relativi agli ordinativi che hanno trovato estinzione sia nell'anno finanziario in cui l'ordine di accreditamento è stato disposto, sia - fatta eccezione per la contabilità in discorso degli Enti militari, come precisato nella parte riferita agli "*ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE*" (punto 2, relativo ai *funzionari delegati titolari di contabilità speciali*) – nell'anno seguente durante il quale, com'è noto, potranno essere pagati i titoli della specie il cui importo non è stato riscosso entro l'esercizio di emissione; detti titoli verranno rendicontati dalle Tesorerie, una volta che sia stata attribuita loro la nuova imputazione per il nuovo esercizio.

B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.

Entro il 30 gennaio 2015, i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare, agli U.C.B. e alle R.T.S. che hanno effettuato il controllo preventivo sugli ordini di accreditamento, gli elenchi mod. 62 C.G. delle spese delegate, i cui ordini di accreditamento presentino una disponibilità residua **al 31 dicembre 2014,** da compilarsi distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovrà essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.

Pertanto, i funzionari delegati, ricevuti dalle Tesorerie i modelli 66T/ 31ter C.G. relativi ai buoni e agli ordinativi estinti nel mese di dicembre e i modelli 32 bis C.G. relativi agli ordinativi inestinti al 31 dicembre 2014 e trasportati all'esercizio 2015 provvederanno alla compilazione di distinti elenchi modelli 62 C.G. nel modo che segue:

- in un elenco saranno riportati gli ordinativi su ordini di accreditamento emessi entro il 31 dicembre 2014 e non portati in uscita entro la stessa data dalle Tesorerie, che sono quindi da trasportare all'esercizio 2015, quali risultano dai modelli 32 bis C.G. – (cfr. *ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE*, punto 1 relativo ai *funzionari delegati*); sul predetto elenco vanno indicati, l'importo netto e quello delle relative ritenute erariali di ciascun ordinativo;
- in un altro elenco saranno riportate tutte le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali, alla data del 31 dicembre 2014, non è stato ancora emesso il relativo ordinativo di pagamento, indicando l'importo totale quale prodotto della loro sommatoria. Questi ultimi modelli 62 C.G. devono essere, quindi, emessi solo per i fondi accreditati nell'esercizio 2014 e non utilizzati entro il 31 dicembre dello stesso anno; i modelli 62 C.G. in questione dovranno essere corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare;
- infine, un modello 62 C.G. va compilato per le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti, solo se trattasi di spese non riguardanti stipendi, altri assegni fissi e pensioni (in proposito vedere più avanti anche la lettera F).

Nel caso in cui la compilazione analitica del mod. 62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto eccezionale, indicare globalmente - in detti elaborati - l'importo

delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.

Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei predetti modelli, tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio 2015 degli ordinativi rimasti insoluti o scritturati in conto sospeso (O/A di 32 bis C.G.) e al pagamento delle spese insolute, sarà provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui.

Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso), saranno utilizzati esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.

A tale fine i predetti ordini di accreditamento dovranno essere emessi utilizzando gli appositi moduli di O/A di 32 bis C.G., come previsto dalla Circolare R.G.S. n. 8 del 31 marzo 2004.

Tali moduli devono riportare i dati identificativi degli originari ordini di accreditamento, desumibili dai modelli 32 bis C.G., relativi all'esercizio finanziario 2014, che la Banca d'Italia trasmetterà agli U.C.B. o alle R.T.S. e ai funzionari delegati interessati. Si ribadisce che l'importo totale dell'Ordine di Accreditamento per modello 32 bis C.G. deve essere riportato anche nella somma prelevabile in buoni, per consentire la regolarizzazione contabile di eventuali buoni, scritturati in conto sospeso.

Le Amministrazioni interessate avranno cura di emettere con ogni sollecitudine gli ordini di accreditamento suddetti, mentre i funzionari delegati, da parte loro, solleciteranno alle predette Amministrazioni l'emissione degli ordini di accreditamento, **se non pervenuti alla data del 31 agosto 2015.**

Le Tesorerie, al ricevimento degli ordini di accreditamento provvederanno direttamente alla sistemazione degli ordinativi trasportati, senza attendere dal funzionario delegato l'invio dei relativi modelli 32 bis C.G. con gli estremi della nuova imputazione.

Per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2013 e precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso "collettivi", la Banca d'Italia trasmetterà agli U.C.B. presso le singole Amministrazioni o alle R.T.S. gli elenchi dei predetti ordinativi (mod. 79 R.T.) **per il successivo inoltro alle Amministrazioni interessate.**

In proposito si richiama l'attenzione delle Amministrazioni affinché, **al ricevimento degli elenchi di cui sopra**, provvedano tempestivamente all'emissione degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile dei predetti ordinativi, riportando nei moduli di O/A di 32 bis C.G. i dati identificativi presenti nei modd. 79 R.T.,, segnalando al Dipartimento della R.G.S. – I.G.B. - gli eventuali motivi ostativi all'emissione di tali ordini di accreditamento. Si dovrà aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.

Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà aver luogo **fino al termine massimo del 13 febbraio 2015**.

La possibilità di ricorrere ad elenchi suppletivi potrà essere utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli ordinativi estinti nel mese di dicembre 2014 quando la relativa comunicazione della locale Tesoreria non perviene nei termini previsti.
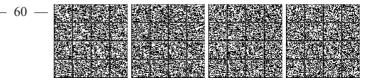
Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.

Il suddetto termine **del 13 febbraio 2015** dovrà essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.

Gli U.C.B. e le R.T.S. non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero spediti oltre i termini più sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi, ad eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a ordinativi emessi nell'esercizio 2014 e trasportati all'esercizio 2015.

Negli elenchi 62 C.G., si specificherà in annotazione:

1. se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;
2. distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.

Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati negli "*ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE*", punto 1, relativo ai *funzionari delegati*.

C) Trasporto degli ordini di accreditamento.

L'art.61-bis della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, prevede che «gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilità, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio».

Ad evitare poi possibili incertezze, si ricorda l'attuale numerazione dei capitoli della «spesa»:

- dal n. 1001 al 6999: Spese correnti;
- dal n. 7000 al 9499: Spese in conto capitale;
- dal n. 9500 al 9999: Rimborso di passività finanziarie.

La facoltà del trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per effetto della legge 27 dicembre 2013 n.148 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2013 di ripartizione in capitoli dello stesso bilancio, è estesa - per quanto riguarda i Ministeri e nell'ambito delle relative missioni/programmi/centri di responsabilità - anche ai seguenti capitoli di parte corrente:

❖ DIFESA:

- Difesa e sicurezza del territorio / Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari / Bilancio e affari finanziari: capitoli 1170, 1171 e 1173;
- Difesa e sicurezza del territorio / Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare / Segretariato generale: capitolo 1346;
- Difesa e sicurezza del territorio / Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari / Segretariato generale: capitolo 1322;
- Difesa e sicurezza del territorio / Approntamento e impiego delle forze navali / Marina militare: capitolo 4415;
- Difesa e sicurezza del territorio / Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza: capitolo 4885.

❖ INFRASTRUTTURE E TRASPORTI:

- Ordine pubblico e sicurezza / Sicurezza e controllo dei mari, nei porti e sulle coste / Capitanerie di porto: capitoli 2176 e 2179.

Le Tesorerie ed i funzionari delegati, ai fini del trasporto, si atterranno alle indicazioni trasmesse per via informatica dal Dipartimento della R.G.S. alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale – Tesoreria dello Stato.

Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato disposto degli art. 443, comma 3°, 444 e 448 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, quali risultano modificati con D.P.R. n. 402 del 21 ottobre 1989.

I funzionari delegati dovranno far pervenire, entro il termine ultimo del 9 gennaio 2015,[7] alle Tesorerie la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.

Si raccomanda ai funzionari delegati il rispetto di tale termine onde consentire alle Tesorerie di effettuare la segnalazione, per via informatica, del trasporto entro il previsto termine del 14 gennaio 2015.

Si rammenta in proposito che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto è già avvenuto nell'anno precedente.

A seguito delle parifiche effettuate dalle Tesorerie con le scritture dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento e sulla base delle eventuali richieste di trasporto avanzate da detti funzionari, l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria predispone, entro il 20 gennaio 2015[8] un flusso informatico contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

---

[7] Si ricorda, per memoria, che l'art. 448, comma 1, del R.C.G.S. fissa il termine entro il 10 gennaio.

[8] Si ricorda, per memoria, che l'art. 443, comma 3, del R.C.G.S. fissa il termine entro il 20 gennaio.

I funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di prelevamento.

Il Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato assegnerà l'imputazione contabile per il nuovo esercizio finanziario a tutti gli ordini di accreditamento per i quali il funzionario delegato avrà richiesto il trasporto alle competenti Tesorerie entro e non oltre il suddetto termine del 9 gennaio 2015.

Le Tesorerie, una volta ricevute le informazioni da detto Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, notificheranno ai funzionari delegati gli estremi della nuova imputazione degli ordini di accreditamento trasportati.

D) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilità speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 31 dicembre 2014.

Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera B) dei " *TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA*", al fine di consentirne l'agevole pagamento da parte delle competenti Tesorerie entro il 31 dicembre 2014, ultimo giorno lavorativo dell'esercizio.

Il trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti al 31 dicembre 2014, viene effettuato dalle competenti Tesorerie che, non appena ricevuti i fondi in conto residui, riportano la nuova imputazione sui singoli titoli in conto del nuovo esercizio. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, sono richiesti dai funzionari delegati alle Tesorerie per essere annullati.

Per gli ordinativi tratti su contabilità speciali rimasti insoluti alla fine dell'esercizio, le Tesorerie, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul mod. 89 T, comunicano all'Amministrazione emittente la nuova numerazione attribuita agli stessi per l'esercizio 2015.

Il trasporto degli ordini di pagamento cartacei su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente effettuato dalle Tesorerie che provvederanno ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi.

Qualora gli ordini di pagamento siano imputati a capitoli di bilancio dell'esercizio 2014 non più vigenti nell'esercizio 2015 per effetto di soppressione o rinumerazione dei capitoli oppure siano imputati ai capitoli attivi dell'esercizio 2015 ma recanti codici meccanografici non più validi, le Tesorerie sono autorizzate a scritturare i predetti ordini di pagamento al conto sospeso "collettivi" in attesa che il Dipartimento dell'Amministrazione Generale provveda ad assegnare agli stessi la nuova imputazione al bilancio o ad assegnare nuovi codici meccanografici. A tal fine le Tesorerie provvederanno a comunicare alle Ragionerie Territoriali l'elenco degli ordini di pagamento di cui sopra. Le stesse avranno cura di effettuare tempestivamente gli adempimenti di propria competenza al fine di consentire alle Tesorerie di scritturare i predetti titoli in esito definitivo e di rendicontarli alla Corte dei Conti.

E) Rimanenze di importi non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 2014.

Ai sensi dell'art. 59 bis della legge di contabilità generale dello Stato, come è noto, i funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito. I medesimi

funzionari delegati qualora accertino al 19 dicembre 2014 una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in corso, dovranno provvedere entro il 31 dicembre 2014 al versamento della detta rimanenza con imputazione al capitolo «Entrate eventuali e diverse» del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

F) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).

L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n.119 - da considerarsi di efficacia permanente – dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonché i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attività ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.

Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese - rimasti da versare al 31 dicembre 2014, dovranno imputarsi alla competenza dell'anno 2015. Si raccomanda alle Amministrazioni centrali ed agli Uffici Scolastici Regionali la scrupolosa osservanza di tale disposizione, al fine di non determinare difficoltà nella gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate.

Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della legge finanziaria 1981 gli ordinativi mod. 31 C. G. tratti sugli ordini di accreditamento emessi nell'anno 2014 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno, i quali trovano imputazione nell'anno 2015, logicamente, per effetto del trasporto, in conto residui. Per questi ultimi il funzionario delegato dovrà emettere il mod. 62 C. G. per l'ammontare lordo della spesa. Sul mod. 32-bis C. G., che contiene la nuova imputazione dei titoli che si trasportano dovrà, naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il modello 31-bis C. G., con il quale dovrà essere regolata la relativa ritenuta, nel caso di versamento all'erario, verrà imputato al competente capitolo in conto residui, mediante commutazione in quietanza di entrata, quest'ultima da imputarsi in conto competenza.

Per quanto concerne i contributi previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335.

ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE

I funzionari delegati trasmettono entro il 30 gennaio 2015 (come già indicato nelle "*SPESE DA SISTEMARE*") alle Tesorerie un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non più trasportabili, nonché le somme che risultano pagate a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.

Le Tesorerie appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono una copia. Le medesime Tesorerie, dopo

gli adempimenti inerenti alla "chiusura" degli ordini di accreditamento, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi rimasti parzialmente o interamente inestinti, entro cinque giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari delegati, o al più tardi entro il 20 aprile 2015, trasmettono:

- agli Uffici di controllo della Corte dei conti i decreti di variazione o di riduzione mod.15 C.G., le schede mod. 14 C.G, nonché una copia dei mod. 34 C.G., relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti;
- all'U.C.B. o alla R.T.S. competente, due copie del suddetto mod. 34 C.G., di cui una da inoltrare all'Amministrazione che gestisce il capitolo.

Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere entro il 15 aprile 2015 l'elenco predetto, le Tesorerie – dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi - invieranno, comunque, agli Uffici di cui sopra i modelli.

Una copia del predetto mod. 34 C.G. verrà trasmessa direttamente all'Amministrazione emittente.

Inoltre le medesime Tesorerie, entro l'11 febbraio 2015, dovranno trasmettere:

1) *ai funzionari delegati,* l'elenco in doppio esemplare (mod. 32-bis C.G.) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2014. Per detti ordinativi, che saranno frattanto trattenuti dalle Tesorerie ed il cui importo è stato già compreso (in base agli elementi contenuti nel mod. 31-ter C.G.) negli elenchi mod. 62 C.G., verrà successivamente indicata la nuova imputazione per l'esercizio 2015.

Gli ordinativi stessi possono essere pagati dalle Tesorerie e dagli altri uffici pagatori anche prima che pervenga il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale dovranno far carico per l'esercizio 2015 e prima che sia indicata la nuova imputazione. Gli ordinativi così pagati sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso e registrati definitivamente in uscita al ricevimento dell'ordine di accreditamento emesso a sistemazione dei predetti ordinativi.

Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle Tesorerie per essere annullati. Le stesse Tesorerie restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi nell'esercizio 2013, trasportati all'esercizio 2014 e non ancora estinti al 31 dicembre 2014, nonché gli ordinativi in conto residui emessi nell'esercizio 2014 con la stampigliatura «da non trasportare» rimasti inestinti alla data del 31 dicembre 2014.

Per gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le Tesorerie provvederanno alla loro elencazione in un apposito modello 32-bis C.G., da trasmettere ai funzionari delegati, corredata della dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Tesoreria, salvo le disposizioni di cui all'articolo 121 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato;

2) *ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali*, per l'annullamento, gli ordinativi tratti sulle stesse contabilità, rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione; per quanto concerne i titoli tratti su contabilità speciali accese ad Enti militari vanno trasmessi per l'annullamento quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;

3) *agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti*, una copia dei modelli 32-bis C. G. inviati ai funzionari delegati.

Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32- bis C.G. e 34 C.G. fossero negative dovranno essere utilizzati gli appositi mod. 108 C.G., da trasmettere in piego raccomandato.

Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso, di numerosi titoli pagati nel corso dell'esercizio finanziario di prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa, si raccomanda alle Tesorerie di provvedere affinché, entro il 31 dicembre 2014, siano portati in esito definitivo tutti i versamenti in titoli pagati dagli uffici delle Poste Italiane S.p.A. e da eventuali altri uffici pagatori.

A tal fine, si raccomanda agli uffici di Poste Italiane S.p.A. di presentare i predetti titoli alle Tesorerie con la massima sollecitudine e, comunque, non oltre il termine di perenzione degli stessi.

Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilità dei pagamenti, si invitano le Tesorerie a rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilità dei titoli estinti e specialmente a quelli relativi alle contabilità delle spese fisse e delle pensioni.

Le Tesorerie provvederanno a ridurre all'importo effettivamente pagato eventuali buoni mod. 31 - bis C.G. sui quali siano stati effettuati prelevamenti parziali e a scritturarli in esito definitivo per lo stesso importo, ai sensi dell'art. 127, comma 4, delle I.S.T..

Gli ordinativi mod. 31 C.G. ed eventuali buoni mod. 31 bis C.G. pagati negli ultimi giorni di dicembre dagli uffici delle Poste Italiane S.p.A. e da altri uffici pagatori nonché dalle Tesorerie diverse da quella assegnataria degli ordini di accreditamento e che quest'ultima non abbia potuto portare in uscita entro il 31 del mese, saranno provvisoriamente scritturati fra i pagamenti in conto sospeso dalla Tesoreria, che ne darà notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod. 32-bis C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1).

Tali ordinativi e buoni dovranno essere trasportati dagli stessi funzionari delegati all'esercizio 2015 e considerati come pagati nel corso di tale esercizio.

A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata, per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente "*SPESE DA SISTEMARE*", all'U.C.B. o alla R.T.S. competente.

Non appena pervenuti gli ordini di accreditamento, sui quali gli ordinativi e i buoni dovranno farsi gravare per l'esercizio 2015, le Tesorerie completeranno, con l'indicazione della nuova imputazione, i predetti titoli elencati nel mod. 32-bis C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.

Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di perenzione, estinti dagli uffici pagatori prima del 31 dicembre prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in tempo utile, sarà compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.) munito di speciale annotazione intesa a porre in evidenza il loro tempestivo pagamento entro il 31 dicembre 2014. Procedura analoga a quella indicata per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento dovrà eseguirsi per i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 2014 e pagati entro il 31 dicembre 2014, ma versati presso la Tesoreria successivamente a tale data. Detti elenchi saranno inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n. 1), i quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod. 62 C.G., di cui alle "*SPESE DA SISTEMARE*", sub lettera B), affinché si possa far luogo alla concessione delle aperture di

credito alle quali gli ordinativi e gli eventuali buoni pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste Italiane S.p.A., non contabilizzati in uscita dalle Tesorerie, dovranno far carico per l'esercizio 2015 e provvedere alla nuova imputazione dei titoli medesimi.

Le Tesorerie riporteranno sui singoli titoli la nuova imputazione mediante stampiglia.

SPESE FISSE E PENSIONI

ADEMPIMENTI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO

Le R.T.S. in base alle competenze loro attribuite dagli articoli 4 e 5 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2010 relativo alla riallocazione delle funzioni, dovranno trasmettere **entro il 15 gennaio 2015** alla Sezione regionale della Corte dei Conti, limitatamente ai capitoli degli Uffici Scolastici Regionali, ed al competente Ufficio di controllo della Corte dei Conti, per capitoli gestiti dalle Amministrazioni centrali, gli elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2014.

Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al 31 dicembre 2014, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della Legge di Contabilità Generale dello Stato.

Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte, andranno trasmessi esclusivamente dalle suddette R.T.S. interessate ai pagamenti all'U.C.B. presso il Ministero dell'Interno.

Le **R.T.S.** dovranno, altresì, trasmettere, **entro il 30 gennaio 2015,** agli U.C.B. presso le Amministrazioni centrali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2014 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati all'U.C.B. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per le spese a carico del capitolo 2198 (Politiche previdenziali / Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati / Interventi / Dipartimento del Tesoro) dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2014, avente la seguente denominazione: «Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare». E' consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.

Agli stessi U.C.B. deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.

Le **R.T.S** provvederanno, inoltre, a comunicare tempestivamente alle Tesorerie i codici meccanografici e i corrispondenti capitoli cui imputare gli ordini di pagamento cartacei su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio 2014, non appena riceveranno il relativo elenco da parte delle medesime Tesorerie, come precisato alla lettera D) del paragrafo "SPESE DA SISTEMARE".

ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2014

Si premette che le Amministrazioni potranno emettere titoli di spesa per il nuovo esercizio solamente dopo l'avvenuta apertura alle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2015.

A) Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2015.

Gli Uffici Centrali di Bilancio e le R.T.S. potranno registrare, a partire dal 24 dicembre 2014 nelle scritture del Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, ordini di pagare a carico dell'esercizio finanziario 2015; dalla stessa data i relativi mandati informatici potranno essere inviati alla Banca d'Italia, che li renderà disponibili per le Tesorerie dal mese di gennaio 2015.

B) Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2015.

Gli ordini di accreditamento, che verranno emessi dalle Amministrazioni in conto dell'esercizio 2015 e che potranno essere registrati dagli Uffici Centrali di Bilancio e dalle R.T.S. dopo l'avvenuta apertura alle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2015, saranno trasmessi, ad iniziare dal giorno 29 dicembre 2014, alla Banca d'Italia che li renderà disponibili per le Tesorerie dal mese di gennaio 2015.

C) Debito pubblico.

Per l'esatta imputazione dei residuali pagamenti di debito pubblico non ancora dematerializzati (ad esempio buoni e mandati emessi dalla competente Direzione II del Dipartimento del Tesoro) si fa riferimento alla Circolare n. 1523, del 13 maggio 1981, con la quale l'allora Direzione generale del debito pubblico ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle Istruzioni Generali sui Servizi del Debito Pubblico, approvati con D.M. del 20 novembre 1963.

Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilità dei premi o di rimborsabilità del capitale, fatte salve le particolari disposizioni dello stesso Dipartimento del Tesoro - Direzione II - per l'imputazione in conto competenza degli oneri derivanti da "riaperture di tranches".

Gli interessi ed i capitali per il rimborso pagabili il I° gennaio 2015 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 2015, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

D) Cedolino Unico

Liquidazione competenze accessorie

Le competenze accessorie, comunicate dai P.O.S. per la liquidazione nel corrente esercizio finanziario, potranno essere autorizzate dalle Ragionerie competenti sino al termine ultimo del 12 dicembre 2014. Tale termine garantisce il rispetto della data valuta

dell'ultima emissione di accessorie entro le festività natalizie nonché la rendicontazione dei pagamenti in tempo utile per la chiusura contabile dell'esercizio finanziario 2014.

Decorso il termine di cui sopra, gli elenchi di competenze accessorie ancora non autorizzati dalle Ragionerie saranno automaticamente respinti dal Sistema informativo per la gestione delle Spese.

Conseguentemente, si invitano le Amministrazioni cui la presente Circolare è diretta a voler trasmettere gli atti ai competenti Uffici di controllo in tempo utile tenuto conto dei termini previsti per l'espletamento dei dovuti riscontri amministrativi.

Piano di riparto

Decorso il predetto termine per l'autorizzazione delle competenze accessorie non sarà più consentita l'emissione e la registrazione di decreti di riparto a valere sull'esercizio corrente e i decreti di riparto all'esame degli U.C.B, ma non ancora registrati saranno automaticamente restituiti alle Amministrazioni.

Il 12 dicembre il Sistema informativo per la gestione delle spese e il SICOGE automaticamente rendono disponibili sulla cassa e sulla competenza le somme disposte sui Piani di riparto che alla data non risultino autorizzate. Ciò consentirà alle Amministrazioni di effettuare gli adempimenti di cui all'art. 2 - comma 3 del Decreto ministeriale 1 dicembre 2010.

Adempimenti sui pagamenti non andati a buon fine

Nel richiamare quanto illustrato nella Circolare n. 39 del 22 dicembre 2010 si rammenta che le Amministrazioni devono richiedere tempestivamente la riassegnazione ai pertinenti piani gestionali 50 dei capitoli di spesa di Cedolino Unico delle somme, relative ai pagamenti non andati a buon fine, affluite in entrata. Ciò al fine di consentire, entro il 31 dicembre, la corretta quantificazione degli stanziamenti dei piani gestionali 50, i quali devono essere non inferiori all'ammontare dei pagamenti imputati nell'anno ai medesimi piani gestionali.

PERENZIONE E PRESCRIZIONE AMMINISTRATIVA

L'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, così recita:

"I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi".

Si rammenta che l'equiparazione del termine di perenzione per i residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale è intervenuta per effetto dell'art.10, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (recante: "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111

La perenzione non opera, poi, nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati già estinti dalle Tesorerie e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli U.C.B. e le R.T.S. competenti dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da
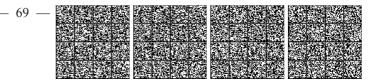
rendere possibile la scritturazione in esito definitivo per poter essere prodotti in contabilità.

Per l'istituto della prescrizione si conferma il termine di prescrizione quinquennale delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni.

PATRIMONIO

CONTABILITA' DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

A) Contabilità dei beni mobili patrimoniali.

Come noto, le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili patrimoniali vengono effettuate nel rispetto del decreto interministeriale 18 aprile 2002 e della Circolare n. 13/2003 riguardante la ristrutturazione del Conto Generale del Patrimonio dello Stato in attuazione del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, basata su una classificazione dei beni, come riportata nell'allegato 1 al citato decreto interministeriale, raccordata con quella fondata sulla suddivisione in "categorie". Inoltre, sono da tenere presenti il D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002, come modificato dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che ha introdotto il Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, la relativa Circolare n. 32 del 13 giugno 2003, inerente agli adempimenti degli Uffici riscontranti, e le successive istruzioni fornite con le circolari n. 43 del 12 dicembre 2006, n. 30 dell'8 ottobre 2007, n. 23 del 30 giugno 2009, n. 33 del 29 dicembre 2009 e n. 18 del 22 maggio 2012.

1) Contabilità modelli 98 C.G.

Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod. 98 C.G.), deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredati dei buoni di carico e scarico – già Mod. 130 P.G.S. – figlia, con la relativa documentazione) **entro il termine del 16 febbraio 2015**[9], al competente ufficio riscontrante (U.C.B. o R.T.S.), ai sensi dell'art. 19, comma 2, del citato D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002.

In merito, poi, ai consegnatari che hanno emesso i modelli 98 C.G. e buoni di carico e scarico (già Mod. 130 P.G.S.) per l'esercizio 2014, utilizzando il Sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili (GECO), di cui alla circolare n. 41 del 15 novembre 2002, va aggiunto che gli stessi sono esonerati dall'inviare i suddetti modelli ai competenti Uffici riscontranti, in quanto saranno questi ultimi Uffici che, nel verificare per via telematica le scritture definitive dei consegnatari stessi, potranno stamparli. Ciò stante, nel rispetto di quanto previsto dal citato D.P.R. n. 254/2002, art. 19, comma 2, si evidenzia che permane l'obbligo per i consegnatari di trasmettere agli anzidetti Uffici riscontranti la documentazione giustificativa delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili in dotazione nonché l'apposita comunicazione del dirigente responsabile degli acquisti o del titolare dell'ufficio periferico dalla quale risulti la validazione delle risultanze contabili evidenziate nel modello 98 C.G.

Si richiama l'attenzione degli Uffici riscontranti a verificare l'esatta correlazione tra codice di amministrazione e capitoli di bilancio indicati nei buoni di carico e scarico (già

[9] Si ricorda, per memoria, che l'art. 19, comma 2, D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002 fissa come termine ultimo il 15 febbraio.

Mod. 130 P.G.S.) soprattutto nei casi in cui si fosse reso necessario il cambio di codice consegnatario nel sistema SIPATR. Infatti, è sulla base di quanto aggiornato in quest'ultimo sistema che la procedura GECO opera, consentendo ad uno stesso ufficio di emettere buoni su capitoli di bilancio di pertinenza di altra amministrazione.

Va ricordato che i dati relativi ai modelli 98 C.G., che gli Uffici riscontranti approveranno attraverso le apposite funzioni del sistema GECO, verranno trasferiti automaticamente al SIPATR – nel rispetto dei previsti termini – per l'avvenuta integrazione tra i due sistemi. Ciò, ovviamente, si verificherà a condizione che le variazioni relative agli esercizi precedenti risultino approvate dai competenti Uffici riscontranti. Tale integrazione, tra l'altro, consente il controllo automatico della corrispondenza delle consistenze presenti nei due ambienti informatici, segnalando - in caso di discordanza - l'esistenza di incongruenze nel rendiconto ed impedendo agli Uffici riscontranti l'apposizione del "visto" e la conseguente trasmissione dei dati al SIPATR.

In proposito, si evidenzia quale novità del 2014 che le contabilità dei soli consegnatari dei beni mobili patrimoniali delle RTS sono state migrate da GECO a PIGRECO. Quest'ultimo applicativo, derivante dall'evoluzione tecnologica e dalle istanze di integrazione tra i sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato, mantiene le caratteristiche di GECO per le funzioni che qui interessano, con la conseguenza che le precedenti considerazioni ed istruzioni sono da riferirsi anche a PIGRECO (per le sole RTS).

Le Amministrazioni e gli Organismi che non ricadono nell'ambito di applicazione del ricordato Regolamento emanato con il D.P.R. n. 254/2002 (art. 2), sono tenute ai sensi dell'art. 19, comma 6, a trasmettere il prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili ai competenti U.C.B. per la formazione del Conto Generale del Patrimonio, di cui all'art. 36, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, avendo cura, in ogni caso, di fornire agli anzidetti Uffici gli elementi necessari per l'individuazione della classificazione SEC95 dei beni in dotazione. Tuttavia, stante il permanere di talune difficoltà di carattere operativo da parte di alcune delle predette Amministrazioni e la considerazione che la raccolta e il consolidamento delle informazioni dagli uffici periferici all'Amministrazione centrale, per il successivo inoltro ai corrispondenti Uffici centrali del Bilancio, rappresentano un processo a tendere, gli Uffici periferici delle Amministrazioni e degli Organismi in argomento, come per i trascorsi esercizi, possono continuare a trasmettere il prospetto in questione alle R.T.S. competenti anche per il rendiconto dell'esercizio 2014, secondo quanto confermato dalla circolare 22 maggio 2012, n. 18.

Si ricorda che, agli effetti della compilazione di tale Conto patrimoniale, è necessario che dai prospetti delle variazioni dei beni mobili risultino distintamente per ciascun Ufficio, categoria, nonché relativi codici SEC95:

- le consistenze iniziali al 1° gennaio 2014;
- gli aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 2014 (competenza o residui) con specificazione dei relativi capitoli di spesa e del corrispondente piano gestionale utilizzato;
- gli aumenti per beni ricevuti dagli altri Uffici;
- gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti della lavorazione);
- gli aumenti per sopravvenienze (inclusi i beni acquistati negli anni precedenti e non contabilizzati a suo tempo) e rettificazioni contabili e di valore;

- le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata e il corrispondente articolo utilizzato);
- le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici;
- le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);
- le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;
- le diminuzioni per svalutazione anche a seguito di ammortamento;
- le consistenze finali al 31 dicembre 2014.

In applicazione a quanto stabilito dall'articolo art.36, comma 3, lettera b), della Legge 31 dicembre 2009, n.196, i consegnatari dovranno rilevare i punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

In particolare, per i beni mobili acquistati o venduti, i consegnatari dovranno assumerli nella consistenza del patrimonio utilizzando le causali di movimentazione:

a) "acquisti in c/competenza", "acquisti in c/residui" "vendite in c/competenza", "vendite in c/residui", nel caso in cui i relativi impegni di spesa e gli accertamenti di entrata siano relativi a capitoli /piani di gestione per la spesa e capitoli/articoli per l'entrata di pertinenza dell'esercizio finanziario 2014;

b) "sopravvenienze" e "insussistenze" nel caso in cui le movimentazioni patrimoniali si riferiscano ad acquisti o vendite la cui gestione nel bilancio sia avvenuta in esercizi precedenti all'esercizio 2014.

Nel rispetto del disposto di cui sopra, s'impone, la necessità che gli Uffici dei consegnatari dei beni mobili di proprietà dello Stato, per tutte le registrazioni riportate nella resa delle proprie contabilità aventi riflesso sulla concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria, trasmettano agli Uffici controllanti anche gli atti amministrativi che ne avvalorino la regolarità. Quanto alle vendite, va segnalato che gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo/articolo, mentre le differenze di valore, in più o in meno rispetto a quello d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come rivalutazioni o tra le diminuzioni come svalutazioni.

Si ricorda agli Uffici riscontranti che il codice SEC95 è richiesto per tutti i beni soggetti all'inventariazione e che, pertanto, per i consegnatari dei beni mobili di proprietà dello Stato che sono soggetti al rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 254/2002, si ribadisce l'obbligo di ricodificare nelle pertinenti poste patrimoniali, tutti i beni che risultino ancora presenti nelle "Classificazioni residuali", a suo tempo introdotte in via provvisoria per comprendere la consistenza di tutti i beni classificati soltanto per "Categoria" precedentemente al giugno 2003.

Si ritiene, inoltre, utile ricordare che per catalogare i beni d'incerta collocazione, si dovrà ricorrere alla classificazione SEC95 denominata "Altri beni materiali prodotti", correlata alla Categoria VII – Altri beni non classificabili, secondo quanto riportato nella tabella di corrispondenza allegata alla presente circolare.

Con l'occasione si ricorda che gli "Automezzi ad uso specifico", di cui alla tabella della Circolare n. 4/2010 relativa alle aliquote di ammortamento – costituiti, in via esemplificativa, da mezzi stradali particolarmente attrezzati da destinare a specifici scopi ed esigenze (ambulanze, veicoli antincendio, ecc.) oppure da automezzi utilizzati per

particolari attività (ruspe, gru, macchine escavatrici, ecc.) - vanno ricompresi nella classificazione SEC95 "Altri mezzi di trasporto".

Infine, per i trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti anche da Ministeri diversi, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici riscontranti sull'obbligo che alla contabilità del consegnatario dell'ufficio cedente sia allegata anche copia del buono di carico (o analogo idoneo documento) rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Ove a ciò non sia stato provveduto, la registrazione contabile relativa all'operazione di discarico non dovrà essere considerata ai fini della immissione dei dati nel SIPATR, fino a quando la situazione non sarà stata regolarizzata.

A tal fine, i predetti Uffici avranno cura di assumere idonee iniziative, secondo le istruzioni diramate con la citata Circolare n. 30 del 8 ottobre 2007.

Per gli utenti del sistema GECO il trasferimento dei beni avverrà con produzione automatica del relativo buono di carico (già Mod. 130 P.G.S.) sull'ufficio ricevente previa accettazione dell'elenco dei beni proposti ed inseriti nell'apposito buono di scarico (già Mod. 130 P.G.S.) provvisorio emesso dall'ufficio cedente. Si raccomanda di utilizzare tale funzione automatica per il trasferimento dei beni tra uffici entro fine anno e comunque prima di effettuare le operazioni di ammortamento.

Gli U.C.B. e le R.T.S. avranno cura di adottare opportune iniziative per il rispetto, da parte dei consegnatari, del termine del **16 febbraio 2015**[10], al fine di acquisire i dati in tempo utile per la loro immissione nel SIPATR entro e **non oltre il termine del 31 marzo 2015**.

Trascorsa tale data lo stesso SIPATR considererà « inadempienti » tutti gli uffici per i quali non risulti inserita la contabilità.

Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici inadempienti, è necessario che anche i modelli 98 C.G., che non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel Sistema informativo sopra citato.

Per quanto attiene al procedimento che l'ufficio riscontrante è tenuto a seguire, in caso di ritardata o mancata resa della contabilità si rinvia alle istruzioni operative fornite con la Circolare n. 23 del 30 giugno 2009.

Si ricorda che per la gestione della contabilità dei materiali degli Istituti Penitenziari del Ministero della Giustizia già dall'esercizio finanziario 2009 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha attivato, in ambiente Web, il nuovo sistema denominato SIGMA DAP.

2) Rendiconti annuali dei beni durevoli aventi valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, e del materiale di facile consumo.

Per completezza di trattazione, si fa richiamo all'adempimento previsto dall'articolo 22, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 254/2002, in base al quale, alla fine di ogni esercizio, il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi è tenuto a presentare al titolare del centro di responsabilità e all'ufficio riscontrante competente il rendiconto annuale del materiale di facile consumo, unitamente ad una relazione volta ad illustrare le modalità di acquisizione del materiale stesso.

[10] Si ricorda, per memoria, che l'art. 19, comma 2, D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002 fissa come termine ultimo il 15 febbraio.

Secondo quanto già chiarito con la citata Circolare n. 43/2006, si rammenta che detto adempimento va assolto anche in relazione alla contabilità dei cosiddetti beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, in virtù delle attinenze con il regime giuridico dei beni di facile consumo.

Analogamente alle contabilità di chiusura dei beni mobili inventariati, il termine di scadenza per la presentazione dei rendiconti di cui trattasi ai competenti Uffici riscontranti è fissato al 16 febbraio 2015.Per quanto concerne, invece, lo svolgimento del riscontro da parte dei predetti Uffici, considerato che i dati esposti nei rendiconti in argomento non confluiscono nelle risultanze del Conto Generale del Patrimonio, non viene stabilito un termine ultimativo. Resta inteso, ad ogni modo, che detto riscontro dovrà essere espletato in tempi congrui, ai fini di un'efficace vigilanza, e, comunque, non oltre il primo semestre dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento. Nel caso di utilizzazione del sistema GECO, gli uffici riscontranti possono visualizzare sul medesimo sistema anche le contabilità relative ai beni durevoli e di facile consumo.

B) Contabilità dei beni mobili demaniali.

1) Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Come è noto, per effetto del 2° comma dell'art. 7 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827) sono da considerarsi "immobili agli effetti inventariali" i beni mobili demaniali di proprietà dello Stato consistenti in collezioni e raccolte d'arte costituite da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri di valore artistico, ecc., nonché le pinacoteche e le biblioteche "pubbliche " statali.

Tali beni, a seguito della classificazione introdotta con il suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002, vengono attualmente raggruppati nel Conto generale del patrimonio dello Stato nelle seguenti poste:

-Beni storici;

-Beni artistici;

-Beni demo-etno-antropologici;

-Beni archeologici;

-Beni librari;

-Beni archivistici;

-Beni paleontologici;

-Opere di restauro.

Ciò premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione nel suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli Uffici centrali e periferici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono tenuti a compilare il prospetto riassuntivo delle variazioni (rispettivamente il modello 15 e il modello 88) in ossequio alla vigente normativa (R.D. 26 agosto 1927, n. 1917 e relative istruzioni del 31 maggio 1928), avendo cura di allegare a tali modelli un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto della gestione del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, che abbiano come riferimento la corrispondente posta patrimoniale di cui sopra.

In particolare gli stessi Uffici devono corredare tali prospetti di ogni notizia utile e più precisamente:

- per le operazioni in aumento, distinguere gli importi dei beni acquistati con le disponibilità di bilancio (indicando il capitolo di spesa, competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza; per questi ultimi distinguere altresì l'importo complessivo dei beni ricevuti in dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di scavo, dei beni ricevuti con autorizzazioni da altri Uffici o a norma di legge, e l'importo complessivo delle sopravvenienze o rettificazioni e delle eventuali rivalutazioni;
- per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo complessivo dei beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo complessivo delle insussistenze o rettificazioni nonché dei beni ceduti con autorizzazioni ad altri Uffici. Per quanto riguarda i beni discaricati con i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di allegare alla contabilità la copia conforme all'originale dell'autorizzazione al discarico.
- E' da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in triplice originale ai competenti Uffici centrali dei suddetti Ministeri entro il 9 gennaio 2015, una volta riconosciutane la regolarità, vengono inviati debitamente firmati e in duplice originale ai coesistenti U.C.B. entro il 20 febbraio 2015 per consentire la successiva acquisizione al SIPATR non oltre il 31 marzo 2015.

2) Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio.

Per effetto del 3° comma, sempre dell'art. 7 del Regolamento di contabilità di Stato, sono altresì da considerare "Beni immobili agli effetti inventariali" i beni demaniali costituiti dalle strade ferrate possedute dallo Stato, insieme al materiale mobile necessario per il loro esercizio, gestite direttamente o affidate a terzi in concessione governativa.

In relazione a tali beni, la rendicontazione deve riguardare le risultanze della voce SEC95 "Strade ferrate e relativi materiali di esercizio" e degli allegati che la compongono, fermo restando che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è chiamato a predisporre, come richiesto dalla ripetuta Circolare n. 13 del 12 marzo 2003, modelli di rilevazione contabile che attengono a tali beni per individuare e trasmettere al coesistente U.C.B. le informazioni necessarie per conoscere la loro consistenza patrimoniale e le variazioni intervenute nell'esercizio 2014; qualora non si sia ancora provveduto, sarà necessario produrre un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, non ultimo l'adozione dei criteri di valutazione richiamati all'art. 3 del suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002.

C) Contabilità dei beni immobili

c-1 Contabilità dei beni del patrimonio disponibile ed indisponibile nonché appartenenti al demanio storico artistico gestiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per esso dall'Agenzia del Demanio.

Per quanto riguarda le contabilità dei beni immobili patrimoniali e del demanio storico artistico, gestiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per esso dall'Agenzia del Demanio – nel richiamare le disposizioni contenute nel provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della RGS di concerto con l'Agenzia del Demanio n. 124834 del 29 dicembre 2011 – si elencano, di seguito, gli adempimenti amministrativo-contabili previsti per le Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio nonché per i competenti uffici riscontranti della RGS nell'ambito delle operazioni di chiusura dell'esercizio.

Adempimenti dell'Agenzia del Demanio

- Entro il termine ultimo del 20 gennaio 2015[11], le Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio, tramite l'applicativo denominato IBIS[12] effettuano, oltre all'invio telematico dei dati concernenti le variazioni dei beni immobili (riferito alla situazione al 31 dicembre 2014), anche l'invio del flusso dei dati sussidiari, contenenti informazioni aggiuntive rispetto a quelle comunicate con i "file guida" e concernenti tutti gli altri beni immobili vigenti alla predetta data di riferimento, al fine di consentire il completo allineamento delle basi informative dell'Agenzia del Demanio e quella della Ragioneria Generale dello Stato;
- entro il 16 febbraio 2015[13], le Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio trasmettono, tramite posta elettronica, alle RTS competenti, il riepilogo di eventuali rettifiche preventivamente condivise con le medesime RTS dopo il flusso di fine anno, nonché i rendiconti delle variazioni intervenute nella consistenza immobiliare per l'anno 2014 completi di un quadro riassuntivo delle scritture relative alle vendite (Mod.16). Ove ritenuto opportuno, le medesime Direzioni Regionali potranno corredare detti rendiconti di una nota esplicativa delle variazioni intervenute.

Al fine di poter superare le difficoltà incontrate dalle RTS nel parificare i dati contenuti nella contabilità patrimoniale con quelli della contabilità finanziaria – a seguito della modifica apportata al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, dall'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, si rammenta che le Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio, avuta notizia dai competenti agenti della riscossione dell'avvenuto introito, devono darne comunicazione alle RTS interessate per le opportune registrazioni contabili e per la determinazione della corrispondenza tra il conto finanziario e quello patrimoniale.

Tale adempimento si è reso necessario, infatti, a seguito del cennato intervento legislativo, il quale ha disposto che le entrate sono riscosse dagli agenti della riscossione senza tenere conto del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui ha sede l'ufficio finanziario competente, consentendo così agli acquirenti dei beni immobili dello Stato di poter versare il corrispettivo dovuto presso l'agente della riscossione di una provincia diversa da quella in cui è ubicato il cespite acquistato.

---

[11] Si ricorda, per memoria, che la data è stabilita dall'Art. 4 del Provvedimento RGS/AdD n. 124834 del 29/12/2011 .

[12] L'applicativo IBIS provvede all'acquisizione, secondo scadenze prestabilite, dei flussi trasmessi in via telematica dall'Agenzia del Demanio, contenenti i dati relativi alle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili dello Stato al fine del successivo riversamento dei medesimi dati al SIPATR, previa verifica e validazione da parte delle competenti RTS riscontranti.

[13] Si ricorda, per memoria, che la data stabilita dall'Art. 4 del Provvedimento RGS/AdD n. 124834 del 29/12/2011 è il 15 febbraio.

Adempimenti delle RTS e dell'UCB presso Ministero dell' Economia e delle F*inanze*

- Le RTS, entro il **2 febbraio 2015**[14], definiscono e comunicano gli esiti dei riscontri eseguiti su tutte le variazioni ricevute da parte delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio e relative all'esercizio finanziario 2014, con i flussi periodici di dati, gestiti tramite il sopramenzionato applicativo IBIS.
- Le RTS, **entro il 31 marzo 2015**, tramite l'applicativo SIPATR, completano le operazioni di aggiornamento delle poste patrimoniali mediante l'acquisizione delle causali di movimentazione di tutte le variazioni contabili oggetto di validazione, provvedendo a comunicare la fine dell'attività mediante la nuova funzione del SIPATR "Comunicazione di fine attività". Con questa operazione viene inibita la successiva possibilità di modifica dei dati e contestualmente viene inviato automaticamente un messaggio di posta elettronica all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- L'UCB presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze effettua i propri riscontri e provvede alla sistemazione definitiva delle variazioni ai fini della produzione delle schede patrimoniali . Qualora si evinca la necessità di apportare ulteriori rettifiche, l'UCB, mediante una nuova funzione dedicata del SIPATR, potrà consentire alle RTS di apportare le necessarie modifiche (l'avvenuta riapertura sarà segnalata alla RTS interessata mediante un messaggio automatico di posta elettronica). Al termine la RTS dovrà eseguire di nuovo l'operazione di "Comunicazione di fine attività".
- I Direttori delle RTS, **entro il 15 aprile 2015**, renderanno disponibile all'UCB presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il prospetto dematerializzato relativo alla "Situazione delle variazioni contabili per Provincia/categoria" attraverso la nuova funzione realizzata sul SIPATR "Prospetto definitivo situazione variazioni contabili". A tal fine, la nuova funzione provvederà:

  a) a generare il prospetto ufficiale con l'indicazione "Stampa definitiva" e data;
  b) ad archiviare il prospetto ufficiale in un'area del SIPATR appositamente predisposta e disponibile per la consultazione;
  c) ad inviare all'UCB un messaggio di posta elettronica certificata con cui si attesta che:

[14] Si ricorda, per memoria, che la data stabilita dall'Art. 4 del Provvedimento RGS/AdD n. 124834 del 29/12/2011 è il 31 gennaio.

"**Verificata la regolarità delle variazioni contabili effettuate, si rende disponibile la versione definitiva del prospetto riepilogativo "Situazione delle variazioni contabili per provincia/categoria**".

- Entro la medesima data del **15 aprile 2015,** le RTS continueranno ad inviare all'UCB-MEF (utilizzando l'indirizzo di posta elettronica rgs.ucb.mef.uff2@tesoro.it):
  - ✓ ogni elemento e dato necessario per giustificare la movimentazione della partita patrimoniale dei crediti denominata "Crediti per prezzo di beni venduti";
  - ✓ le eventuali note esplicative necessarie alle verifiche di competenza dell'UCB, ai fini della definitiva elaborazione e predisposizione delle poste patrimoniali.

c-2 Capitalizzazione degli oneri derivanti da lavori relativi a nuove costruzioni e da lavori di manutenzione straordinaria di immobili preesistenti effettuati dall'Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall'Amministrazione della Difesa.

Entro il 15 aprile 2015, le Amministrazioni della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvedono a trasmettere ai coesistenti Uffici centrali del Bilancio le contabilità relative alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di nuove costruzioni e per la manutenzione straordinaria di beni immobili patrimoniali e del demanio storico ed artistico.

Si rammenta che i criteri di valutazione degli elementi patrimoniali, basati su principi di carattere economico, sono quelli stabiliti con decreto ministeriale 18 aprile 2002 ("Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione").

È da precisare, in particolare la necessità di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra partite diverse, per un cambio di categoria o per un trasferimento tra l'Amministrazione dell'Economia e delle Finanze e quelle del Ministero della Difesa o del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

c-3 Altri beni demaniali suscettibili di utilizzazione economica

Allo scopo di poter rispettare le prescrizioni dell'articolo 14 del D.Lgs n. 279/1997 e, quindi, di includere nel Conto Generale del Patrimonio i beni immobili demaniali suscettibili di utilizzazione economica, analogamente alle comunicazioni rese dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio, anche le Amministrazioni dello Stato, limitatamente ai beni di propria stretta pertinenza, sono tenute, **entro il 16 febbraio 2015**, a comunicare con apposita nota ai competenti uffici riscontranti, per ciascun bene, i dati concernenti il codice SEC95, il numero d'ordine, la descrizione ed il valore.

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

21 novembre 2014	- Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali, per far pervenire ai competenti U.C.B. dei decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17.8.1960, n. 908.
28 novembre 2014	- Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per far pervenire gli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria ai competenti U.C.B. e alle R.T.S..
5 dicembre 2014	- Termine ultimo per far pervenire agli Uffici Centrali del bilancio e alle R.T.S. competenti gli ordini di pagare da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche;
9 dicembre 2014	- Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per far pervenire gli ordini di accreditamento di contabilità speciale ai competenti U.C.B. e alle R.T.S.;
10 dicembre 2014	- Termine ultimo entro il quale il Sistema informativo per la gestione delle Spese trasmette alla Banca d'Italia gli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria.
11 dicembre 2014	- Termine ultimo entro il quale il Sistema informativo per la gestione delle Spese trasmette alla Banca d'Italia gli ordini di accreditamento di contabilità speciale.
12 dicembre 2014	- Termine ultimo entro il quale le Ragionerie competenti autorizzano la liquidazione delle competenze accessorie comunicate dai P.O.S.

19 dicembre 2014	- Termine ultimo per gli U.C.B. e le R.T.S. per validare i mandati informatici. - Termine per l'invio alle Tesorerie da parte delle Amministrazioni emittenti, degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto; - Termine anche per l'invio alle Tesorerie di: 1. titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili con esclusione di quelli che riguardano il pagamento di retribuzioni o il riversamento di ritenute o il versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiori ad euro 5,16 (vedi "*Spese da sistemare*", lettera E); 2. ordinativi tratti sulle contabilità speciali e tutti gli altri titoli emessi dalle Amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su ruoli di spesa fissa. - Termine ultimo per l'accettazione dei mandati informatici in conto dell'esercizio 2014 da parte delle Tesorerie.
24 dicembre 2014	- Data di inizio della registrazione nelle scritture del Sistema informativo per la gestione delle spese degli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2015, da parte degli U.C.B. e delle R.T.S. competenti. - Data entro la quale la Banca d'Italia accetterà gli ordinativi informatici emessi dai funzionari delegati di contabilità ordinaria.
29 dicembre 2014	- Data di inizio della trasmissione alla Banca d'Italia, che li renderà disponibili per le Tesorerie dal mese di gennaio 2015, degli ordini di accreditamento emessi dalle Amministrazioni in conto dell'esercizio 2015.

31 dicembre 2014	- Termine ultimo per l'accettazione, da parte degli U.C.B. e delle R.T.S., di eventuali atti d'impegno ad eccezione di quelli derivanti da leggi pubblicate nel mese di dicembre; - Termine per il versamento, da parte dei funzionari delegati, delle rimanenze uguali o inferiori ad Euro 5,16 con imputazione al capitolo "Entrate eventuali e diverse" del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi. - Termine ultimo entro il quale possono essere pagati gli ordinativi «trasportati» emessi nell'esercizio precedente;
9 gennaio 2015	- Termine per l'invio dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88) ai competenti Uffici Centrali delle Amministrazioni per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, università e ricerca, da parte degli Istituti ed Uffici Centrali e periferici. - Termine per l'invio agli U.C.B. presso i vari Ministeri della contabilità amministrativa delle entrate da parte degli Uffici riscontranti e delle Agenzie Fiscali; - Termine ultimo per far pervenire alle Tesorerie, da parte dei funzionari delegati, la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.
14 gennaio 2015	- Termine previsto per la segnalazione via informatica da parte delle Tesorerie del trasporto degli ordini di accreditamento.
15 gennaio 2015	- Termine per l'inoltro alla Sezione Regionale della Corte dei Conti limitatamente ai capitoli degli Uffici scolastici regionali e alla Corte dei conti, per le Amministrazioni centrali da parte delle R.T.S., degli elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte alla chiusura dell'esercizio.
20 gennaio 2015	- Termine ultimo per l'invio telematico dei dati delle variazioni concernenti i beni immobili (riferito alla situazione al 31 dicembre 2014), da parte dell'Agenzia del Demanio alla Ragioneria generale dello Stato.
23 gennaio 2015	- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle Amministrazioni e agli U.C.B. nonché alle R.T.S. competenti, dei rendiconti delle aperture di credito.

30 gennaio 2015	- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle Tesorerie, di un prospetto, in duplice copia, degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio; - Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti, degli elenchi 62 C.G., in doppio esemplare, delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 2014 e da trasportare al nuovo esercizio, corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare; - Termine per l'inoltro, da parte delle R.T.S., agli U.C.B. presso le Amministrazioni centrali degli elenchi delle rate o quote di rate delle spese fisse e pensioni rimaste da pagare al 31 dicembre 2014 e di quelle andate in perenzione amministrativa alla stessa data.
2 febbraio 2015	- Termine entro il quale le RTS definiscono e comunicano alle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio gli esiti dei riscontri eseguiti sulle variazioni concernenti i beni immobili nel corso dell'ultimo bimestre nonché su quelle dei mesi precedenti non ancora definite, effettuate dalle medesime Direzioni Regionali.
11 febbraio 2015	- Termine per l'inoltro, da parte delle Tesorerie: 1. *ai funzionari delegati* dell'elenco, in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.), degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2014 alla chiusura dell'esercizio; 2. *ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali*, per l'annullamento degli ordinativi tratti sulle stesse contabilità rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione e se riguardano ordinativi tratti su contabilità speciali accesi ad Enti militari, di quelli inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione; 3. *agli U.C.B. e alle R.T.S.* competenti, dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti.
13 febbraio 2015	- Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti, degli elenchi suppletivi delle spese delegate insoddisfatte, non iscritte per circostanze particolari negli elenchi principali modelli 62 C.G. inviate nel mese di gennaio;

	- Termine ultimo per l'invio, da parte degli uffici dei consegnatari, dei prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili patrimoniali – mod. 98 C.G. ai competenti U.C.B. per gli uffici centrali, ed alle R.T.S. per gli uffici periferici; - Termine ultimo per l'invio, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del DPR n. 254/2002, del prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili da parte dei soggetti obbligati alla resa del conto giudiziale dei beni loro affidati, nonché da parte degli uffici dei consegnatari delle Amministrazioni dello Stato non ricadenti nell'ambito di applicazione del citato DPR n. 254/2002.
16 febbraio 2015	- Termine per l'invio, da parte del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti, dei rendiconti concernenti il materiale di facile consumo e i beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa; - Termine ultimo per la trasmissione da parte delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio alle correlate Ragionerie Territoriali dello Stato del rendiconto delle variazioni inerenti ai beni immobili intervenute nell'esercizio finanziario concluso, del riepilogo delle eventuali rettifiche preventivamente condivise con le RTS, dopo l'invio del flusso telematico riferito alla situazione delle movimentazioni registrate al 31 dicembre 2014 e, relativamente ai soli beni immobili patrimoniali, del mod. 16, riassunto delle scritture delle vendite; - Termine ultimo per l'invio agli Uffici riscontranti, da parte delle Amministrazioni Centrali, dei dati relativi ai beni demaniali, di propria pertinenza, suscettibili di utilizzazione economica.
20 febbraio 2015	- Termine per l'invio agli U.C.B. presso le Amministrazioni dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88).
31 marzo 2015	- Termine ultimo per la presentazione del rendiconto suppletivo dei funzionari delegati. - Termine ultimo per l'inserimento al SIPATR da parte degli uffici riscontranti dei dati delle variazioni della consistenza dei beni mobili presentati dai consegnatari in forma cartacea. - Termine ultimo per l'approvazione da parte delle Ragionerie Territoriali dello Stato delle contabilità afferenti ai beni mobili, al fine della successiva migrazione dei dati dal sistema GECO al sistema SIPATR.

31 marzo 2015	- Termine entro il quale le Ragionerie Territoriali dello Stato completano le operazioni di aggiornamento delle poste patrimoniali relative ai beni immobili, mediante l'acquisizione delle causali di movimentazione e provvedono ad effettuare la "Comunicazione di fine attività" attraverso apposita funzione dell'applicativo SIPATR - Termine ultimo per l'invio delle prenotazioni per modifica di imputazione nonché per riduzione dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento, tramite S.I.E.
10 aprile 2015	- Termine ultimo per le Tesorerie di eseguire le variazioni da apportare ai versamenti, prenotate dagli U.C.B. e dalle R.T.S.
14 aprile 2015	- Termine ultimo per l'invio da parte degli UCB e RTS delle prenotazioni per variazione del codice versante delle quietanze, tramite SIE
15 aprile 2015	- Termine entro il quale i Direttori delle Ragionerie Territoriali dello Stato rendono disponibile all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il prospetto dematerializzato relativo alla "Situazione delle variazioni contabili per Provincia/categoria" attraverso la nuova funzione gestita dall'applicativo SIPATR, denominata "Prospetto definitivo situazione variazioni contabili" - Termine ultimo per le Tesorerie per rendere disponibili al S.I.E. le variazioni di entrata effettuate;
20 aprile 2015	- Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle Tesorerie: *1.* agli Uffici di controllo della Corte dei Conti i decreti di variazione o di riduzione mod.15 C.G., le schede mod. 14 C.G., nonché una copia dei mod. 34 C.G., relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti; *2. all'U.C.B. o alla R.T.S.* competente due copie del suddetto modello 34 C.G., di cui una da inoltrare all'Amministrazione che gestisce il capitolo.

30 giugno 2015	- Termine ultimo per l'emissione, da parte delle Amministrazioni, degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2013 e precedenti e ancora scritturati al conto sospeso "collettivi".

****

MODELLI RICHIAMATI NELLE "ISTRUZIONI OPERATIVE" E UFFICI PREPOSTI ALLA LORO EMISSIONE

Mod. 14 C. G. (a cura delle Tesorerie)
Scheda prenotazione buoni e ordinativi su ordini di accreditamento.

Mod. 15 C. G. (a cura delle Tesorerie)
Decreto di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 15 Rag. Cent. (a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo)
Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Mod. 16 (a cura delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio)
Riassunto delle scritture delle vendite dei beni immobili.

Mod. 31 C. G. (a cura del Funzionario delegato)
Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento.

Mod. 31 - bis C. G. (a cura del Funzionario delegato)
Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti.

Mod. 66 T/31 - ter C. G (a cura delle Tesorerie)
Elenco degli ordinativi e dei buoni estinti tratti sull'ordine di accreditamento prodotto automaticamente dalle stesse Tesorerie.

Mod. 32 - bis C. G. (a cura delle Tesorerie)
Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo.

Mod. 34 C. G. (a cura delle Tesorerie)
Elenco degli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

Mod. 62 C. G. (a cura del Funzionario delegato)
Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 63 C. G. (a cura delle R.T.S.)
Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 79 R. T. (a cura della Banca d'Italia)
Elenco dei titoli pagati in conto sospeso in attesa di nuova imputazione.

Mod. 88 Rag. Cent. (a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Mod. 89 T (a cura delle Tesorerie)
Schede di contabilità speciale tenute dalla Banca d'Italia.

Rendiconto delle variazioni intervenute nell'esercizio finanziario concluso inerente ai beni immobili (a cura delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio).
Documento inoltrato alle Ragionerie Territoriali dello Stato, a norma dell'articolo 4, comma 10, lettera b), del Provvedimento di concerto

Situazione variazioni contabili per provincia/categoria (a cura delle RTS).
Riepilogo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili dell'esercizio

Mod. 98 C. G. - (a cura dell'Ufficio del Consegnatario)
Prospetto per «categoria» e classificazione SEC' 95 delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili patrimoniali del singolo ufficio consegnatario.

Buono di carico e scarico – già Mod. 130 P.G.S. (a cura dell'Ufficio del Consegnatario).
Modello per il carico e scarico dei beni mobili di proprietà dello Stato.

Mod. 100 T (a cura delle Tesorerie)
Elenco dei titoli da trasportare e di quelli colpiti da perenzione, distintamente per competenza e residui.

Mod.108 C.G. (a cura delle Tesorerie)
Eventuali segnalazioni negative desunte dai mod. 34 C.G. e mod. 31-*bis* C.G. da comunicare all'Ufficio centrale del bilancio.

ABBREVIAZIONI

D.A.G.	- Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
D.A.R.	- Decreto accertamento residui passivi
D.M.	- Decreto Ministeriale
D.P.R.	- Decreto del Presidente della Repubblica
GE.CO.	- Sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili
IBIS	- Sistema informativo - Inventario beni immobili dello Stato -
I.G.B.	- Ispettorato Generale del Bilancio
I.G.F.	- Ispettorato Generale di Finanza
I.G.I.C.S.	- Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della Contabilità di Stato
I.Ge.P.A.	- Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni
I.S.T.	- Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato
PIGRECO	- Processo Integrato Gestione Regolamento Consegnatari
P.O.S.	-Punti Ordinanti della Spesa
R.D.	- Regio Decreto

R.E.M.S. - Real Estate Management System (Sistema informativo dell'Agenzia del Demanio)

R.G.S. - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

R.T.S. - Ragioneria Territoriale dello Stato

S.E.C. 95 - Sistema Europeo dei Conti 1995 (adottato con regolamento del Consiglio dell'Unione europea n.2223/96 del 25 giugno 1996)

S.E.P.A. - Single Euro Payments Area

S.I.E. - Sistema Informativo Entrate

SI.CO.GE - Sistema informativo per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria

SIGMA – DAP - Sistema informativo di gestione della contabilità dei beni, dei materiali e dei conti giudiziali degli Istituti penitenziari facenti capo al Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento della Giustizia Minorile.

SIPATR - Sistema informativo del Conto del Patrimonio

U.C.B. - Ufficio Centrale del Bilancio

BENI MOBILI PATRIMONIALI

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA "CATEGORIE" E "CLASSIFICAZIONE SEC95"

	Classificazione SEC95					
Categoria patrimoniale	**liv. 1**	**liv. 2**	**liv. 3**	**liv.4**	**liv.5**	**Descrizione**
1 **Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici; beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici, elettronici con relativi supporti e pertinenze non aventi carattere riservato; beni mobili di ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo.**	BA	AA	AA	HA	AA	MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO
	BA	AA	AA	HA	BA	MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE
	BA	AA	AA	HA	CA	MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	GA	AA	MACCHINARI PER UFFICIO
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZA	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 1° CATEGORIA
2 **Libri e pubblicazioni costituenti la dotazione dell'ufficio, non distribuiti agli impiegati quali normali strumenti ordinari di lavoro.**	BA	AA	AA	IA	AA	LIBRI E PUBBLICAZIONI
	BA	AA	AA	IA	BA	MATERIALE MULTIMEDIALE
	BA	AA	AA	IA	CA	ALTRI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZB	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 2° CATEGORIA
3 **Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti di valore, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche nonché attrezzature sanitarie diagnostiche e terapeutiche per gli ambulatori medici.**	BA	AA	AA	GA	BA	IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	GA	CA	HARDWARE
	BA	AA	AA	GA	DA	ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI
	BA	AA	AA	GA	EA	ATTREZZATURE
	BA	AA	AA	OA	AA	STRUMENTI MUSICALI
	BA	AA	BA	BA	AA	SOFTWARE
	BA	AA	BA	BA	BA	ORIGINALI DI OPERE ARTISTICHE E LETTERARIE NON SOGGETTE A TUTELA
	BA	BA	AA	AA	AA	MATERIALE PER LABORATORI
	BA	BA	AA	AA	BA	MATERIALE PER OFFICINE
	BA	CA	AA	AA	AA	PIETRE E METALLI PREZIOSI
	BA	CA	AA	AA	BA	OGGETTI DI ANTIQUARIATO
	BA	CA	AA	AA	CA	ALTRI OGGETTI DI VALORE
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZC	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 3° CATEGORIA

Segue …

	Classificazione SEC95					
Categoria patrimoniale	**liv. 1**	**liv. 2**	**liv. 3**	**liv.4**	**liv.5**	**Descrizione**
4 **Beni assegnati alla conduzione di fondi rustici, macchine e strumenti agricoli, nonché gli animali adibiti alla coltura dei fondi. Altri animali.**	BA	AA	AA	PA	AA	ANIMALI
	BA	AA	AA	PA	BA	VIGNETI, FRUTTETI ED ALTRE PIANTAGIONI PERMANENTI
	BA	BA	AA	BA	AA	PRODOTTI INTERMEDI
	BA	BA	BA	AA	AA	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE RELATIVI A COLTIVAZIONI ED ALLEVAMENTI
	BA	BA	BA	AA	BA	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE
	BA	BA	BA	AA	CA	ALTRI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE
	BA	BA	CA	AA	AA	PRODOTTI FINITI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZD	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 4° CATEGORIA
5 **Armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamenti. Divise, effetti di vestiario e scarpe non ancora immessi in uso.**	BA	AA	AA	GA	FA	ATTREZZATURE E MACCHINARI PER ALTRI USI SPECIFICI
	BA	AA	AA	HA	DA	ALTRI MOBILI ED ARREDI PER USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	MA	AA	ARMI LEGGERE
	BA	AA	AA	MA	BA	ARMI PESANTI
	BA	AA	AA	MA	CA	MEZZI TERRESTRI DA GUERRA
	BA	AA	AA	MA	DA	MEZZI AEREI DA GUERRA
	BA	AA	AA	MA	EA	MEZZI NAVALI DA GUERRA
	BA	AA	AA	NA	AA	EQUIPAGGIAMENTI CIVILI
	BA	AA	AA	NA	BA	EQUIPAGGIAMENTI LOGISTICO-MILITARI
	BA	AA	AA	NA	CA	VESTIARI CIVILI
	BA	AA	AA	NA	DA	VESTIARI MILITARI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZE	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 5° CATEGORIA
6 **Automezzi, velivoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri, nonché altri mezzi idonei alla locazione ed al trasporto.**	BA	AA	AA	LA	AA	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI
	BA	AA	AA	LA	BA	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI
	BA	AA	AA	LA	CA	MEZZI DI TRASPORTO AEREI
	BA	AA	AA	LA	DA	MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI
	BA	AA	AA	LA	EA	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZF	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 6° CATEGORIA
7 **Altri beni non classificabili**	BA	AA	AA	QA	AA	ALTRI BENI MATERIALI PRODOTTI

14A08874

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Frovatriptan EG»

Estratto determina n. 1263/2014 del 30 ottobre 2014

Medicinale: FROVATRIPTAN EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A., via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister strip PVC/PE/PCTFE;

A.I.C. n. 042911014 (in base 10) 18XK96 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister strip PVC/PE/PCTFE;

A.I.C. n. 042911026 (in base 10) 18XK9L (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister strip PVC/PE/PCTFE;

A.I.C. n. 042911038 (in base 10) 18XK9Y (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister strip PVC/PE/PCTFE;

A.I.C. n. 042911040 (in base 10) 18XKB0 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister strip PVC/PE/PCTFE;

A.I.C. n. 042911053 (in base 10) 18XKBF (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister strip PVC/PE/PCTFE;

A.I.C. n. 042911065 (in base 10) 18XKBT (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione - Ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 2,5 mg di frovatriptan (come frovatriptan succinato monoidrato);

eccipienti:

nucleo della compressa: Cellulosa microcristallina silicizzata; Lattosio anidro; Diossido di silicio; Carbossimetilamido sodico, Tipo A; Magnesio stearato;

rivestimento: Ipromellosa (E464); Lattosio monoidrato; Macrogol 3350 (E1521); Triacetina; Diossido di titanio (E171).

Produzione:

Chanelle Medical Loughrea, Co. Galway (Irlanda);

Kemwell Biopharma PVT Ltd. 34th KM, Tumkur Road, Village-Teppada Begur, Nelamangala, Bangalore Rural, Karnataka 562 123 (India).

Controllo lotti:

Chanelle Medical Loughrea, Co. Galway (Irlanda);

JSC Grindeks, 53 Krustpils street, Riga, LV-1057 (Lettonia).

Rilascio lotti:

Chanelle Medical Loughrea, Co. Galway (Irlanda);

JSC Grindeks, 53 Krustpils street, Riga, LV-1057 (Lettonia).

Confezionamento:

Chanelle Medical Loughrea, Co. Galway (Irlanda);

Kemwell Biopharma PVT Ltd. 34th KM, Tumkur Road, Village-Teppada Begur, Nelamangala, Bangalore Rural, Karnataka 562 123 (India).

Produzione principio attivo: Glenmark Generics Limited, Plot no. 3109 - C, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar - 393 002, Dist. Bharuch, Gujarat State (India).

Indicazioni terapeutiche: trattamento acuto della fase cefalalgica dell'attacco di emicrania con o senza aura.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister strip PVC/PE/PCTFE;

A.I.C. n. 042911026 (in base 10) 18XK9L (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 3,76;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 7,05;

«2,5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister strip PVC/PE/PCTFE;

A.I.C. n. 042911053 (in base 10) 18XKBF (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 11,28;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 21,16.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale FROVATRIPTAN EG è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FROVATRIPTAN EG è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08754

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride Cipla»

Estratto determina n. 1264/2014 del 30 ottobre 2014

Medicinale: DUTASTERIDE CIPLA.

Titolare A.I.C.: Cipla (EU) Limited - Hillbrow House, Hillbrow Road - Esher, Surrey, KT10 9NW (Regno Unito).

Confezioni:

«0,5 mg capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 042892012 (in base 10) 18WYRD (in base 32);

«0,5 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 042892024 (in base 10) 18WYRS (in base 32);

«0,5 mg capsule molli» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 042892036 (in base 10) 18WYS4 (in base 32);

«0,5 mg capsule molli» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 042892048 (in base 10) 18WYSJ (in base 32);

«0,5 mg capsule molli» 90 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 042892051 (in base 10) 18WYSM (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule molli.

Composizione - Ogni capsula molle contiene:

principio attivo: 0,5 mg di dutasteride;

eccipienti: contenuto della capsula: Butilidrossitoluene (E321); Mono e digliceridi dell'acido caprilico/caprico;

involucro della capsula: Gelatina; Glicerolo; Titanio diossido (E171); Ferro ossido giallo (E172 (iii));

inchiostro: Rosso allura AC lacca di alluminio (E129); Propilene glicole (E1520); Ipromellosa (E464); Titanio diossido (E171).

Produzione principio attivo: Cipla Limited, Plot No.A-33, A-42, A-2, Patalganga Industrial Area, District - Raigad (Maharashtra), 410220 (India).

Rilascio dei lotti del prodotto finito:

S&D Pharma CZ, spol. s.r.o., Písnická 22, Praha 4, 142 00 (Repubblica Ceca);

Cipla (EU) Limited, 4th Floor, 1 Kingdom Street, London, W2 6BY (Regno Unito).

Controllo dei lotti del prodotto finito:

Select Bio Laboratories Limited, Biocity Scotland, Bo'Ness Road, Motherwell, Lanarkshire, ML 1 5UH (Regno Unito);

Minerva Scientific Limited, Minerva House, Unit 2 Stoney gate Road, Spondon, Derby, DE21 7RY (Regno Unito);

Eurofins Bel/Novamann s.r.o., Kollarovo m/mestie 9, 811 07 Bratislava (Repubblica Slovacca);

Eurofins Bel/Novamann s.r.o., Mudroi/ova 2388/25,921 01 Piesfany (Repubblica Slovacca).

Produzione e confezionamento del prodotto finito: Cipla Limited, D-7, D-22, D-27, MIDC Kurkumbh, District Pune (Maharashtra), 413802 (India).

Indicazioni terapeutiche: trattamenti dei sintomi da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna (IPB).

Riduzione del rischio di ritenzione urinaria acuta e dell'intervento chirurgico in pazienti con sintomi da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna.

Per informazioni sugli effetti del trattamento e sulle popolazioni analizzate durante gli studi clinici vedere paragrafo 5.1 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DUTASTERIDE CIPLA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08755

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nevirapina Zentiva».

Estratto determina n. 1253/2014 del 30 ottobre 2014

Medicinale: NEVIRAPINA ZENTIVA.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia Srl, Viale L. Bodio n. 37/b - 20158 Milano.

Confezione: «200 mg compresse» 14 comprese in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042746014 (in base 10) 18SJ4Y (in base 32) .

Confezione: «200 mg compresse» 60 comprese in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042746026 (in base 10) 18SJ5B (in base 32) .

Confezione: «200 mg compresse» 120 comprese in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042746038 (in base 10) 18SJ5Q (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione:

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: 200 mg di nevirapina (come anidro).
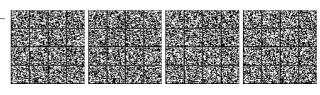
Eccipienti:

Cellulosa microcristallina.

Amido di mais.

Croscarmellosa sodica.

Povidone (K30).

Silice colloidale anidra.

Sodio amidoglicolato.

Magnesio stearato.

Produzione del principio attivo: Hetero Labs Limited - S. No.10, I.D.A, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh, India.

Produzione, confezionamento primario e secondario: Hetero Labs Limited - Unit III, 22-110, IDA, Jeedimetla, Hyderabad, Pin Code-500 055, Andhra Pradesh, India.

Confezionamento primario e secondario: Haupt Pharma Berlin GmbH - Brakenheim site - Klingenberger Straβe 7 - 74336 Brackenheim, Germania.

Haupt Pharma Berlin GmbH - Moosrosenstrasse 7, D-12347 Berlino, Germania.

Confezionamento secondario: DHL Supply Chain (Italy) S.p.A. viale delle industrie 2, 20090 Settala (MI), Italia.

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta.

Controllo e rilascio del lotto: Pharmadox Healthcare Ltd., - KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta.

S.C Zentiva S.A - B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucarest, 032266 Romania.

Indicazioni terapeutiche: Nevirapina Zentiva 200 mg compresse è indicato in associazione con altri medicinali anti-retrovirali per il trattamento di adulti, adolescenti e bambini di ogni età infetti da virus HIV-1 (vedere paragrafo 4.4).

La maggiore parte dell'esperienza con nevirapina è in associazione con gli inibitori nucleosidici della transcriptasi inversa (NRTIs). La scelta di una terapia successiva a Nevirapina Zentiva si deve basare sull'esperienza clinica e sui test di resistenza.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «200 mg compresse» 60 comprese in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042746026 (in base 10) 18SJ5B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 77,45.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 127,82.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Nevirapina Zentiva.

È la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Infettivologo (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08785

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sevelamer DOC Generici».

Estratto determina n. 1256/2014 del 30 ottobre 2014

Medicinale: SEVELAMER DOC Generici.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l. - Via Turati 40 - 20121 Milano - Italia.

Confezione: «800 mg compresse rivestite con film» 1X180 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 042373011 (in base 10) 18F3WM (in base 32).

Confezione: «800 mg compresse rivestite con film» 2X180 compresse in flaconi HDPE - A.I.C. n. 042373023 (in base 10) 18F3WZ (in base 32).

Confezione: «800 mg compresse rivestite con film» 3X180 compresse in flaconi HDPE - A.I.C. n. 042373035 (in base 10) 18F3XC (in base 32).

Confezione: «800 mg compresse rivestite con film» 1X200 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 042373047 (in base 10) 18F3XR (in base 32).

Confezione: «800 mg compresse rivestite con film» 2X200 compresse in flaconi HDPE - A.I.C. n. 042373050 (in base 10) 18F3XU (in base 32).

Confezione: «800 mg compresse rivestite con film» 3X200 compresse in flaconi HDPE - A.I.C. n. 042373062 (in base 10) 18F3Y6 (in base 32).

Confezione: «800 mg compresse rivestite con film» 1X210 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 042373074 (in base 10) 18F3YL (in base 32).

Confezione: «800 mg compresse rivestite con film» 2X210 compresse in flaconi HDPE - A.I.C. n. 042373086 (in base 10) 18F3YY (in base 32).

Confezione: «800 mg compresse rivestite con film» 3X210 compresse in flaconi HDPE - A.I.C. n. 042373098 (in base 10) 18F3ZB (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: 800 mg di sevelamer carbonato.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato.

Silice colloidale anidra.

Stearato di zinco.

Film di rivestimento:

Macrogol poli (vinil alcol) copolimero.

Talco.

Controllo, confezionamento, rilascio:

Synthon Hispania SL - Castelló 1, Polígono Las Salinas - 08830 Sant Boi de Llobregat - Spagna.

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG - Kuhloweg 37 - 58638 Iserlohn - Germania.

Controllo: Quinta-Analytica s.r.o. - Pražská 1486/18c, 10200 Prague 10 - Repubblica Ceca.

Labor L+S AG - Mangelsfeld 4, 97708 Bad Bocklet-Grossenbrach - Germania.

Itest plus s.r.o. - Bile Vchýnice 10, 533 16 Vápno u Přelouče - Repubblica Ceca.

Produzione, confezionamento e controllo: Pharmaceutical Works Polpharma S.A. 19, Pelplińskia Str., 83-200 Starogards Gdański - Polonia.

Confezionamento (Primario e secondario): Rottendorf Pharma GmbH - Ostenfelder Straße 51-61, D-59320 Ennigerloh - Germania.

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. Heerenveen - Neptunus 12, 8448 CN Heerenveen - Olanda.

GE Pharmaceuticals - Industrial Zone «Chekanitza - South» area, Botevgrad 2140 - Bulgaria

Confezionamento (solo secondario): S.C.F. snc di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio - Via F. Barbarossa 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO) - Italia.

Produzione principio attivo: Formosa Laboratories, Inc. 36, Hoping Street, Louchu County, Taoyuan, 338 - Taiwan.

Indicazioni terapeutiche: Sevelamer doc Generici è indicato per il controllo dell'iperfosfatemia in pazienti adulti sottoposti ad emodialisi o a dialisi peritoneale.

Sevelamer doc Generici è inoltre indicato nel controllo dell'iperfosfatemia in pazienti adulti con patologia renale cronica non sottoposti a dialisi con fosforo sierico ≥ 1,78 mmol/l.

Sevelamer doc Generici deve essere usato nel contesto di un approccio politerapeutico che potrebbe includere integratori di calcio, 1,25-diidrossi-vitamina D_3 o uno dei suoi analoghi per controllare lo sviluppo della malattia ossea renale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «800 mg compresse rivestite con film» 1X180 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 042373011 (in base 10) 18F3WM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 76,19.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 142,92.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Sevelamer DOC Generici è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Sevelamer doc Generici è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08786

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esigefna».

Estratto determina n. 1257/2014 del 30 ottobre 2014

Medicinale: ESIGEFNA.

Titolare A.I.C.: Sigillata Limited - Suite 23, Park Royal House 23 - Park Royal Rd - London, NW10 7JH - Regno Unito.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042966010 (in base 10) 18Z6ZU (in base 32).

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042966022 (in base 10) 18Z706 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 10 mg, 20 mg di escitalopram (come ossalato).

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina.

Silice colloidale anidra.

Croscarmellosa sodica.

Talco.

Magnesio stearato.

Rivestimento:

Ipromellosa 6cP.

Titanio diossido (E171).

Macrogol 6000.

Produzione principio attivo:

Hetero Labs Limited - S.No.10, I.D.A., Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh, 502319, India.

Dott. Reddy's Laboratories Limited - Unit - IV, Plot No. 9/A, - Phase III , I.D.A Jeedimetla, Hyderbad , Andhra Pradesh, 500055, India.

Produzione: Actavis Ltd. - BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000, Malta.

Balkanpharma - Dupnitsa AD - 3 Samokovsko Schosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria.

Rilascio dei lotti: Actavis hf. - Reykjavíkurvegur 78, 220 Hafnarfjörður, Islanda.

Actavis Ltd. - BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000, Malta.

Balkanpharma - Dupnitsa AD - 3 Samokovsko Schosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria.

Controllo dei lotti: Actavis Ltd. - BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000, Malta.

Balkanpharma - Dupnitsa AD - 3 Samokovsko Schosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria.

Confezionamento: Actavis hf. - Reykjavíkurvegur 78, 220 Hafnarfjörður, Islanda.

Actavis Ltd. - BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000, Malta.

Balkanpharma - Dupnitsa AD. - 3 Samokovsko Schosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento di:

episodi depressivi maggiori.

attacchi di panico con o senza agorafobia.

disturbo d'ansia sociale (fobia sociale).

disturbo d'ansia generalizzato.

disturbo ossessivo-compulsivo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 042966010 (in base 10) 18Z6ZU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 5,45.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 10,22.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042966022 (in base 10) 18Z706 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 10,75.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,16.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ESIGEFNA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08787

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mensoram».

Estratto determina n. 1258/2014 del 30 ottobre 2014

Medicinale: MENSORAM.

Titolare A.I.C.: Sigillata Limited - Suite 23, Park Royal House - 23 Park Royal Rd - London, NW10 7JH - Regno Unito.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043134016 (in base 10) 194C20 (in base 32).

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043134028 (in base 10) 194C2D (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene: Principio attivo: 10 mg, 20 mg di escitalopram (come ossalato).

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina.

Silice colloidale anidra.

Croscarmellosa sodica.

Talco.

Magnesio stearato.

Rivestimento:

Ipromellosa 6cP.

Titanio diossido (E171).

Macrogol 6000.

Produzione del principio attivo: Hetero Labs Limited - S.No.10, I.D.A., Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh, 502319, India.

Dott. Reddy's Laboratories Limited - Unit - IV, Plot No. 9/A, - Phase III, I.D.A Jeedimetla, Hyderbad , Andhra Pradesh, 500055, India.

Produzione prodotto finito:

Actavis Ltd - BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000, Malta.

Balkanpharma - Dupnitsa AD - 3 Samokovsko Schosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria.

Rilascio dei lotti:

Actavis hf. - Reykjavíkurvegur 78, 220 Hafnarfjörður, Islanda.

Actavis Ltd. - BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000, Malta.

Balkanpharma - Dupnitsa AD - 3 Samokovsko Schosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria.

Controllo dei lotti:

Actavis Ltd. - BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000, Malta.

Balkanpharma - Dupnitsa AD - 3 Samokovsko Schosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria.

Confezionamento: Actavis hf. Reykjavíkurvegur 78, 220 Hafnarfjörður, Islanda.

Actavis Ltd. - BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000, Malta.

Balkanpharma - Dupnitsa AD - 3 Samokovsko Schosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento di:

episodi depressivi maggiori.

attacchi di panico con o senza agorafobia.

disturbo d'ansia sociale (fobia sociale).

disturbo d'ansia generalizzato.

disturbo ossessivo-compulsivo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043134016 (in base 10) 194C20 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 5,45.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 10,22.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043134028 (in base 10) 194C2D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 10,75.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 20,16.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Mensoram è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08788

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Frovatriptan Sandoz».

Estratto determina n. 1259/2014 del 30 ottobre 2014

Medicinale: FROVATRIPTAN SANDOZ.

Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese) – Italia.

Confezione: "2,5 mg compresse rivestite con film" 1 compressa in blister PVC/PE/PCTFE - AIC n. 042929012 (in base 10) 18Y2VN (in base 32).

Confezione: "2,5 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister PVC/PE/PCTFE - AIC n. 042929024 (in base 10) 18Y2W0 (in base 32).

Confezione: "2,5 mg compresse rivestite con film" 3 compresse in blister PVC/PE/PCTFE - AIC n. 042929036 (in base 10) 18Y2WD (in base 32).

Confezione: "2,5 mg compresse rivestite con film" 4 compresse in blister PVC/PE/PCTFE - AIC n. 042929048 (in base 10) 18Y2WS (in base 32).

Confezione: "2,5 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister PVC/PE/PCTFE - AIC n. 042929051 (in base 10) 18Y2WV (in base 32).

Confezione: "2,5 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister PVC/PE/PCTFE - AIC n. 042929063 (in base 10) 18Y2X7 (in base 32).

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 2,5 mg di frovatriptan (come succinato monoidrato).

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina silicizzata;

Lattosio anidro;

Biossido di silicio;

Sodio amido glicolato, Tipo A;

Magnesio stearato;

Rivestimento della compressa:

Ipromellosa (E464);

Lattosio monoidrato;

Macrogol 3350 (E1521);

Triacetina;

Biossido di titanio (E171).

Produzione principio attivo: Glenmark Generics Limited Plot no. 3109- C, GIDC Industrial Estate Ankleshwar – 393 002, Dist. Bharuch, Gujarat State - India.

Produzione:

Chanelle Medical Loughrea, Co. Galway – Irlanda;

Kemwell Biopharma PVT Ltd. 34th KM, Tumkur Road, Village-Teppada Begur, Nelamangala, Bangalore Rural, Karnataka 562 123 – India.

Confezionamento primario e secondario:

Chanelle Medical Loughrea, Co. Galway – Irlanda;

Kemwell Biopharma PVT Ltd. 34th KM, Tumkur Road, Village-Teppada Begur, Nelamangala, Bangalore Rural, Karnataka 562 123 – India;

UPS Healthcare Italia S.r.l. Via Formellese Km 4.300 - 00060 Formello (Roma) – Italia (solo confezionamento secondario).

Controllo di qualità:

Chanelle Medical Loughrea, Co. Galway – Irlanda;

JSC Grindeks 53 Krustpils street, Riga, LV-1057 – Lettonia.

Rilascio dei lotti:

Chanelle Medical Loughrea, Co. Galway – Irlanda;

JSC Grindeks 53 Krustpils street, Riga, LV-1057 – Lettonia;

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 1526 Ljubljana – Slovenia.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento acuto della fase cefalalgica dell'attacco di emicrania con o senza aura.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "2,5 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister PVC/PE/PCTFE - AIC n. 042929024 (in base 10) 18Y2W0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,76.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,05.

Confezione: "2,5 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister PVC/PE/PCTFE - AIC n. 042929051 (in base 10) 18Y2WV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 21,16.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale FROVATRIPTAN SANDOZ è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FROVATRIPTAN SANDOZ è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del d.lgs. n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08789

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Almotriptan Mylan».

Estratto determina n. 1262 /2014 del 30 ottobre 2014

Medicinale: ALMOTRIPTAN MYLAN.

Titolare AIC: Mylan S.p.A. Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano.

Confezione: "12,5 mg compresse rivestite con film" 3 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL - AIC n. 041813015 (in base 10) 17W10R (in base 32).

Confezione: "12,5 mg compresse rivestite con film" 4 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL - AIC n. 041813027 (in base 10) 17W113 (in base 32).

Confezione: “12,5 mg compresse rivestite con film” 6 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL - AIC n. 041813039 (in base 10) 17W11H (in base 32).

Confezione: “12,5 mg compresse rivestite con film” 9 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL - AIC n. 041813041 (in base 10) 17W11K (in base 32).

Confezione: “12,5 mg compresse rivestite con film” 12 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL - AIC n. 041813054 (in base 10) 17W11Y (in base 32).

Confezione: “12,5 mg compresse rivestite con film” 4X1 compresse in blister monodose perforato AL/OPA/PVC-AL - AIC n. 041813066 (in base 10) 17W12B (in base 32).

Confezione: “12,5 mg compresse rivestite con film” 6X1 compresse in blister monodose perforato AL/OPA/PVC-AL - AIC n. 041813078 (in base 10) 17W12Q (in base 32).

Forma farmaceutica: Compresse rivestite con film.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 12,5 mg di almotriptan (come D,L-idrogenomalato).

Eccipienti:

Nucleo:

Mannitolo (E-412);

Cellulosa microcristallina (101 & 102);

Povidone;

Amido glicolato di sodio (tipo *A)*;

Stearilfumarato di sodio.

Rivestimento:

Opadry Bianco (HPMC 2910/Ipromellosa 6cP, titanio diossido, macrogol/polietilene glicole 8000 e macrogol/polietilene glicole 400);

Acqua depurata.

Produzione del principio attivo:

Mylan Laboratories Limited Unit 7, Plot No. 14, 99 & 100, IDA Pashamylaram Phase – II, Patancheru, Medak District 502307, Andhra Pradesh – India.

Confezionamento:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublino 13 – Irlanda;

Mylan Laboratories Limited F-4 & F-12 MIDC, Malegaon, Sinnar, IN-422 113, Maharashtra – India.

Confezionamento secondario:

DHL Supply Chain (Italy) S.p.A. (solo per l’Italia) Viale delle Industrie, 2 – 20090 Settala (MI) – Italia;

Mylan SAS (Meyzieu) Zac des Gaulnes, 360 Avenue Henri Schneider, 69330 Meyzieu – Francia.

Controllo dei lotti: McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublino 13 – Irlanda.

Rilascio dei lotti:

Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL - Regno Unito;

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublino 13 – Irlanda.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento acuto della fase cefalalgia degli attacchi di emicrania, con o senza aura.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: “12,5 mg compresse rivestite con film” 6 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL - AIC n. 041813039 (in base 10) 17W11H (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,27.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 21,14.

Confezione: “12,5 mg compresse rivestite con film” 6×1 compresse in blister monodose perforato AL/OPA/PVC-AL - AIC n. 041813078 (in base 10) 17W12Q (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,27.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 21,14.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale ALMOTRIPTAN MYLAN è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ALMOTRIPTAN MYLAN è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell’AIC del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14 comma 2 del d.lgs. n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08790

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara, con deliberazione n. 93 del 28 ottobre 2014, ha nominato conservatore del Registro delle imprese il Segretario generale, dott. Mauro Giannattasio, con decorrenza 16 novembre 2014.

14A08835

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilsol 200 liquido».

Estratto del provvedimento n. 848 del 22 ottobre 2014

Medicinale veterinario TILSOL 200 liquido (A.I.C. n. 102698).

Titolare A.I.C.: Ceva salute animale S.p.a., viale Colleoni n. 15 - 20864 Agrate Brianza (Monza-Brianza).

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IA: adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con la decisione di esecuzione della CE del 31 luglio 2014 riguardante le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti tilosina da somministrare ai suini per via orale.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con la decisione di esecuzione della CE del 31 luglio 2014 riguardante le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti tilosina da somministrare ai suini per via orale.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati con l'aggiunta delle frasi di seguito indicate:

4.2. Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione, modifica indicazione per la specie dei suini:

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica. Per informazioni riguardo alla dissenteria dei suini vedere 4.5;

4.5. Precauzioni speciali per l'impiego. Precauzioni speciali per l'impiego negli animali, aggiunta della seguente frase: un elevato tasso di resistenza in vitro è stato dimostrato in ceppi europei di Brachyspira hyodysenteriae, indicando che il medicinale non è sufficientemente efficace nei confronti della dissenteria dei suini.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati secondo quanto indicato nel decreto 2 settembre 2014 «Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti tilosina, da somministrare ai suini per via orale, con mangimi o acqua di bevanda (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 15 settembre 2014)».

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A08794

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilosina 20%».

Estratto del provvedimento n. 842 del 22 ottobre 2014

Medicinale veterinario TILOSINA 20% (A.I.C. n. 103366).

Titolare A.I.C.: Vetoquinol Italia S.r.l., via Piana n. 265 - Bertinoro (Forlì-Cesena).

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IA: adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con la decisione di esecuzione della CE del 31 luglio 2014 riguardante le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti tilosina da somministrare ai suini per via orale.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con la decisione di esecuzione della CE del 31 luglio 2014 riguardante le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti tilosina da somministrare ai suini per via orale.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati con l'aggiunta delle frasi di seguito indicate:

4.2. Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione, modifica indicazione per la specie dei suini:

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica. Per informazioni riguardo alla dissenteria dei suini vedere 4.5;

4.5. Precauzioni speciali per l'impiego. Precauzioni speciali per l'impiego negli animali, aggiunta della seguente frase: un elevato tasso di resistenza in vitro è stato dimostrato in ceppi europei di Brachyspira hyodysenteriae, indicando che il medicinale non è sufficientemente efficace nei confronti della dissenteria dei suini.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati secondo quanto indicato nel decreto 2 settembre 2014 «Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti tilosina, da somministrare ai suini per via orale, con mangimi o acqua di bevanda (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 15 settembre 2014)».

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A08795

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilosina 200 Premix».

Estratto del provvedimento n. 844 del 22 ottobre 2014

Medicinale veterinario TILOSINA 200 PREMIX (A.I.C. n. 102662).

Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l., viale del Commercio n. 28/30 - 41012 Carpi (Modena).

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IA: adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con la decisione di esecuzione della CE del 31 luglio 2014 riguardante le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti tilosina da somministrare ai suini per via orale.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con la decisione di esecuzione della CE del 31 luglio 2014 riguardante le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti tilosina da somministrare ai suini per via orale.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati con l'aggiunta delle frasi di seguito indicate:

4.2. Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione, modifica indicazione per la specie dei suini:

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica. Per informazioni riguardo alla dissenteria dei suini vedere 4.5;

4.5. Precauzioni speciali per l'impiego. Precauzioni speciali per l'impiego negli animali, aggiunta della seguente frase: un elevato tasso di resistenza in vitro è stato dimostrato in ceppi europei di Brachyspira hyodysenteriae, indicando che il medicinale non è sufficientemente efficace nei confronti della dissenteria dei suini;

5.1. Proprietà farmacodinamiche: eliminare il riferimento alla dissenteria da Brachyspira hyodysenteriae.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati secondo quanto indicato nel decreto 2 settembre 2014 «Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti tilosina, da somministrare ai suini per via orale, con mangimi o acqua di bevanda (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 15 settembre 2014)».

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A08796

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 20562/14 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 7 maggio 2014.

Con ministeriale n. 36/0014618/MA004.A007/ING-L-128 del 29 ottobre 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 20562/14 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 7 maggio 2014, concernente i nuovi coefficienti di trasformazione (Tabella H50 ex articoli 26.1 e 33.1 RGS2012) e aggiornamento percentuali di riduzione della pensione di vecchiaia unificata (Tabella M ex articoli 20.3 e 34.2 RGP2012).

14A08882

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione della graduatoria dei programmi ammissibili alle agevolazioni di cui al Bando 21 maggio 2014

È stato pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico il decreto del 10 novembre 2014, di approvazione della graduatoria dei programmi ammissibili alle agevolazioni di cui al Bando del 21 maggio 2014, per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi.

14A08839

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-268) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI		
*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.